

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE
METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA-SIBARI**

S.O. INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

BRETELLA DI SIBARI

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RC2V 00 R 69 RH CA00000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Marzo 2023	C. Marcucci	Marzo 2023	I. D'Amore	Marzo 2023	S. Padulosi Marzo 2023

ITALFERR S.p.A.
Ing. Padulosi Sara
Codice degli Ingegneri di Roma
n. 25827 sez. A

File: RC2V00R69RHCA0000001A

n. Elab.:

INDICE

1	PREMESSA	4
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
2.1	NORMATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	5
2.1.1	<i>Normativa nazionale</i>	5
2.1.2	<i>Normativa regionale</i>	6
2.2	NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI MATERIALI.....	7
2.2.1	<i>Normativa nazionale</i>	7
2.2.2	<i>Normativa regionale</i>	8
3	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI	10
3.1	QUADRO RIEPILOGATIVO.....	10
3.2	VITARO SALVATORE	12
3.3	TECNOCAVE.....	13
4	SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	14
4.1	IMPIANTI DI RECUPERO.....	14
4.1.1	<i>Quadro riepilogativo</i>	14
4.1.2	<i>Ecology Green</i>	16
4.1.3	<i>Jonica Lavori snc</i>	17
4.1.4	<i>NIECO s.p.a.</i>	18
4.2	DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI / SPECIALI NON PERICOLOSI	19
4.2.1	<i>Quadro riepilogativo</i>	19
4.2.2	<i>Calabra Maceri</i>	21



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE

METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA-SIBARI

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RC2V	00	R69	RHCA0000001	A	3 di 24

4.2.3 *Marchese Giosè*.....22

ALLEGATI

Allegato 1 – Autorizzazioni siti di approvvigionamento

Allegato 2 – Autorizzazioni siti di smaltimento

1 PREMESSA

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica riguarda il collegamento diretto con le linee Metaponto-Reggio Calabria e Cosenza-Sibari.

Lo sviluppo complessivo dell'intervento risulta essere pari a circa 1 km, con innesto sulla L.S. Reggio Calabria - Metaponto al km 123+345 circa e innesto sulla LS Sibari – Cosenza al km 1+230 circa.

I primi 285m circa del tracciato sono in rilevato (con altezza massima pari a circa 6 m dal p.c.). Proseguendo con l'avanzamento delle progressive, il tracciato si sviluppa in viadotto con una lunghezza pari a circa 330m (con campata centrale a trave reticolare a via inferiore) che consente lo scavalco della SS106, della nuova viabilità in fase di realizzazione nel progetto di soppressione PL.

Nel resto dell'intervento, pari a circa, 386m, il tracciato si sviluppa in rilevato a meno di un ponte a travi incorporate che consente lo scavalco di un canale posto al km 0+850 712 circa della nuova bretella per poi ricollegarsi sulla LS Sibari-Cosenza.

L'intervento prevede anche interventi tecnologici sia all'interno della stazione di Sibari che lungo la linea in progetto. In particolare, per la gestione della nuova bretella è previsto il potenziamento dell'attuale ACEI con l'inserimento all'interno del piazzale della Stazione di Sibari di un nuovo fabbricato tecnologico adiacente all'attuale fabbricato ACEI.

È prevista l'installazione di una nuova BTS lungo linea sulla direttrice Sibari-Cosenza con i relativi collegamenti in fibra ottica verso il locale tecnologico della stazione di Sibari e la relativa fornitura di apparati di trasporto per il collegamento con la rete RFI. Inoltre, è prevista la riconfigurazione del sistema di alimentazione delle zone elettriche di Stazione e di TE, prevedendo 2 nuovi emisezionamenti di stazione per via dell'inglobamento della bretella di Sibari all'interno della stazione di Sibari.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive ed il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

2.1 Normativa in materia di attività estrattive

2.1.1 Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

I^a Categoria (materiali e sostanze di miniera):

- a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;
- b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c. fosfati sali alcalini e magnesiacci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;
- d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

II^a Categoria (materiali di cava):

- a. torbe;
- b. materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c. terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- d. altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA					
	COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE					
	METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA-SIBARI					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Relazione generale	RC2V	00	R69	RHCA0000001	A	6 di 24

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di II categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

Per quanto concerne il comparto estrattivo di cava, la normativa assegna alla Regione competenze in materia di:

- programmazione dell'attività di cava;
- programmazione e coordinamento dell'attività di polizia mineraria;
- autorizzazione per cave in aree protette di interesse regionale;
- autorizzazione per cave in aree protette in interregionale o finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche oggetto di accordo tra Stato e Regione;
- partecipazione al momento istruttorio attraverso la Conferenza di Servizi;
- competenze nel rilascio di permessi di ricerca e concessioni minerarie di minerali solidi di 1^a categoria definiti all'art. 2 del R.D. 1443/1927.

Per far fronte alla continua evoluzione della normativa ambientale, il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, si è dotato di un presidio normativo, contenente i principali riferimenti a carattere nazionale e regionale, disponibile online all'indirizzo <http://ambiente.italferr.it/presidionormativo> .

2.1.2 Normativa regionale

- **Legge Regionale 40/2009** - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria

2.2 Normativa in materia di gestione dei materiali

2.2.1 Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che costituiscono il quadro di riferimento in materia di gestione dei materiali.

Inoltre, per far fronte alla continua evoluzione della normativa ambientale, il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, si è dotato di un presidio normativo, contenente i principali riferimenti a carattere nazionale e regionale, disponibile online all'indirizzo <http://ambiente.italferr.it/presidionormativo>.

Il quadro normativo è il seguente:

- **Decreto Legislativo del 03 settembre 2020, n.121** - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138)";
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120** - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 giugno 2014, n. 120** - Competenze e funzionamento dell'Albo Gestori Ambientali;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0000096 del 20 marzo 2013** - "Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)";
- **Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161** - "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- **Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186** di modifica del Decreto Ministeriale 5.2.98 - "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22";
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** - "Norme in materia Ambientale". Il D.Lgs. recepisce in toto l'articolato del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 relativamente ai rifiuti;
- **Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248** - "Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto";
- **Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36** - "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- **Legge 23 marzo 2001, n. 93** - "Disposizioni in campo ambientale" (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79;

- **Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998** – “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- **Deliberazione 27 luglio 1984** - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- **Legge 22 luglio 1975, n. 382** - “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione”;
- **Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio)**, in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- **D.P.R 24 luglio 1977, n. 616** - “Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)”, è stato attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni;
- **Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443** - che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto.

2.2.2 Normativa regionale

A livello regionale i riferimenti normativi sono i seguenti:

- **L.R. n. 8 del 19.02.2016** - Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione rifiuti. (BURC n. 16 del 19 febbraio 2016);
- **L.R. n. 38 del 31.12.2015** - Proroga del termine di cui all'art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi). (BURC n. 96 del 31 dicembre 2015);
- **L.R. n. 5 del 23.01.2015** - Proroga del termine di cui all'art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi). (BUR n. 7 del 26 gennaio 2015);
- **L.R. n. 6 del 20.02.2014** - Integrazione alla legge regionale 12 aprile 2013 n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi);
- **L.R. n. 18 del 12.04.2013** - Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi. (BUR n. 8 del 16 aprile 2013, supplemento straordinario n. 1 del 19 aprile 2013);
- **L.R. n. 14 del 27.04.2011** - Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto. (BUR n. 8 del 2 maggio 2011, supplemento straordinario n. 2 del 4 maggio 2011);

- **L.R. n. 16 del 28.08.2000** - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
- **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)** approvato con Deliberazione n. 497 della seduta del 06/12/2016 della Giunta Regionale Calabria
- **L.R. n. 38 del 5 maggio 1990** - Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti.ù

Per far fronte alla continua evoluzione della normativa relativa a ciascuna delle matrici ambientali significative sotto descritte, il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, si è dotato di un presidio normativo, contenente i principali riferimenti a carattere nazionale e regionale, disponibile online all'indirizzo <http://presidionormativo.italferr.it/>.

3 SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

3.1 Quadro riepilogativo

Nel presente paragrafo si analizza la disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali inerti.

Si precisa che gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati in ragione dell'adeguatezza dei materiali estratti alle caratteristiche richieste dal progetto, della distanza intercorrente con l'area di intervento, nonché della dotazione di titoli autorizzativi in termini di validità.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti di approvvigionamento, verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto.

La seguente Tabella 3-1 riporta l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento.

Tabella 3-1: Siti di approvvigionamento

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	LITOLOGIA	SCADENZA	DISTANZA (KM)
C1	Vitaro Salvatore	Peritano	Torano Castello	CS	Inerti sabbiosi	2027	40
C2	Tecnocave	Gabelluccia	Corigliano-Rossano	CS	Inerti	2025	13




Figura 3-1 – Ubicazione siti di approvvigionamento

3.2 Vitaro Salvatore

La ditta Vitaro Salvatore ha un sito di estrazione di inerti sabbiosi, con sede nel Comune di Torano Castello (CS).

L'impianto è autorizzato con DD n. 14456 del 17 novembre 2022.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.




Figura 3-2 - Vitaro Salvatore, foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Scadenza autorizzazione	Distanza (Km)
C1	Torano Castello (CS)	Vitaro Salvatore	Inerti sabbiosi	2027	40

3.3 Tecnocave

La società Tecnocave si trova nel Comune di Corigliano-Rossano, con sede in località Gabelluccia (CS)
L'impianto è autorizzato con DD n. 9260 del 03 agosto 2022.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.




Figura 3-3 - Tecnocave, foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Scadenza autorizzazione	Distanza (Km)
C2	Corigliano-Rossano (CS)	Tecnocave	Inerti	2025	13

4 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

4.1 Impianti di recupero

4.1.1 Quadro riepilogativo

Nel presente paragrafo si riportano le risultanze dell'attività delle ricerche effettuate al fine di individuare sia i siti necessari al conferimento dei materiali in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che tutti gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e nel caso degli impianti di smaltimento rifiuti, anche sulla conformità con i CER di interesse. In riferimento agli impianti di recupero si fa presente che l'elenco contiene sia impianti autorizzati in forma ordinaria (art. 208 del DLgs.152/2006 e s.m.i.), che in forma semplificata (art. 216 del DLgs.152/2006 e s.m.i.) e che anche essi sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e conformità con i CER di interesse.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto. L'appaltatore, si potrà avvalere dell'elenco in esame, avendo cura, in fase operativa, a seguito della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, in capo allo stesso, di verificare la disponibilità degli impianti citati.

La seguente tabella riporta l'elenco degli impianti di recupero individuati in prossimità delle aree di intervento.

Sarà comunque cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi di detti impianti, nella successiva fase progettuale preventivamente alla realizzazione delle opere.

Tabella 4-1: Impianti di recupero

COD.	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	OPERAZIONE	C.E.R. AUTORIZZATI*	SCADENZA	DIST. (KM)
R1	Ecology Green	Zona industriale	Corigliano Calabro	CS	R13, R5, R12	170302, 170504, 170508, 170904	2027	8
R2	Jonica Lavori snc	C.da Marcalia	Corigliano Calabro	CS	R13, R5	170904, 170508	2031	15
R3	Calabria Calcestruzzi srl	C.da Petrini	Luzzi	CS	R13, R5	170904, 170504	2036	35

*Con specifico riferimento alle tipologie di rifiuti che si prevede di produrre nell'ambito delle lavorazioni. Tuttavia, ricordando che l'Appaltatore è il produttore dei rifiuti, spetta a lui la corretta scelta del codice CER solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dalla vigente normativa ambientale.




Figura 4-1 – Impianti di recupero

4.1.2 Ecology Green

La ditta Ecology Green ha un impianto di recupero sito nel comune di Corigliano Calabro (CS). L'autorizzazione ha scadenza fissata per il 2027.

Di seguito si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-2 – Ecology Green, foto aerea

Tabella 4-2 Impianto di recupero Ecology Green

Codice	Ragione Sociale	Comune	C.E.R. Autorizzati	Attività Previste	Scadenza	Distanza (Km)
R1	Ecology Green	Corigliano Calabro	170302, 170504, 170508, 170904	R5, R12, R13	2027	8

4.1.3 Jonica Lavori snc

La società Jonica Lavori snc ha sede nel Comune di Corigliano Calabro nella Contrada da Marcalia. Tale insediamento è autorizzato al recupero fino al 2031.

Di seguito si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.




Figura 4-3 Jonica Lavori snc, foto aerea

Tabella 4-3 Impianto di recupero- Jonica Lavori snc, foto aerea

Codice	Ragione Sociale	Comune	C.E.R. Autorizzati	Attività Previste	Scadenza	Distanza (Km)
R2	Jonica Lavori snc	Corigliano Calabro	170904, 170508	R5, R13	2031	15

4.1.4 NIECO s.p.a.

La società Calabria Calcestruzzi srl ha un impianto autorizzato al recupero sito in Contrada da Petri, nel comune di Luzzi (CS).

L'autorizzazione ha scadenza fissata per il 2036.

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-4 - Calabria Calcestruzzi srl, foto aerea

Tabella 4-4 Impianto di recupero - Calabria Calcestruzzi srl, foto aerea

Codice	Ragione Sociale	Comune	C.E.R. Autorizzati	Attività Previste	Scadenza	Distanza (Km)
R3	Calabria Calcestruzzi srl	Luzzi	170504, 170904	R5, R13	2036	35

4.2 Discariche per rifiuti inerti / speciali non pericolosi

4.2.1 Quadro riepilogativo

La seguente tabella riporta l'elenco delle **discariche per rifiuti inerti/speciali non pericolosi** individuati in prossimità delle aree di intervento.

Sarà comunque cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi di detti impianti, nella successiva fase progettuale preventivamente alla realizzazione delle opere.

Tabella 4-5: Impianti di smaltimento

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	OPERAZIONE	C.E.R. AUTORIZZATI	SCADENZA	DISTANZA (KM)
DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI								
D1	Calabra Maceri	C.da Lecco	Rende	CS	D13, D14, D15	170302, 170504, 170508, 170904	2026	45
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI								
D2	Marchese Giosè	Contrada Canicella	Tarsia	CS	D15	170504, 170508, 170904	2031	23




Figura 4-5 – Discariche per inerti (bianco) per rifiuti non pericolosi (in verde) rispetto all'area di intervento

4.2.2 Calabria Maceri

La ditta Calabria Maceri ha è titolare di una discarica di rifiuti inerti sita in Contrada da Lecco, nel comune di Rende (CS).

La discarica è autorizzata alla gestione di rifiuti inerti fino al 2026.

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-6: Calabria Maceri, foto aerea

Tabella 4-6 Impianto di smaltimento rifiuti inerti Calabria Maceri

Codice	Ragione Sociale	Comune	C.E.R. Autorizzati	Attività Previste	Scadenza	Distanza (Km)
D1	Calabria Maceri	Rende	170504, 170508, 170904	D13, D14, D15	2026	45

4.2.3 Marchese Giosè

La ditta Marchese Giosè gestisce l'impianto sito in Contrada Canicella, nel comune di Tarsia (CS). La ditta è autorizzata al trattamento di rifiuti non pericolosi fino al 2031.




Figura 4-7 - Impianto Marchese Giosè, foto aerea

Tabella 4-7 Impianto di smaltimento rifiuti Marchese Giosè

Codice	Ragione Sociale	Comune	C.E.R. Autorizzati	Attività Previste	Scadenza	Distanza (Km)
D2	Marchese Giosè	Tarsia	170504, 170508, 170904	D15	2031	23



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE

METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA-SIBARI

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione generale

COMMESSA

LOTTO

CODIFICA

DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

RC2V

00

R69

RHCA0000001

A

23 di 24

Allegato 1

Autorizzazioni impianti di approvvigionamento



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 15/11/2022

Numero Registro Dipartimento 1655

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14456 DEL 17/11/2022

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis D.lgs 152/2006 e smi - Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi nel Comune di Torano Castello (CS) in località “Peritano”.

Comune intervento: Torano Castello (CS).

Proponente: Vitaro Salvatore, via Boccalupo n. 11 Comune di Luzzi (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**VISTI:**

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
- il D.P.G.R. 47 del 04/05/2022, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Presenza atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”.

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento che:

- con nota assunta al prot. SIAR n. 31003 del 25/01/2019, l’Impresa Individuale Vitaro Salvatore con sede in Via Boccalupo – 87040 Luzzi (CS), ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, in merito al progetto per la coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS) in località “Peritano”;
- con nota prot. SIAR n. 71727 del 20/02/2019 è stato comunicato agli enti interessati al procedimento, ai sensi dei commi 2 dell’art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e smi, il link di pubblicazione della documentazione tecnica posta a corredo dell’istanza, ai fini della verifica - per i profili di rispettiva competenza - della completezza ed adeguatezza della stessa, assegnando agli stessi enti il termine di 30 (trenta) giorni per la eventuale richiesta d’integrazione documentale;
- con nota prot./SIAR n. 146300 del 09/04/2019 il Dipartimento ha comunicato a tutti gli enti interessati, ai sensi del comma 4 dell’art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e smi, il link di

pubblicazione dell'avviso del progetto ai fini della consultazione del pubblico comunicando il termine di 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

- a seguito dell'avviso pubblico sul progetto in esame non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 279739 del 03/09/2020 è stata convocata la prima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990 e smi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi; alla CdS sono stati convocati gli Enti potenzialmente interessati al rilascio di pareri (Comune di Torano Castello (CS), Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione - Difesa del Suolo, Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali Settore ATTIVITA' ESTRATTIVE, Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI COSENZA, Provincia di Cosenza, ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, ASP Cosenza).
- La prima seduta di CdS, svolta in data 17/09/2020, è stata rinviata a seguito della richiesta d'integrazioni documentale trasmessa dai seguenti enti:
 - 1) ARPACal Dip. Provinciale di Cosenza – Servizio Suolo e rifiuti, nota prot. 32473 del 16/09/2020 (acquisita al prot./SIAR n. 297175/SIAR del 17/09/2020);
 - 2) Regione Calabria – Dipartimento Presidenza UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del suolo, nota prot. n. 296216 del 16/09/2020;
 - 3) Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive - Settore n. 5 - O.R.A.E..
- A seguito della presentazione delle integrazioni documentali trasmesse dalla società per come richiesto dagli Enti sopra indicati nel corso della prima seduta di CdS, è stata svolta la seconda seduta di CdS in data 25/11/2021 nel corso della quale sono stati acquisiti:
 - 1) ARPACal, nota pec 24/11/2021, acquisita con prot. n. 510301 del 25/11/2021, rinvio del rilascio del parere di competenza;
 - 2) Provincia di Cosenza Settore Ambiente nota pec del 24/11/2021 riportante in allegato la nota prot. n. 36499 del 28/10/2021, richiesta integrazioni progettuali;
 - 3) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza nota pec del 12/11/2021 acquisita con prot. n. n. 497249 del 17/11/2021 richiesta comunicazione indizione della CdS;
 - 4) Dipartimento Agricoltura UOA Politiche della Montagna – Foreste Forestazione e Difesa Suolo nota prot. n. 220622 del 14/05/2021, dichiarazione Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - pubblicazione all'albo pretorio comunale;
 - 5) Provincia di Cosenza Settore Pianificazione Territoriale nota prot. n. 36298 del 27/10/2021 comunicazione di non competenza in relazione agli aspetti paesaggistici;
 - 6) Comune di Torano Castello (CS) – Ufficio Tecnico Servizio Edilizia ed Urbanistica, nota prot. n. 11770 del 24/11/2021 parere preventivo favorevole ai fini urbanistici.
- Nella terza seduta svolta in data 03/02/2022 sono stati acquisiti:
 - 1) ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza nota prot. n. 41361 del 16/12/2021, acquisita con prot. n. n. 544159 del 17/12/2021 -**parere favorevole**;
 - 2) Regione Calabria – U.O.A. Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, DDG n. 13171 del 17/12/2021 “**autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici**, ai sensi del combinato disposto artt. 4, 7, 14 comma 1, lett.a, comma 2, comma 5, art. 59 bis delle PMPF vigenti, art. 4 comma 5, LR n. 45/2012, artt. 20 e 21 R.D. 1126/26 – Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico coperti da bosco, ovvero per una destinazione diversa da quella forestale; il provvedimento riporta la prescrizione che la ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà versare alla Regione Calabria l'importo di euro 20.932,14 quale spesa necessaria per la realizzazione di una superficie complessiva di ettari 02.31.66 di rimboschimento compensativo e delle successive cure colturali per tre anni.
 - 3) Provincia di Cosenza Settore Ambiente, prot. n. 220002288 del 25/01/2022, acquisito con nota prot. n. 52978 del 3/02/2022, **parere di non competenza**;

- 4) Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico ORAE segreteria tecnica, nota prot. 49793 del 2/02/2022, **Nulla Osta all'approvazione conclusiva del progetto** Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi" nel Comune di Torano Castello (CS);
 - 5) Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI - **parere favorevole con prescrizioni** in merito al giudizio di compatibilità ambientale per il progetto di Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi" nel Comune di Torano Castello (CS) in località Peritano, espresso nella seduta del 01/02/2022 protocollo n. 50581 del 2/02/2022.
- In merito al vincolo sugli Usi Civici, la CdS ha preso atto che la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, con DDG n. 14063 del 14/11/2019 – “Verifica sussistenza gravame civico su porzione di terreno ubicate nel Comune di Torano Castello (CS) – particelle n. 8 e n. 132 del foglio di mappa 31 e particelle n. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33.....”, ha dichiarato che le predette particelle **non risultano gravate da diritti di uso civico**.
 - La Conferenza dei Servizi del 3/02/2022 - preso atto dei pareri favorevoli espressi e di quelli acquisiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14ter, co. 7 L. 241/1990 – si è conclusa con esito favorevole all'approvazione del progetto per la “Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi nel Comune di Torano Castello (CS) in località Peritano – proposto dalla ditta Vitaro Salvatore, via Bocalupo n. 11 Comune di Luzzi (CS), rinviando il rilascio del provvedimento PAUR al completamento dell'iter previsto dall'art. 26 della L.R. 40/2009 e ssmmi dove è previsto che in assenza del PRAE, l'apertura e/o ampliamento di nuove cave può essere autorizzato previo parere vincolante delle Commissioni Consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente sulla base delle risultanze di specifica CdS.
 - Con DDG n. 11367 del 28/09/2022, il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria, Settore Attività Estrattive, a seguito dell'acquisizione dei pareri favorevoli delle commissioni consiliari di seguito indicate:
 1. IV Commissione Consiliare “Assetto ed utilizzazione del territorio e Protezione dell'Ambiente – parere rilasciato nella seduta del 20/05/2022;
 2. Il Commissione Consiliare “Bilancio, Programmazione Economica, Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero” – parere rilasciato nella seduta del 27 giugno 2022;
 3. VI Commissione Consiliare “Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e politiche giovanili” – parere rilasciato nella seduta del 18 luglio 2022;ha **rilasciato l'Autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale n. 40/2009** “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria” per l'apertura di una nuova cava di inerti sabbiosi in località Peritano in agro del Comune di Torano Castello (CS) – Società proponente Vitaro Salvatore.
 - Con successivo DDG n.13195 del 26/10/2022 il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria, Settore Attività Estrattive (preso atto di un mero errore materiale riportato nel DDG n. 11367 del 28/09/2022 – sopra indicato - dove non erano state citate tutte le particelle interessate dal progetto), ha rettificato il DDG n. 11367 del 28/09/2022 sostituendo, alla lettera a), le parole “particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31” con le parole “**particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31 ed alle particelle nn. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33**”.

RILEVATO CHE a seguito della chiusura della conferenza di servizi svolta in data 3/02/2022 e relativa trasmissione del verbale a tutti gli Enti partecipanti, CdS conclusasi con la determinazione favorevole all'approvazione del progetto, il Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI COSENZA, con nota prot. 2544 del 29/03/2022 acquisita con con prot./SIAR n. 155375 del 30/03/2022, ha espresso il seguente parere “*limitatamente agli ambiti di competenza e con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento di cui trattasi, ritiene che le opere in oggetto non siano compatibili con i valori del sito, esprimendo parere non favorevole..*”; tale nota è stata riscontrata dal Dipartimento con prot. n. 174397 del 11/04/2022 evidenziando alla SOPRINTENDENZA che, dalla certificazione rilasciata dall'ufficio Tecnico comunale con prot. n. 5382 del 12/06/2020 è stato attestato che l'area di progetto “non è sottoposta al vincolo del Bene Ambientale” ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 157/2006 già art. 142 del D.Lgs 42/04; stessa attestazione è stata resa dalla Provincia di Cosenza Settore Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 36298 del 27/10/2022. In considerazione pertanto della mancanza di vincolo paesaggistico tutorio la determinazione della Soprintendenza, pervenuta

successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi e dell'assunzione della relativa determinazione conclusiva, **è stata ritenuta inefficace.**

TENUTO CONTO della documentazione e degli elaborati valutati in Conferenza di servizi;

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta nella seduta del 03/02/2022 ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

RILEVATO che, all'esito della conferenza di servizi svolta sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Parere favorevole di Compatibilità Ambientale con prescrizioni** espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 01/02/2022;
- **Autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici per le azioni previste dal progetto** rilasciata dalla Regione Calabria Dipartimento UOA Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, con DDG n. 13171 del 17/12/2021;
- **Parere preventivo favorevole ai fini urbanistici** rilasciato dal Comune di Torano Castello (CS) – Ufficio Tecnico Servizio Edilizia ed Urbanistica, nota prot. n. 11770 del 24/11/2021;
- **Parere favorevole** rilasciato da ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza con nota prot. n. 41361 del 16/12/2021, acquisita con prot. n. n. 544159 del 17/12/2021;
- Usi Civici - Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, DDG n. 14063 del 14/11/2019 – “Verifica sussistenza gravame civico su porzione di terreno ubicate nel Comune di Torano Castello (CS) – particelle n. 8 e n. 132 del foglio di mappa 31 e particelle n. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33.....”, ha dichiarato che le predette particelle non risultano gravate da diritti di uso civico.
- **Autorizzazione per l'apertura di una nuova cava rilasciata**, ai sensi della Legge Regionale n. 40/2009 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria”, **con DDG n. 11367 del 28/09/2022 e successiva rettifica DDG n.13195 del 26/10/2022** dal Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria, Settore Attività Estrattive;
- Provincia di Cosenza Settore Ambiente, prot. n. 220002288 del 25/01/2022, acquisito con nota prot. n. 52978 del 3/02/2022, **comunicazione di non competenza**;
- Provincia di Cosenza Settore Pianificazione Territoriale nota prot. n. 36298 del 27/10/2021 **comunicazione di non competenza** in relazione agli aspetti paesaggistici.

ATTESO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui al presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, comprende il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto:

- **Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) Titolo III Parte II D. Lgs 152/2006 e smi** (parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI nella seduta del 01/02/2022);
- **Autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici** rilasciata dalla Regione Calabria Dipartimento UOA Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, trasmissione DDG n. 13171 del 17/12/2021, ai sensi del combinato disposto artt. 4, 7, 14 comma 1, lettera a, comma 2, comma 5, art. 59 bis delle PMPF; art. 4, comma 5 L.R. 45/2012, artt. 20 e 21 R.D. 1126/26;
- **Parere preventivo favorevole ai fini urbanistici rilasciato dal Comune di Torano Castello (CS)** – Ufficio Tecnico Servizio Edilizia ed Urbanistica, nota prot. n. 11770 del 24/11/2021;
- **ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza** nota prot. n. 41361 del 16/12/2021, acquisita con prot. n. n. 544159 del 17/12/2021 - parere favorevole;
- **Autorizzazione per l'apertura di una nuova cava**, rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 40/2009 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria (DDG n. 11367 del 28/09/2022 e DDG n. 13195 del 26/10/2022 Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria, Settore Attività Estrattive).

RITENUTO utile, al fine di favorire l'agevole lettura ed applicazione del presente provvedimento, disporre l'inserimento di quanto in esso contenuto secondo le seguenti modalità:

- La VIA e le prescrizioni di esercizio dell'attività impartite dai rappresentanti unici nei provvedimenti di rispettiva competenza, così come approvate dalla Conferenza di Servizi, sono contenute nel documento allegato al presente e denominato “**Allegato 1 Condizioni Ambientali**”;

- Il verbale dell'ultima riunione contenente la determinazione conclusiva e tutti i pareri acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, sono contenuti nell'allegato denominato "**Allegato 2 Determinazione conclusiva e pareri enti cds**".

RITENUTO di considerare acquisiti favorevolmente gli assensi, nulla osta o pareri di competenza degli Enti invitati alle conferenze di servizi che non hanno espresso dissenso motivato (ai sensi dell'art. 17 bis della Legge 241/90 e smi) quale l'**ASP Cosenza**;

DATO ATTO che gli oneri istruttori versati dalla ditta proponente sono stati accertati ed impegnati con DDG n. 1377/2019;

che i tecnici progettisti hanno trasmesso le dichiarazioni liberatorie ai sensi della LR n. 25/2018 (acquisite con nota prot. n. 503136 del 14/11/2022);

che la Banca Dati Nazionale Antimafia, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. 421829 del 26.09.2022, ha attestato che a carico della ditta unipersonale Vitaro Salvatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 non sussistono alla data del 12.09.2022 le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di dover provvedere all'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27bis D.lgs 152/2006 e smi;

DECRETA

per quanto sopra indicato,

Di adottare la determinazione conclusiva motivata della Conferenza di Servizi di cui in premessa e, per l'effetto, **di rilasciare** il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27bis D. lgs 152/2006 e smi in merito al progetto di "**Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi nel Comune di Torano Castello (CS) in località "Peritano" localizzata catastalmente sulle particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31 ed alle particelle nn. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33** – proposto dalla ditta Vitaro Salvatore, via Boccalupo n. 11 Comune di Luzzi (CS);

Di stabilire che è esclusa dal progetto di coltivazione di cava e altre attività lavorative la particella 69 del foglio di mappa 39 (citata erroneamente nel parere STV); la particella 132 del foglio di mappa 33 a seguito di frazionamento è diventata particella 8 (si allegano le **Planimetrie di progetto**);

Di stabilire che, prima dell'inizio dei lavori, la ditta debba procedere:

- 1) alla stipula della convenzione con il comune di Torano Castello (CS) prevista dall'art. 14 della L.R. 40/2009, nonché l'esecuzione di tutti i successivi adempimenti di legge (stipula di garanzia fideiussoria relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico ecc);
- 2) versare a favore della Regione Calabria – Servizio Tesoreria Vincolo Idrogeologico l'importo di euro 20.932,14 (diconsi euro ventimilanovecentotrentadue/14) corrispondente alla spesa necessaria da sostenere per la realizzazione di una superficie complessiva di ha 02.31.66 di rimboschimento compensativo e delle successive cure colturali per tre anni, da presentare alla competente UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo Ufficio di Cosenza, unitamente alla dichiarazione di inizio delle operazioni di taglio e trasformazione (nota prot.SIAR N. 545320 del 17/12/2021);

Di subordinare la realizzazione e l'esercizio del Progetto autorizzato al rispetto delle condizioni ambientali dettate dalla STV e dai vari enti, riportate nei rispettivi pareri allegati e riassunte, per comodità di lettura, **nell'allegato 1 "Condizioni Ambientali" (VIA e prescrizioni esercizio attività)**;

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27bis del D.lgs 152/2006 e dagli artt. 14, comma 4, e 14quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., comprende il rilascio delle autorizzazioni, intese, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto ed acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, ed in particolare:

- **Giudizio di compatibilità ambientale (VIA)** Titolo III Parte II D. lgs 152/2006 (Parere STV Dipartimento);

- **Autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici**, ai sensi del combinato disposto artt. 4, 7, 14 comma 1, lettera a, comma 2, comma 5, art. 59 bis delle PMPF; art. 4, comma 5 L.R. 45/2012, artt. 20 e 21 R.D. 1126/26;
- **parere preventivo favorevole ai fini urbanistici rilasciato dal Comune di Torano Castello (CS)** – Ufficio Tecnico Servizio Edilizia ed Urbanistica.
- **parere favorevole ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza;**
- **Autorizzazione per l'apertura di una nuova cava, ai sensi della Legge Regionale n. 40/2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria".**

Tutti documenti allegati al presente atto;

Di dare atto che viene considerato acquisito favorevolmente, per silenzio assenso ai sensi dell'art. 17 bis della Legge 241/90 e smi, l'assenso, il nulla osta o il parere di competenza dell'**ASP**;

Di prendere atto che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale è fissato in 5 anni dalla trasmissione del presente atto per la realizzazione dei lavori di che trattasi. Trascorso detto periodo, senza che gli stessi siano realizzati, la procedura di VIA - salvo proroga da parte dell'autorità competente su istanza del Proponente - dovrà essere reiterata;

Di stabilire che l'ALLEGATO 1 "**Condizioni Ambientali (VIA e prescrizioni esercizio attività)**", l'ALLEGATO 2 "**Determinazione conclusiva e pareri enti cds**", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di stabilire che è attribuita ad ARPACal la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle condizioni ambientali (**VIA**) nonché l'esecuzione della Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e smi.; mentre la vigilanza e il controllo sul rispetto di tutte le prescrizioni di esercizio attività saranno effettuati dai Soggetti che le hanno impartite in seno alla conferenza di servizi mediante atto formale o per il tramite del proprio rappresentanti.

Di disporre che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D. Lgs 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali il proponente, dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, e all'ARPACAL (soggetto individuato per la verifica) la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Di dare atto che, secondo quanto previsto art. 27bis comma 9 del D. Lgs.152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla ditta Vitaro Salvatore; al Comune di Torano Castello (CS); alla Provincia di Cosenza; alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agro Alimentari; all'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo, al **Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali Settore ATTIVITA' ESTRATTIVE**; al **Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI COSENZA**, all'ARPACal Dip. Prov. Di Cosenza; all'ASP di Cosenza.

Di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonio Larosa
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)

Allegato 1 “Condizioni Ambientali” (VIA e prescrizioni esercizio attività)

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis D.lgs 152/2006 e smi - Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi nel Comune di Torano Castello (CS) in località Peritano localizzata catastalmente sulle **particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31 ed alle particelle nn. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33.**

Proponente: Vitaro Salvatore, via Boccalupo n. 11 Comune di Luzzi (CS).

A) Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) - Parere STV AIA/VIA/VI espresso nella seduta del 01/02/2022

1. *L’attività estrattiva dovrà essere alternata alla fase di recupero con il riporto del terreno vegetale stoccato e qualora non fosse sufficiente con quello compatibile proveniente da altri siti/cantieri, distribuendo uno spessore di almeno un metro al fine di garantire l’attecchimento delle essenze arboree ed arbustive messe a dimora.*
2. *Dovranno essere rigorosamente rispettati i cronoprogrammi delle attività e la prevista suddivisione in lotti funzionali relativi sia all’escavazione che al recupero ambientale dell’area. Al fine della verifica della presente prescrizione dovrà essere trasmessa alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente - Settore 2 “Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Sviluppo Sostenibile”, nonché all’Ufficio tecnico Comunale ed a Settore Attività Estrattive (ORAE) della Regione Calabria, con cadenza semestrale, una relazione tecnica corredata da adeguata documentazione fotografica, che illustri in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività;*
3. *Al fine delle verifiche di cui all’art. 28 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, dovrà esser trasmessa all’autorità competente VIA la documentazione tecnica necessaria per tale verifica, secondo le indicazioni rese nel modulo allegato 7, reso disponibile alla pagina internet istituzionale di questo Dipartimento (https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/settori/economia_circolare/autamb/via/modvia/).*
4. *Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica, in modo che i gradoni della cava diventino un’unità vegetazionale armonicamente inserita nel paesaggio con sesti irregolari in modo da ottenere un naturale prolungamento delle unità di paesaggio limitrofe;*
5. *L’area d’intervento dovrà essere recintata e nessuna lavorazione dovrà avvenire al di fuori del perimetro individuato;*
6. *All’interno dell’area di cava non dovranno essere depositati materiali diversi dal materiale di cava e non dovranno stazionare mezzi e o attrezzature in disuso;*
7. *sia posizionato il terreno vegetale, ricavato dalle operazioni di rimozione del cappellaccio in cumuli che non dovranno superare l’altezza di 3 metri e che dovranno essere seminati con miscugli idonei di specie erbacee in modo da garantire la conservazione negli anni delle sostanze organiche;*
8. *la localizzazione del piazzale di deposito del materiale di coltivazione, del terreno vegetale e di manovra degli automezzi dovrà essere individuata all’interno del perimetro di cava per tutta la durata delle attività;*
9. *Siano osservate, nella fase di esecuzione dei lavori tutte le misure di mitigazione e precauzione previste nel SIA, evitando di alterare e/o danneggiare le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dalla realizzazione dell’intervento previsto e a di quelli limitrofi finalizzate a tutelare eventuali recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze delle aree di intervento;*
10. *Sia realizzata la riprofilatura finale dei gradoni non superando le inclinazioni previste in progetto e, comunque, evitando pendenze tali da innescare fenomeni di instabilità del versante e da modificare la quota finale. La profondità del piano di massimo sbancamento resta fissata per come individuato nelle sezioni indicate in progetto;*
11. *Siano attuate tutte le misure di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di rumore, produzione di rifiuti, polveri e/o altri agenti*

- aerodispersi, durante la fase di cantiere, finalizzate a tutelare le zone naturali prossime a quella dell'area di cava;
12. Siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per il trasporto del materiale dalle aree di prelievo, avendo cura di utilizzare i percorsi individuati senza interferire con la viabilità locale; inoltre, i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere conformi alle normative europee in fatto di emissioni o in alternativa forniti di filtro per il particolato;
 13. È fatto divieto di utilizzare esplosivi durante tutte le fasi di estrazione del materiale di cava;
 14. Siano rispettate le previsioni progettuali relative alla regimazione delle acque superficiali ed al loro smaltimento per come indicato nel progetto;
 15. Per quanto concerne il rumore, in relazione alle criticità riscontrate ed al contesto territoriale nel quale è collocato l'impianto, in fase di esercizio è demandata ad Arpacal la verifica dei livelli di immissione attraverso l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici così come previsti dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 34/2009.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il provvedimento espresso.

B) Autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici rilasciata dalla Regione Calabria Dipartimento UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, DDG n. 13171 del 17/12/2021, ai sensi del combinato disposto artt. 4, 7, 14 comma 1, lettera a, comma 2, comma 5, art. 59 bis delle PMPF; art. 4, comma 5 L.R. 45/2012, artt. 20 e 21 R.D. 1126/26

1. Prima di dare inizio ai lavori di taglio e successiva trasformazione, il proponente dovrà versare a favore della Regione Calabria – Servizio Tesoreria Vincolo Idrogeologico l'importo di euro 20.932,14 (diconsi euroventimilanovecentotrentadue/14) corrispondente alla spesa necessaria da sostenere per la realizzazione di una superficie complessiva di ha 02.31.66 di rimboschimento compensativo e delle successive cure colturali per tre anni, da presentare alla competente UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo Ufficio di Cosenza, unitamente alla dichiarazione di inizio delle operazioni di taglio e trasformazione (nota prot.SIAR N. 545320 del 17/12/2021);
2. Prima di dare inizio ai lavori di trasformazione, l'area oggetto di intervento, meglio individuata nella cartografia allegata alla tavola "**Elaborati Grafici (Inquadramento su CTR, Inquadramento su IGM, Area di Intervento su catastale, Area di Intervento su Ortofoto)**", dovrà essere picchettata mediante l'ausilio di picchetti in legno, con vincolo di non rimuovere gli stessi, tanto al fine di facilitare l'attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte al controllo in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite e all'osservanza delle vigenti norme in materia forestale ambientale, paesaggistica e urbanistica;
3. Nella fase esecutiva dovranno essere osservate modalità di esecuzione dei lavori idonee ad evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque:
 - Intervenendo con opere di salvaguardia preventiva ed osservando che eventuali tagli artificiali dei terreni da eseguire nel rispetto dei lineamenti morfologici naturali siano accompagnati da adeguate opere di sostegno opportunamente dimensionate e drenate e la loro stabilità dovrà essere garantita nel tempo per evitare qualsiasi turbamento all'assetto idrogeomorfologico. Al termine dei lavori, qualora le condizioni orografiche lo consentano, la sistemazione del terreno smosso, delle scarpate e dei terrapieni dovrà avvenire mediante la realizzazione di idonee opere di ingegneria naturalistica.
 - Con interventi di natura idraulica atti a garantire l'allontanamento delle acque di ruscellamento di infiltrazione e di scorrimento sotterraneo da tutta l'area di progetto che devono essere incanalate in apposite condotte ed accompagnate fino agli impluvi nel rispetto delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. nonché con la realizzazione di tutte le opportune opere accessorie atte ad eliminare qualsiasi interazione negativa del sistema opera-terreno;

4. Possibili accumulazioni temporanee di materiale di risulta dovranno essere stoccate in aree prive di vegetazione, rispettando distanze di assoluta sicurezza da incisioni fluviali, orli di terrazzi, eventuali cigli di distacco e dai confini di aree instabili, in dissesto o in erosione. Lo stesso materiale, qualora non susseguentemente utilizzato, dovrà essere conferito in discarica autorizzata in conformità con le vigenti norme;
5. Nell'esecuzione degli interventi dovrà essere garantita tra l'altro la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti e deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto degli interventi nonché danni a persone od a cose, dei quali la ditta concessionaria resterà comunque responsabile, tenendo sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi, altresì devono essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro;
6. Nella fase esecutiva dovranno essere poste in essere tutte le raccomandazioni e prescrizioni fornite e/o desumibili dalla Relazione Geologica, redatta dal Geologo Dott. Andrea Pellicori iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al N. 1112, costitutiva del progetto segnato a margine;
7. E' fatto assoluto divieto di arrecare danno al soprassuolo di specie arboree di origine forestale, alle ceppaie e alla rinnovazione naturale del bosco, presente nell'intorno dell'area interessata da intervento, tutelato ai sensi del R.D. 3267/23, dal D. Lgs. 42/04, dal D. Lgs. 227/2001, dalla Legge Regionale 45/2012, nonché dalle vigenti PMPF. In vero, è consentita, così come stabilito all'art. 4, comma 5, l'asportazione e l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente nell'area oggetto di trasformazione raffigurata nella Tavola di progetto allegata, "Elaborati Grafici (Inquadramento su CTR, Inquadramento su IGM, Area di Intervento su catastale, Area di Intervento su Ortofoto)";
8. Al fine di garantire condizioni di assoluta sicurezza, posto che il lotto interessato dall'intervento di nuova costruzione è collocato in un'area di interesse forestale e ambientale, in considerazione, altresì, delle dimensioni del fabbricato da realizzare e della tipologia costruttiva prescelta, deve essere valutata l'opportunità di porre in essere, salvato quanto disposto a riguardo dall'art.16 delle PMPF, tutte le misure connesse alla previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza nonché approntati dispositivi funzionali atti a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
9. Nell'esecuzione degli interventi deve essere inoltre adottata ogni cautela atta ad evitare danni a persone od a cose, dei quali il concessionario resterà comunque responsabile tenendo altresì sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;
10. Pena revoca della validità del presente Decreto di Concessione Nulla-Osta accordato, il proponente, destinatario di provvedimento, è vincolato a versare a favore della Regione Calabria e, prima di dare inizio ai lavori di taglio e successiva trasformazione, l'importo corrispondente alla spesa necessaria e da sostenere per la realizzazione di m² 23.166 di rimboschimento compensativo e delle successive cure colturali per tre anni, stabilita, secondo il calcolo scaturito dall'Elaborato "Computo metrico", presentato ad integrazione e completamento dell'istanza di autorizzazione, la cui quietanza dovrà essere inoltrata alla competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, unitamente alla Dichiarazione di Inizio delle operazioni di taglio e trasformazione;
11. Il Decreto di Concessione Nulla Osta corredato degli elaborati tecnici visti nonché di ogni altro titolo abilitativo dovrà essere custodito sui luoghi dei lavori dal soggetto autorizzato a eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità preposte in caso di controlli;
12. Ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Decreto Nulla-Osta concesso;

13. L'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D. 3267/23;
14. Resta fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso di verificato danni, ai sensi dell'art. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

C) Autorizzazione per l'apertura di una nuova cava, rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 40/2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria", di cui al DDG n. 11367 del 28/09/2022 e n. 13195 DEL 26/10/2022 del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria, Settore Attività Estrattive

1. dovranno essere ottemperate le prescrizioni riportate nel parere favorevole con prescrizioni di VIA rilasciato dalla Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) e nei pareri/autorizzazioni rilasciati nella conferenza di servizi;
2. la coltivazione della cava dovrà avvenire secondo i principi stabiliti dalla L.R. n. 40/2009 e R.R. 3/2011;
3. dovrà essere trasmessa alle autorità competenti la denuncia dei lavori ai sensi dell'art.28 del DPR 128/1959, nominando un Direttore Responsabile in possesso dei requisiti di legge;
4. dovrà essere trasmessa all'autorità di vigilanza, prima dell'inizio delle attività, il "Documento di Sicurezza e Salute".

**Verbale della Conferenza di Servizi
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)****Verbale della seduta n° 3**

Conferenza di servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Progetto: "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi" nel Comune di Torano Castello (CS).

Proponente: Vitaro Salvatore, via Boccalupo n. 11 Comune di Luzzi (CS).

In data 3 del mese di febbraio dell'anno 2022 alle ore 10:30, si svolge la terza seduta della Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, convocata con nota prot. n. del 20313 18/01/2022.

Sono stati convocati per la seduta della conferenza:

- 1) Comune di Torano Castello (CS);
- 2) Regione Calabria - UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del suolo;
- 3) Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive - Settore n. 5 - O.R.A.E.;
- 4) Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura;
- 5) Provincia di Cosenza;
- 6) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza
- 7) ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- 8) ASP Cosenza;
- 9) Struttura Tecnica di Valutazione (STV).

Premesso:

- che la disciplina relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è disciplinata dall'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dal D.Lgs. n.104/2017;
- che l'Autorità Competente, ai fini del rilascio Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, convoca apposita "conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e art. 14-quater della legge 7 Agosto 1990, n. 241, s.m.i., alla quale invita gli Enti interessati al rilascio dei pareri di competenza;
- che con nota assunta al prot. SIAR n. 270127 del 22/07/2019, la ditta Vitaro Salvatore, con sede in via Boccalupo n. 11 del Comune di Luzzi (CS), ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in merito al progetto per l'attività di "coltivazione di una cava di inerti sabbiosi nel Comune di Torano Castello (CS)";
- vista la comunicazione di avvio del procedimento e le pubblicazioni di legge eseguite;
- tenuto conto che lo scrivente ufficio è titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- valutata la complessità della determinazione da assumere;
- considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri, nulla osta/atti di assenso, comunque denominati, competenza degli enti in indirizzo.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi apre la seduta alle ore 10,45.

Il Presidente e il Segretario sono:

- Dott. Antonio Larosa (funzionario - presidente).
- Dott. Paolo Cappadona (funzionario - segretario)

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

"Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi" nel Comune di Torano Castello (CS).
P.A.U.R. - Terza seduta Conferenza dei servizi

Per gli Enti convocati, sono presenti:

1. Vitaro Domenico (delegato proponente);
2. Geom. Fabrizio Palermo (progettista).

Per la STV è presente il dott. Paolo Cappadona;

Sono assenti tutti i rappresentanti degli Enti convocati:

- 1) Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive - Settore n. 5 - O.R.A.E.;
- 2) ARPACal – Dipartimento di Cosenza;
- 3) Comune di Torano Castello (CS);
- 4) Regione Calabria - Dipartimento Presidenza UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del suolo;
- 5) Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura;
- 6) Provincia di Cosenza;
- 7) Regione Calabria – Dipartimento Ambiente – UOT;
- 8) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza;
- 9) ASP Cosenza.

Il Presidente riepiloga l'iter dello svolgimento della prima seduta di CdS svolta in data 17/09/2020, nel corso della quale è stato dato atto delle seguenti note:

- 1) ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Suolo e rifiuti, nota prot. 32473 del 16/09/2020 (acquisita al prot./SIAR n. 297175/SIAR del 17/09/2020) - richiesta integrazione documentale;
- 2) Regione Calabria – Dipartimento Presidenza UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del suolo, nota prot. n. 296216 del 16/09/2020 – comunicazione;
- 3) Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive - Settore n. 5 - O.R.A.E. richiesta approfondimenti tecnici.

Sulla base dell'esito della prima conferenza di servizi la ditta con nota acquisita agli atti con prot n. 323152 del 19/07/2021 ha trasmesso le integrazioni documentali per come richiesto dagli Enti nel corso della prima seduta; è stata poi indetta la seconda seduta di Cds svoltasi in data 25/11/2021.

Si passa al riepilogo dell'iter di svolgimento della seconda seduta di cdS svolta in data 25/11/2021 nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note:

- 1) ARPACal, nota pec 24/11/2021, acquisita con prot. n. 510301 del 25/11/2021, dichiara di aver ricevuto le integrazioni documentali richieste e si rinvia il rilascio del parere di competenza;
- 2) Provincia di Cosenza Settore Ambiente nota pec del 24/11/2021 riportante in allegato la nota prot. n. 36499 del 28/10/2021, con la quale si evidenzia che la ditta non ha trasmesso le integrazioni precedentemente richieste;
- 3) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza nota pec del 12/11/2021 acquisita con prot. n. n. 497249 del 17/11/2021 richiesta comunicazione indizione della CdS;
- 4) Dipartimento Agricoltura UOA Politiche della Montagna – Foreste Forestazione e Difesa Suolo nota prot. n. 220622 del 14/05/2021, dichiarazione Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- 5) Provincia di Cosenza Settore Pianificazione Territoriale nota prot. n. 36298 del 27/10/2021 comunicazione di non competenza in relazione agli aspetti paesaggistici;
- 6) Comune di Torano Castello (CS) – Ufficio Tecnico Servizio Edilizia ed Urbanistica, nota prot. n. 11770 del 24/11/2021 parere preventivo favorevole ai fini urbanistici.

Dopo aver riassunto l'esito delle due sedute di conferenza di servizi, si prosegue con l'aggiornamento dei lavori della seduta odierna. Nell'ambito della presente seduta vengono letti i seguenti pareri/note:

- ditta - nota pec del 15/12/2021 - integrazioni documentali (Planimetria Particolareggiata; Particolare Piazzale; Integrazione Provincia; Particolare costruttivo piazzale; Verifica di Stabilità 12/2021);
- ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza nota prot. n. 41361 del 16/12/2021, acquisita con prot. n. n. 544159 del 17/12/202 - parere favorevole;

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

“Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi” nel Comune di Torano Castello (CS)”.
P.A.U.R. Terza seduta Conferenza dei servizi

- Regione Calabria Dipartimento UOA Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, trasmissione DDG n. 13171 del 17/12/2021 "rilascio autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici per le azioni previste dal progetto" - coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello località Peritano"; il provvedimento riporta la prescrizione che la ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà versare alla Regione Calabria l'importo di euro 20.932,14 quale spesa necessaria per la realizzazione di una superficie complessiva di ettari 02.31.66 di rimboschimento compensativo e delle successive cure colturali per tre anni.
- 1) Provincia di Cosenza Settore Ambiente, prot. n. 220002288 del 25/01/2022, acquisito con nota prot. n. 52978 del 3/02/2022, parere di non competenza;
- 2) Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico ORAE segreteria tecnica, nota prot. 49793 del 2/02/2022, Nulla Osta all'approvazione conclusiva del progetto "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi" nel Comune di Torano Castello (CS);
- 3) STV - il dott. Cappadona espone il parere favorevole con prescrizioni in merito al giudizio di compatibilità ambientale per il progetto "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi" nel Comune di Torano Castello (CS), espresso nella seduta del 01/02/2022 protocollo n. 50581 del 2/02/2022.

In merito al vincolo sugli Usi Civici, la CdS prende atto che la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, con DDG n. 14063 del 14/11/2019 – "Verifica sussistenza gravame civico su porzione di terreno ubicate nel Comune di Torano Castello (CS) – particelle n. 8 e n. 132 del foglio di mappa 31 e particelle n. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33.....", ha dichiarato che le predette particelle non risultano gravate da diritti di uso civico.

La Conferenza dei Servizi prende atto dei pareri/N.O. acquisiti per come di seguito indicato:

1. Comune di Torano Castello (CS) – Ufficio Tecnico Servizio Edilizia ed Urbanistica - **parere preventivo favorevole ai fini urbanistici;**
2. Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" - Settore n. 13 – **O.R.A.E.**, competente in materia di Attività Estrattive – **Nulla Osta;**
3. ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza con nota prot. n. 41361 del 16/12/2021, acquisita con nota prot. n. N. 544159 del 17/12/202 - **parere favorevole;**
4. Regione Calabria - Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", Settore 1 USI CIVICI – **ASSENZA USI CIVICI;**
5. **Parere favorevole di compatibilità ambientale** espresso dalla STV.

Richiamata la disciplina relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dal D.Lgs. 104/2017;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri, nulla osta/atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti convocati; considerati i pareri pervenuti e quelli acquisiti in applicazione del silenzio assenso di cui all'art 14ter, co 7 L. 241/1990, nonché di tutte le risultanze del procedimento, **la conferenza si esprime favorevolmente per l'approvazione del progetto per la "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi" nel Comune di Torano Castello (CS)** – proposto dalla ditta Vitaro Salvatore con sede in via Boccalupo n. 11 Comune di Luzzi (CS).

Il Presidente dispone altresì che tutti gli atti della Conferenza vengano trasmessi alla Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori culturali – Osservatorio Regionale Attività Estrattive (O.R.A.E.), al fine di avviare l'iter previsto dall'Art. 26 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii.

La suddetta normativa prevede che, in assenza del PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive), l'apertura e/o ampliamento di nuove cave può essere autorizzato previo parere vincolante delle Commissioni Consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente, sulla base delle risultanze di specifica Conferenza di servizi. Pertanto il Decreto finale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) sarà assunto solo al termine del suddetto iter amministrativo.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori della conferenza, disponendo la trasmissione del presente verbale a tutti gli Enti convocati.

La C.S.

Il Segretario della Conferenza dei Servizi
Dott. Paolo Cappadona
f.to digitalmente

Il Presidente
Dott. Antonio Larosa
f.to digitalmente

STV – Dott. Paolo Cappadona – f.to digitalmente

Ditta Vitaro Domenico (delegato proponente) - f.to digitalmente
Geom. Fabrizio Palermo (progettista) - f.to digitalmente



COMUNE DI TORANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Ufficio Tecnico

Servizio Edilizia ed Urbanistica

Via G. Marconi 122, 87010 0984/504007 0984/504347/504875

C.F. 80005730785 P.I. 01165330786

E-mail urbanistica@comune.toranocastello.cs.it

Sito: www.comune.toranocastello.cs.it



Comune di
Torano Castello

Prot.N. 0011770 del 24/11/2021 - P
Cat. Cla. III. TECNICO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata in data 09/11/2021, Prot. n° 11049, dal Sig. Vitaro Salvatore, nato a Lattarico (Cs) il 21/01/1952, nella qualità di affittuario di un terreno sito in Torano Castello alla località Peritano, censita nel N.C.T. al foglio n.ro 31 mappali 8 e 132 e foglio n.ro 33 mappali 5,46,69 e 132.

con la quale **Chiede** il rilascio del parere preventivo ai fini urbanistici circa la fattibilità per l'intervento di "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi";

- **Visti** gli elaborati del Programma di Fabbricazione vigente, definitivamente approvato con Delibera del Commissario ad Acta n.01 in data 27/01/1993, vistata dal Co.Re.Co. di Cosenza nella seduta n.814 del 16/02/1993;
- **Vista** la Variante al Programma di Fabbricazione (*nuova Perimetrazione del Centro Storico*); adottata con delibera del Consiglio Comunale n.13 in data 14/04/2002, ed approvata con Decreto del Dirigente Regione Calabria n.5058 del 17/04/2003;
- **Visti** gli Atti d'Ufficio;

Constatato che l'area interessata ricade in "**Zona Agricola E**" sulla quale insiste il **Vincolo Idrogeologico e Forestale** "Aree vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267. In tali zone, prima di eseguire qualsiasi opera, deve essere presentata richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere presso gli Enti preposti a norma dell'art.14 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria (*norme regionali di salvaguardia-vincolo idrogeologico e tagli boschivi*) per come prescritto dall'art.20 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126 e s.m.i."

ESPRIME

Parere preventivo **favorevole** ai fini urbanistici relativo alla richiesta di "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi", alla località Peritano, censita nel N.C.T. al foglio n.ro 31 mappali 8 e 132 e foglio n.ro 33 mappali 5,46,69 e 132.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 1 - AA.GG.,GIUR ECON -CONTR, ENTI STRUM BONIF, REGOL, USI
CIV, PATRIM FAUNIS, CACCIA-S.I. CONTR PSR 14/20 (ARA)**

Assunto il 11/11/2019

Numero Registro Dipartimento: 1094

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 14063 del 14/11/2019

**OGGETTO: VERIFICA SUSSISTENZA GRAVAME CIVICO SU PORZIONI DI TERRENO
UBICATE NEL COMUNE DI TORANO CASTELLO (CS) - (PARTT. N. 8 E N. 132 DEL FOGLIO N.
31 DI MAPPA E PARTT. N. 5, N. 46 E N. 132 EX N. 8 DEL FOGLIO N. 33 DI MAPPA).
RICHIEDENTE: VITARO SALVATORE - PRESA D'ATTO ESITO OPERAZIONE DI
RICOGNIZIONE DIRITTI DI USO CIVICO..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L. R. del 13/5/96 n° 7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 2661 del 21/06/1999 recante: "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n° 7/96 e dal Decreto Legislativo n° 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;

VISTA la D.G.R. n° 19 del 05/02/2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n° 541 del 16/12/2015 avente ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa del G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n° 428 del 20/11/2013";

Vista la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto: D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 "Approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale – revoca della struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n° 428 del 20/11/2013" – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle fasce di rischio;

VISTO il D.D.G. n. 6560 del 31/05/2019 con la quale alla Dott.ssa Maria Rosa Nasso è stato conferito l'incarico di Dirigente Reggente del Settore n. 1 "Affari Generali, Giuridici ed Economici – Controlli, Regolamenti, usi Civici;

Vista la nota prot. n. 232806 del 20/06/2019 con la quale il Direttore Generale Reggente ha conferito al funzionario Dott. Agronomo Fortunato Micalizzi, l'incarico di Responsabile del Procedimento Ufficio Usi Civici;

VISTA la legge regionale del 21/08/2007, n° 18 e successive modifiche ed integrazioni che, nel dettare norme in materia di usi civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 14, primo comma della L.R. n° 18/2007, le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono state conferite ai Comuni;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 25, al momento di entrata in vigore della legge regionale, sono cessate di diritto le competenze esercitate dalla Regione, mentre, in via transitoria, i procedimenti amministrativi instaurati su istanza di parte privata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione Regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni;

CONSIDERATO che l'art. 6 della succitata legge regionale, in conformità alle disposizioni di principio contenute negli artt. 36 e 50 dello statuto regionale, riserva alla competenza della Giunta Regionale le sole funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e che, pertanto, le funzioni gestionali relative alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2007, devono essere ricondotte alla sfera di competenza dirigenziale, previo atto di indirizzo della Giunta;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 1081 del 23/12/08 con la quale è stato approvato apposito atto di indirizzo al fine della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/07;

CHE il predetto atto di indirizzo demanda al Dipartimento n°6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione" ora Dipartimento n° 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari la verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità di cui alla legge regionale 18/07 nonché la verifica delle condizioni di merito per l'accoglimento delle istanze private, in esito all'istruttoria del perito istruttore demaniale;

VISTO il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 - Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTA la L. 16 giugno 1927, n. 1766 recante: "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751" (2) (3).

VISTO il R.D. 26/02/1928 n° 332 Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel regno;

VISTO il D.P.R. 15/01/1972 n° 11 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n° 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

VISTA la L. R. n. 18/2007 "Norme in materia di usi civici";

CONSIDERATO che la il Sig. Vitaro Salvatore C.F. VTRSVT52A21E475F, con nota del 2/01/2019 acquisita al protocollo Dipartimentale con n. 20725 del 18/01/2019, ha richiesto l'accertamento demaniale circa l'esistenza del gravame civico su porzioni di terreno identificate catastalmente con le particelle n. 8 e n. 132 del foglio n. 31 di mappa e le particelle n. 5, n. 46 e n. 132 ex n. 8 del foglio n. 33 di mappa del Comune di Torano Castello (CS);

VISTA la delibera di giunta n. 923 del 11/03/1998, con la quale veniva nominato Perito Istruttore Demaniale per il Comune di Torano Castello (CS) il Dr. Agronomo Antonio Noto;

VISTA la relazione redatta dal Dr. Agronomo Antonio Noto datata 22/08/2019 ed acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. 302642 del 02/09/2019 per la verifica di sussistenza gravame civico delle particelle n. 8 e n. 132 del foglio n. 31 di mappa e le particelle n. 5, n. 46 e n. 132 ex n. 8 del foglio n. 33 di mappa del Comune di Torano Castello (CS) che, sulla base delle ricerche e degli studi effettuati, ha accertato che le suddette particelle **non sono gravate da Uso Civico**;

CONSIDERATO che le note specifiche insieme alla relazione tecnica riguardanti le eseguite operazioni di verifica sussistenza usi civici (avviso generale, bando pubblico, avvisi individuali e relazione PID con allegata proposta di liquidazione), trasmesse con nota prot. n. 325249 del 19/09/2019, sono state regolarmente pubblicate presso l'Albo Pretorio del Comune di Torano Castello (CS) dal 30/09/2019 al 30/10/2019 e restituite senza opposizioni e/o osservazioni a mezzo PEC il 31/10/2019 ed acquisita al protocollo Dipartimentale con n. 379919 del 04/11/2019;

RITENUTO altresì di dover prendere atto delle conclusioni riportate nella relazione prodotta dal PID Dr. Agronomo Antonio Noto, volte all'accertamento del gravame dell'uso civico su porzioni di terreno identificate catastalmente con le particelle n. 8 e n. 132 del foglio n. 31 di mappa e le particelle n. 5, n. 46 e n. 132 ex n. 8 del foglio n. 33 di mappa del Comune di Torano Castello (CS), da cui emerge che le predette particelle **non risultano gravate da diritti di uso civico**;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Ufficio Usi Civici, Dott. Agronomo Fortunato Micalizzi;

PRESO ATTO che il presente decreto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale o pluriennale della Regione.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente provvedimento:

- di prendere atto della relazione di accertamento prodotta dal PID Dr. Agronomo Antonio Noto, dalla quale emerge che le particelle n. 8 e n. 132 del foglio n. 31 di mappa e le particelle n. 5, n. 46 e n. 132 ex n. 8 del foglio n. 33 di mappa del Comune di Torano Castello (CS), **non risultano gravate da diritti di uso civico**;
- di prendere atto che gli atti consequenziali alle predette operazioni di accertamento, sono stati regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Torano Castello (CS);
- di demandare al Comune di Torano Castello (CS) gli adempimenti consequenziali per come stabilito dall'art. 15 della L.R. 18/2007;
- di disporre che il presente provvedimento sia notificato agli interessati;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della L. R. n. 11 del 6 Aprile 2011.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MICALIZZI FORTUNATO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

NASSO MARIA ROSA
(con firma digitale)



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA

Spett. le REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Progetto: Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS) Proponente: Vitaro Salvatore -Impresa Individuale- Via Bocca Lupo Luzzi (Cs). **Parere ARPACAL.**


In riferimento al procedimento del PAUR dell'impianto in oggetto, a seguito di disamina della nota integrativa trasmessa dal proponente (acquisita al ns. prot. n. 39309 del 24/11/2021) questo Dipartimento comunica quanto pronunciato dal Servizio Suolo e Rifiuti.

"Dalla documentazione agli atti, integrata dalla documentazione pervenuta a questo Servizio in data 24.11.2021 con protocollo n. 39309, con particolare riferimento all'Elaborato "Relazione sui chiarimenti richiesti dall'Arpacal", si ritiene che le esplicitazioni presentate, da intendersi come integrazione, sostituzione ed annullamento dei relativi contenuti degli elaborati presentati precedentemente, possono considerarsi soddisfacenti delle richieste presentate da questo Servizio. Pertanto, si accolgono le integrazioni presentate e si esprime parere favorevole."

Per il Servizio Suolo e Rifiuti
f.to CTP Geol. Dott. Gaetano Osso

Il funzionario incaricato

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO



Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali

Osservatorio Regionale Attività Estrattive
Segreteria Tecnica

Al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore 2
"Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo
Sostenibile"
SEDE
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it


OGGETTO: Progetto di Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS).

Art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e smi - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Ditta Vitaro Salvatore Impresa individuale – Via Boccalupo n. 11 - Luzzi (CS).

PREMESSO CHE

- la Ditta individuale Vitaro Salvatore, con nota assunta agli atti al prot. n. 270127 del 22.07.2019, ha presentato richiesta per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al progetto indicato in oggetto;
- catastalmente, l'area estrattiva interessa le particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31 e le particelle nn. 5, 8, 46 e 69 del foglio di mappa n. 33 del Comune di Torano Castello;
- ai sensi della Legge Regionale n. 40/2009, per l'approvazione dell'intervento è necessario acquisire il cosiddetto "Parere dell'ORAE";
- con nota prot. n. 283854 del 02.08.2019 il Settore Valutazioni Ambientali dell'allora Dipartimento Ambiente e Territorio ha avviato la procedura relativa al rilascio del PAUR;
- la Segreteria Tecnica dell'ORAE ha esaminato, all'interno di un precedente procedimento promosso sempre dal Settore Valutazioni Ambientali, il progetto rilevando notevoli carenze progettuali, richiedendo con nota n. 116164 del 20.03.2019 la rimodulazione del progetto;
- a seguito dell'avvio del procedimento il Settore Valutazioni Ambientali ha indetto non nota del 3.09.2020, prot. n. 279739, conferenza di servizi per il rilascio del PAUR, fissando per il giorno 17.09.2020 la prima riunione;
- la Segreteria Tecnica ha esaminato il nuovo progetto, e partecipando alla su indicata conferenza di Servizi ha chiesto integrazioni;
- nella seduta del 25.11.2021, il Settore Attività Estrattive ha richiesto ulteriori approfondimenti e rimodulazione progettuale in relazione a delle incongruenze rilevate sugli elaborati e sui calcoli della verifica di stabilità dei versanti;
- con nota del 18.01.2022, prot. n. 20313, il Settore Valutazioni Ambientali ha convocato conferenza di Servizi per il giorno 03.02.2022, comunicando che nel frattempo la ditta aveva trasmesso le integrazioni documentali richieste con per del 15.12.2021;
- le stesse sono state valutate positivamente dalla Segreteria Tecnica dell'ORAE.



Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali

Osservatorio Regionale Attività Estrattive
Segreteria Tecnica

VISTO il progetto a firma dei tecnici progettisti geom. Fabrizio Palermo e geol. Andrea Pellicori;
VISTA la Legge regionale n. 40 del 05/11/2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 05/05/2011 e ss.mm.ii. di attuazione alla L.R. 40/2009;
VISTO l'Allegato D "Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente";

CONSIDERATO CHE

- la Segreteria Tecnica dell'ORAE ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa per il progetto in oggetto;
- non è stato possibile sottoporre il progetto all'esame del Comitato Tecnico dell'ORAE in quanto, per impedimenti di varia natura, non si è potuto riunire in data utile e che, per scadenza del mandato, lo stesso non è più in carica a partire dal mese di dicembre 2020;
- il progetto, anche con le modifiche apportate durante la Conferenza di Servizi, è sufficientemente conforme ai contenuti dell'Allegato D del Regolamento Regionale 3/2011;
- con Delibera n. 16 del 30.11.2016, il Consiglio Comunale ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, l'interesse pubblico;
- questa attività estrattiva potrebbe contribuire significativamente al fabbisogno di materiali inerti da utilizzare anche per la realizzazione di future importanti opere infrastrutturali, potendo così incidere anche dal punto di vista occupazionale, economico e sociale, in considerazione che nel territorio interessato, media valle del Crati, vi è una carenza di attività estrattive autorizzate.

Tutto ciò premesso, nulla osta all'approvazione conclusiva del progetto di "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS)", presentato dalla impresa individuale Vitaro Salvatore, con sede in via Boccalupo n. 11 del Comune di Luzzi (CS).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, l'attività di coltivazione della cava dovrà essere accordata dalla Regione Calabria tramite apposito atto autorizzativo.

A conclusione del procedimento per il rilascio del PAUR dovrà essere trasmessa la documentazione finale approvata, in formato digitale e firmata digitalmente.

LA SEGRETERIA TECNICA ORAE —
geol. Sergio
avv. Ilario
geol. Domenico A



Prot. n. 220002288

Cosenza, 25/01/2022

Spett. Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore Valutazioni Ambientali
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Art. 27 bis D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. "Progetto coltivazione di una cava a cielo di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS)". Proponente: Vitaro Salvatore Impresa Individuale - Via Boccalupo - 87040 - Luzzi (CS). Conferenza dei Servizi del 03/02/2022. Parere di Competenza.

Con riferimento ai lavori della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, protocollo generale SIAR n. 20313 del 18/01/2022, facendo seguito alla nota di Questo Settore di prot. n. 36499 del 28/10/2021, avuto riguardo delle integrazioni trasmesse dalla ditta, a mezzo pec, acquisite al protocollo dell'Ente con n. 210042456 del 16/12/2021, si comunica quanto qui di seguito rappresentato.

Dall'esame degli elaborati, allegati alla nota integrativa, si è rileva che:

- ✓ relativamente "all'area industriale identificata nella planimetria particolareggiata e quella del particolare piazzale come piazzale per lavaggio ruote, rifornimento ai mezzi di cantiere e piazzale di sosta e movimentazione ...", le acque meteoriche industriali del piazzale "saranno raccolte in apposite griglie e convogliate in una vasca a tenuta stagna per essere successivamente smaltite come rifiuto liquido ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e smi. ";
- ✓ per quanto attiene alla gestione dei cumuli di materiale di scotico, si indica che essi "... saranno coperti con un telo impermeabile per evitare il dilavamento dello stesso materiale a causa delle acque meteoriche".
- ✓ "Quanto riportato allo studio di impatto ambientale alla pagina 5, laddove si legge "sistema di by pass" è un refuso di stampa."

Tanto riportato, si esprime per quanto di competenza, con riferimento alla parte III del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii., che non vi siano fattispecie riconducibili alle specifiche competenze in capo a questo Settore della Provincia avuto riguardo che non si ravvede la formazione di scarichi per come definiti dall'art. 74, c. 1, lett. ff) del TUA, pertanto nessun parere di merito deve essere reso da questo Settore dell'Ente.



PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Piazza XV Marzo n. 5 - Palazzo del Governo - 87100 Cosenza

Prot.n° 36298

Cosenza li 27 OTT. 2021

OGGETTO: Art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.**

Progetto: "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS)".

Proponente: Vitaro Salvatore Impresa Individuale - Via Boccalupo - 87040 Luzzi (CS).

Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14ter Legge n.241/1990 ss.mm.ii. - Conferenza decisoria - In forma simultanea ed in modalità sincrona - 2° Seduta del 08.11.2021 -

- (Rif. Nota prot.n.432236 del 08.10.2021)

COMUNICAZIONI

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente Territorio
Settore Valutazione Ambientali
Cittadella Regionale
Località Germaneto
CATANZARO

PEC: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e, p.c.

ALLA

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Province di
Cosenza - Catanzaro - Crotona
87100 **COSENZA**

PEC: mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it

ALLA DITTA

VITARO SALVATORE
Via Boccalupo
LUZZI (CS)

PEC: inertivitarosrlsl@pec.it

In riferimento alla Conferenza dei Servizi di cui in oggetto (Rif. Nota prot.n.432236 del 08.10.2021), relativa all'intervento denominato: art. 27 bis - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Progetto: "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS)", nel Comune di Torano Castello (CS), si comunica quanto segue.

Premesso che:

- Nella documentazione trasmessa con PEC del 08.10.2021 trasmessa da codesto Dipartimento Regionale, è presente l'attestazione resa dal Comune di Torano Castello (prot.n. 4721 del 27.09.2016), nella quale risulta specificato che l'area interessata dal progetto, non è gravata da vincoli ambientali tutori di cui all'art.136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Per quanto su premesso, quest'Ufficio, titolare della Delega da parte della Regione Calabria (art. 61 c.3 L.R. n.19/2002 e ss.mm.ii.) al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del D.lgs. 42/04 e ss.mm.ii., dichiara di non avere competenze sul progetto in questione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO U.O.A. Politiche della Montagna,
Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi
Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

Burc n. 296 del 23 Dicembre 2022



Regione Calabria
Aoo REGCAL PARTE II
Prot. N. 545320 del 17/12/2021

Comune di Torano Castello
Ufficio Amministrativo – Albo Pretorio
protocollo.toranocastello@pec.it

Regione Calabria
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Settore 4
Economia Circolare – Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile
Cittadella Regionale – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro [CZ]
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Comune di Torano Castello
Servizio Edilizia ed Urbanistica
protocollo.toranocastello@pec.it

Sig. Vitaro Salvatore
[Proponente, Affittuario]
inertvitarosrls@pec.it

Geom. Palermo Fabrizio
[Progettista e Direttore dei Lavori]
fabrizio.palermo@geopec.it

Geol. Dott. Pellicori Andrea
andrapellicori@pec.it

Dott. Agr. Elia Folino Gallo
e.folino_gallo@conafpec.it

Stazione Carabinieri Forestale di Cerzeto
fcs42752@pec.carabinieri.it

Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza
fcs42746@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Procedimento Protocollo Generale SIAR N. 281955 del 04.09.2020 [Integrazioni Protocollo Generale SIAR N. 296134 del 16.09.2020; Integrazioni Protocollo Generale SIAR N. 373616 del 16.11.2020; Integrazioni Protocollo Generale SIAR N. 373629 del 16.11.2020; Integrazioni Protocollo N. 218968 del 13/05/2021] □ Art. 27 bis D.lgs.152/2006 e smi- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Progetto: "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello" □ **Avviso di indizione e convocazione di conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 ter legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Conferenza decisoria – In forma simultanea ed in modalità sincrona** □ Amministrazione procedente: Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente già Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore Valutazioni Ambientali – Viale Europa Cittadella Regionale Località Germaneto – 88100 Catanzaro [CZ] □ Proponente: **Vitaro Salvatore** Impresa individuale – C.da Boccalupo, 11 - 87040 Luzzi [CS] □ **NOTIFICA DECRETO DIRIGENTE DELL'U.O.A. CONCESSIONE NULLA OSTA DI COMPETENZA [ai sensi art. 59 bis PMPF].**

Si trasmette, in allegato, il Decreto avente ad oggetto il procedimento in epigrafe, emanato da questo Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo assunto il 22/11/2021 Numero Registro Dipartimento: 79 "Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" N. 13171 del 17/12/2021, munito degli elaborati tecnici progettuali approvati, significando che gli stessi dovranno essere custoditi sui luoghi dei lavori, per esibirli all'autorità preposta, in caso di controlli.

Avverte che Il proponente destinatario di provvedimento, è vincolato a versare a favore della Regione Calabria – Servizio Tesoreria Vincolo Idrogeologico cod. **IBAN: IT22J0760104400000015695885**, prima di dare inizio ai lavori di taglio e successiva trasformazione, l'importo di **€ 20.932,14** corrispondente alla spesa necessaria da sostenere per la realizzazione di **una superficie complessiva di Ha 02.31.66** di rimboscimento compensativo e delle successive cure colturali per tre anni, da presentare alla competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, unitamente alla Dichiarazione di Inizio delle operazioni di taglio e trasformazione.

Copia del medesimo provvedimento viene altresì inviata al Comune in indirizzo che avrà cura di pubblicarlo per 15 giorni consecutivi al proprio Albo Pretorio e, per quanto di competenza, ai destinatari interessati, che leggono per conoscenza.

Ref. Dott. Salvatore Bianco

mento

In



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE, DIFESA
DEL SUOLO
SETTORE 1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI
SISTEMI FORESTALI E STRUTTURALI E STRUTTURA INCARICATA DEI
CONTROLLI PSR 2014/2020**

Assunto il 22/11/2021

Numero Registro Dipartimento: 79

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 13171 del 17/12/2021

**OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE NEI RIGUARDI FORESTALI E IDROGEOLOGICI
PER LE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI INERTI
SABBIOSI IN AGRO DEL COMUNE DI TORANO CASTELLO" LOCALITÀ "PERITANO"
PROPONENTE: VITARO SALVATORE IMPRESA INDIVIDUALE.**

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati

della Regione Calabria.

Determ. n. 79 del 22/11/2021 pag. 2/2

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto,

- la legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni";
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante "Separazione delle attività amministrative in indirizzo e di controllo da quella di gestione", come modificato con D.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021 con la quale l'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo", al fine di assicurare l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali
- il DPGR n. 180 del 07/11/2021 recante Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3° ed è stato individuato quale Dirigente reggente dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo l'ing. Salvatore Siviglia;
- la D.G.R. n. 318 del 21/07/2021 con la quale l'Ing. Pietro Cerchiara è stato assegnato, ad interim, all'UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo";
- il D.D.G. n. 7951 del 02/08/2021 con il quale è stato conferito l'incarico all'Ing. Pietro Cerchiara di dirigente ad interim del Settore n. 1 "Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei Controlli Psr 2014/2020";

Visto,

- il R.D. 30/12/1923 n. 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n. 1126;
- la L.R. 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge 221/15 che pone in capo allo Sportello Unico la responsabilità del procedimento istruttorio relativo al rilascio di titolo abilitativo per interventi di trasformazione edilizia/urbanistica;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023";
- la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23,6,2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 -2023 (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23,6,2011, n. 118);

Considerato,

- che al suddetto Sportello Unico compete anche l'acquisizione di eventuali atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità;
- che in accordo con quanto statuito dalla Legge 221/15, si procede all'emissione del DECRETO di Nulla-Osta da notificare all'Amministrazione procedente Regione Calabria Dipartimento Tutela dell'Ambiente e allo Sportello Unico del Comune di Torano Castello (CS), che in coerenza con le recenti disposizioni normative, completino l'iter procedurale di propria competenza;

Premesso che in esito al procedimento di cui all'oggetto, pervenuto

- Con nota prot. n. 279739 del 03.09.2020 del Dipartimento Ambiente e Territorio Settore Valutazioni Ambientali della Regione Calabria rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 281955 del 04.09.2020 ed al Protocollo Comune SIAR N. 296134 del 16.09.2020 avente ad oggetto: Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello - Ditta Vitaro Salvatore Impresa individuale, è stato richiesto Nulla Osta allo scrivente ufficio;
- Con nota dello scrivente ufficio rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 296216 del 16.09.2020 sono stati chiesti elementi integrativi in riferimento alle note di cui sopra;
- Con nota del 22.10.2020, rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 373616 del 16.11.2020, il Sig. Vitaro Salvatore ha comunicato di "voler tenere in considerazione esclusivamente la procedura aperta con la Regione Calabria e non quella aperta con il Comune di Torano Castello (CS)";
- Con nota del 05.11.2020 del Sig. Vitaro Salvatore, rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 373629 del 16.11.2020, è stata trasmessa la documentazione integrativa: Documento di identità del proponente; Titolo di possesso (contratto di fitto); dichiarazione di consenso dei proprietari; CDU con vincoli tutori ed inibitori; Delibera di consiglio comunale per riconoscimento di interesse pubblico; Relazione tecnica agronomica; Computo metrico; Dichiarazione indisponibilità dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo; Elaborati grafici (Area di intervento su C.T.R., Area di intervento su I.G.M., Area di intervento su catastale, Area di intervento su ortofoto); Rilievo fotografico;
- Con nota dello scrivente ufficio rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 6816 del 11.01.2021 sono stati chiesti elementi integrativi in riferimento alla nota di cui sopra;
- Con nota del 25.01.2021 del Sig. Vitaro Salvatore, rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 27451 del 25.01.2021, è stata trasmessa, in triplice copia, la documentazione integrativa richiesta: Istanza mutamento di destinazione codice B01, Istanza autorizzazione movimenti terra superiori a 500 mc modello cod. B05, Lettera conferimento incarico, Dichiarazione congiunta proponente e tecnico, Visure catastali, Certificazione sostitutiva art. 15 Legge 12 Novembre 2011 n. 183, Mappa catastale, Relazione asseverazione, Planimetria con individuazione dei termini lapidei, Computo metrico aggiornato, Dichiarazione di indisponibilità terreni;
- Con nota del 13.05.2021 del Sig. Vitaro Salvatore, rubricata al Protocollo nr. 218968 del 13.05.2021, è stata trasmessa la documentazione integrativa consistente in: modello Codice B01 (in sostituzione di quello precedentemente inviato) computo metrico (in sostituzione di quelli precedentemente inviati);

il Responsabile del Procedimento per la gestione del vincolo idrogeologico e dei tagli boschivi, in data 11.06.201 rubricata al Protocollo nr. 266706, ha formulato motivato parere favorevole di competenza ai fini della concessione di DECRETO di NULLA – OSTA, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 59 bis delle PMPF per il «Mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coperti da boschi»;

- Che, nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni boscati in località "Peritano" del Comune di Torano Castello [CS], estesi Ha 07.88.57 (m² 78.857), ricadenti in Zona "E – Agricola" previste dal vigente strumento di pianificazione urbanistica, interclusa nei confini fisiografici e catastali delle particelle 8 - 132 ricadenti nel Foglio 31 e particelle 5 – 46 – 132 (ex 8) del Foglio 33, coperte da essenze arboree e arbustive di origine forestale costituente bosco, estese catastalmente Ha 07.88.57, meglio individuate nella Tavola di progetto allegata "Elaborati Grafici (Inquadramento su CTR, Inquadramento su IGM, Area di Intervento su catastale, Area di Intervento su Ortofoto) inerente la "Trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 14, comma1, lettera a. DGR 218 del 20/05/2011" [agli effetti del combinato disposto artt. 4, 7 e 14, comma 1, lettera a e comma 2, art. 59 bis PMPF, in vigore in Calabria e art. 21 R.D. 1126/26 art. 4, comma 5, Legge Regionale n. 45/2012] altresì all'esecuzione dei correlati movimenti di terra, pari a m³ 148.091, dichiarati e necessari [ai sensi del combinato disposto art. 14, comma 1, lettera a., comma 5, P.M.P.F., in vigore in Calabria e art. 20 R.D. 1126/26], dichiarati e necessari, per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio contemplati dal progetto di «Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello» e di cui agli elaborati, riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritti dal Geom. Fabrizio Palermo iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza al n. 2502, nella qualità di Progettista e Direttore dei Lavori; dal Geol. Dott. Andrea Pellicori iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al N. 1112; e, per la parte forestale, dal Dott. Agr. Elia Folino Gallo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 364
- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione siti in località "Peritano", ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Comune di Torano Castello [CS];
- Che, tanto l'istanza di autorizzazione, quanto gli elaborati progettuali, in formato cartaceo, sono stati regolarmente, pubblicati, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Torano Castello [CS], per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 17.05.2021 al 01.06.2021, e, che per come stabilito al comma 2 dell'art. 14, delle PMPF, la stessa è stata restituita alla U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, Ufficio di Cosenza, senza opposizioni e/o osservazioni, con nota Prot. 6008 del 09.06.2021- P, altresì ricevuta al Protocollo nr. 265537 in data 11.06.2021;

Visto

Il Decreto N. 10578 del 20/10/2021 con il quale è stato accertato l'importo complessivo relativo ai versamenti per diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e forestale;

Dato atto che i Professionisti, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25/2018 hanno prodotto le dichiarazioni sostitutive con le quali hanno attestato il pagamento per le prestazioni professionali effettuate.

Considerando,

- Che, per come disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, dall'art. 14 comma 5 e dall'art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, previa istruttoria favorevole del competente, Ufficio di Cosenza, sono autorizzati dal Settore Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del Suolo, Bonifica, oggi U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, ai sensi della D.G.R. n. 253 del 09/06/2021;
- Che, così come stabilito al comma 2. dell'art. 14 delle PMPF, nei casi di trasformazione del bosco, la stessa è condizionata alla realizzazione di rimboschimento con le modalità previste all' art. 7 di terreni nudi di superficie uguale a quelle da trasformare invero, che, qualora, il richiedente, non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, lo stesso, è obbligato al versamento, ai competenti uffici della Regione, di un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale, in vigore al momento della presentazione dell'istanza;
- Che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 delle PMPF, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco di altrettanta superficie boscata che verrebbe a ridursi per effetto della realizzazione di opere costruttive, il proponente ha presentato specifico elaborato tecnico, incluso nel medesimo Allegato 1, costituente parte integrante del presente provvedimento, sviluppato e sottoscritto dal Dott. Agr. Elia Folino Gallo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 364 all'uopo incaricato dello svolgimento degli elaborati relativi al "Progetto di Rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 7 comma 7 PMPF- Trasformazione e reimpianto di bosco per motivi di pubblica utilità" afferente lo svolgimento degli elaborati della "Trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 14, comma 1, e comma 2, delle PMPF e art. 4 comma 11 L.R. n. 45/2012, art. 21 R.D. 1126/26" contenenti: Titolo di possesso, Consenso dei proprietari, CDU con vincoli tutori ed inibitori, Delibera per riconoscimento opera di interesse pubblico, Relazione Tecnica, Computo metrico, Dichiarazione indisponibilità dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo/monetizzazione, Elaborati Grafici (Inquadramento su CTR, Inquadramento su IGM, Area di Intervento su catastale, Area di Intervento su Ortofoto), Rilievo fotografico, Planimetria con vertici e coordinate, comprensivi delle cure colturali, per i tre anni successivi all'impianto;

Dato atto,

- Che, la proposta di concessione di nulla osta, formulata alla stessa stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata a supporto del RdP, allo stato degli atti a disposizione, ed in relazione a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale, attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, fatti salvi, il rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", delle Misure Minime di salvaguardia di cui al QTRP adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 02/04/2013, pubblicato sul BURC N. 111 del 01/06/2013, delle disposizioni della Legge 1766/1927 e del Regolamento di Attuazione n. 332/1928 in materia di usi civici, è stata condizionata ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002 nonché alla verifica della compatibilità dell'intervento progettato con le disposizioni di legge statali e regionali in materia urbanistica e deve essere, altresì, conforme con le norme di attuazione, valide nella Zona "E – Agricola" previste dal vigente strumento di pianificazione urbanistica;
- Che, l'attuazione del progetto di «Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello», è stata subordinata, in più, al rispetto nella fase esecutiva, sia da parte del concessionario di provvedimento sia da parte della Direzione dei Lavori, a modalità di esecuzione dei lavori idonee ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque,

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza,

DECRETA,

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

NULLA-OSTA,

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 4, 7, 14 comma 1, lettera a, comma 2, comma 5, art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, art. 4, comma 5, Legge Regionale n. 45/2012, artt. 20 e 21 R.D. 1126/26 per le azioni previste dal progetto di «Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello» "di cui agli elaborati, riportati nell'Allegato 1, costituente parte integrante del presente provvedimento, sottoscritti dal Geom. Fabrizio Palermo iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza al n. 2502, nella qualità di Progettista e Direttore dei Lavori; dal Geol. Dott. Andrea Pellicori iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al N. 1112; e, per la parte forestale, dal Dott. Agr. Elia Folino Gallo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 364:

- a. Per il Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico coperti da boschi, invero per la destinazione a usi diversi da quello forestale, su una superficie complessiva di Ha 02.31.66, non costituente interruzione della superficie boscata, in agro del Comune di Torano Castello [CS], località "Peritano", ricadenti in Zona "E – Agricola" previste dal vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, distinti in catasto al Foglio 31 particelle 8 - 132, Foglio 33 particelle 5 – 46 – 132 (ex 8) estese catastalmente Ha 07.88.57, di cui solo Ha 02.31.66 (m² 23.166) da trasformare e da compensare secondo quanto stabilito al successivo punto X;
- b. Per l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, su una superficie di intervento da trasformare, pari a m² 23.166 in agro del Comune di Torano Castello [CS], località "Peritano", distinti in catasto al Foglio 31 particelle 8 - 132, Foglio 33 particelle 5 – 46 - 132 (ex 8) estese catastalmente Ha 07.88.57, di cui solo Ha 02.31.66 (m² 23.166) da trasformare e da compensare;
- c. Per l'esecuzione di movimenti di terra, pari a m³ 148.091 dichiarati e necessari per l'attuazione dei soli interventi progettati, su una superficie di intervento pari a m² 78.857, in agro del Comune di Torano Castello [CS], località "Peritano", ricadenti in Zona "E – Agricola" previste dal vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, distinti in catasto al Foglio 31 particelle 8 - 132, Foglio 33 particelle 5 – 46 - 132 (ex 8) estese catastalmente Ha 07.88.57 di cui ha 03.56.85 (m² 35.685) interessati da intervento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di Torano Castello [CS] per 15 giorni consecutivi;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente – Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- Comune di Torano Castello;
- Sig. Vitaro Salvatore Impresa individuale (Proponente, Affittuario);
- Geom. Fabrizio Palermo (Progettista e Direttore dei Lavori);
- Dott. Geol. Pellicori Andrea;
- Dott. Agr. Elia Folino Gallo;
- Stazione Carabinieri Forestali di Cerzeto;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza.

Avverte che per come disposto dell'art. 3 della L.R. 48 del 30/10/2012 è vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo, salvo i casi consentiti e previsti dal medesimo testo di legge agli effetti del combinato disposto artt. 4 e 7, la cui competenza è in capo al competente Settore del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, già Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione.

Avverte che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 delle P.M.P.F. vigenti, la trasformazione dei boschi è anche soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs 22/01/2014 n. 42 e s.m.i..

Subordina, inoltre, l'efficacia durevole del presente provvedimento al rispetto da parte del concessionario, invero da parte dei Direttori dei Lavori designati, ed ognuno per le proprie competenze, delle prescrizioni appresso specificate, altresì delle modalità di esecuzione delle lavorazioni idonee ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità o provocare il perturbamento del regime delle acque.

Pertanto durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie e dovranno essere rispettate, da parte del Concessionario e della Direzione dei Lavori, le prescrizioni di cui ai susseguenti capi:

- I. Prima di dare inizio ai lavori di trasformazione, attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, salvo, il rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio", delle Misure Minime di salvaguardia di cui al QTRP adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 2/04/2013, pubblicato sul BURC N. 111 dell'01/06/2013, delle disposizioni della Legge 1766/1927 e del Regolamento di Attuazione n. 332/1928 in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002, deve essere valutata la compatibilità dell'intervento progettato con le disposizioni di legge statali e regionali in materia urbanistica e con le norme di attuazione valide nella Zona "E – Agricola" previste dal vigente strumento di pianificazione urbanistica; altresì al rispetto di quanto disposto dall'art. 7 comma 7 delle P.M.P.F. vigenti;

- II. Prima di dare inizio ai lavori di trasformazione, l'area oggetto di intervento, meglio individuata nella cartografia allegata alla tavola "Elaborati Grafici (Inquadramento su CTR, Inquadramento su IGM, Area di Intervento su catastale, Area di Intervento su Ortofoto)", dovrà essere picchettata mediante l'ausilio di picchetti in legno, con vincolo di non rimuovere gli stessi, tanto al fine di facilitare l'attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte al controllo in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite e all'osservanza delle vigenti norme in materia forestale ambientale, paesaggistica e urbanistica;
- III. Nella fase esecutiva dovranno essere osservate modalità di esecuzione dei lavori idonee ad evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque;
 - Intervenedo con opere di salvaguardia preventiva ed osservando che eventuali tagli artificiali dei terreni da eseguire nel rispetto dei lineamenti morfologici naturali siano accompagnati da adeguate opere di sostegno opportunamente dimensionate e drenate e la loro stabilità dovrà essere garantita nel tempo per evitare qualsiasi turbamento all'assetto idrogeomorfologico. Al termine dei lavori, qualora le condizioni orografiche lo consentano, la sistemazione del terreno smosso, delle scarpate e dei terrapieni dovrà avvenire mediante la realizzazione di idonee opere di ingegneria naturalistica.
 - Con interventi di natura idraulica atti a garantire l'allontanamento delle acque di ruscellamento di infiltrazione e di scorrimento sotterraneo da tutta l'area di progetto che devono essere incanalate in apposite condotte ed accompagnate fino agli impluvi nel rispetto delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. nonché con la realizzazione di tutte le opportune opere accessorie atte ad eliminare qualsiasi interazione negativa del sistema opera-terreno;
- IV. Possibili accumulazioni temporanee di materiale di risulta dovranno essere stoccate in aree prive di vegetazione, rispettando distanze di assoluta sicurezza da incisioni fluviali, orli di terrazzi, eventuali cigli di distacco e dai confini di aree instabili, in dissesto o in erosione. Lo stesso materiale, qualora non susseguentemente utilizzato, dovrà essere conferito in discarica autorizzata in conformità con le vigenti norme;
- V. Nell'esecuzione degli interventi dovrà essere garantita tra l'altro la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti e deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto degli interventi nonché danni a persone od a cose, dei quali la ditta concessionaria resterà comunque responsabile, tenendo sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi, altresì devono essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro;
- VI. Nella fase esecutiva dovranno essere poste in essere tutte le raccomandazioni e prescrizioni fornite e/o desumibili dalla Relazione Geologica, redatta dal Geologo Dott. Andrea Pellicori iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al N. 1112, costitutiva del progetto segnato a margine;
- VII. E' fatto assoluto divieto di arrecare danno al soprassuolo di specie arboree di origine forestale, alle ceppaie e alla rinnovazione naturale del bosco, presente nell'intorno dell'area interessata da intervento, tutelato ai sensi del R.D. 3267/23, dal D. Lgs. 42/04, dal D. Lgs. 227/2001, dalla Legge Regionale 45/2012, nonché dalle vigenti PMPF. Invero, è consentita, così come stabilito all'art. 4, comma 5, l'asportazione e l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente nell'area oggetto di trasformazione raffigurata nella Tavola di progetto allegata, "Elaborati Grafici (Inquadramento su CTR, Inquadramento su IGM, Area di Intervento su catastale, Area di Intervento su Ortofoto)";
- VIII. Al fine di garantire condizioni di assoluta sicurezza, posto che il terreno interessato dall'intervento è collocato in un'area di interesse forestale e ambientale, deve essere valutata l'opportunità di porre in essere, salvato quanto disposto a riguardo dall'art.16 delle PMPF, tutte le misure connesse alla previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza nonché approntati dispositivi funzionali atti a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- IX. Nell'esecuzione degli interventi deve essere inoltre adottata ogni cautela atta ad evitare danni a persone od a cose, dei quali il concessionario resterà comunque responsabile tenendo altresì sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;

- X. Pena revoca della validità del presente Decreto di Concessione Nulla-Osta accordato, il proponente, destinatario di provvedimento, è vincolato a versare a favore della Regione Calabria e, prima di dare inizio ai lavori di taglio e successiva trasformazione, l'importo corrispondente alla spesa necessaria e da sostenere per la realizzazione di m² 23.166 di rimboschimento compensativo e delle successive cure colturali per tre anni, stabilita, secondo il calcolo scaturito dall'Elaborato "Computo metrico", presentato ad integrazione e completamento dell'istanza di autorizzazione, la cui quietanza dovrà essere inoltrata alla competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, unitamente alla Dichiarazione di Inizio delle operazioni di taglio e trasformazione;
- XI. L'odierno Decreto di Concessione Nulla-Osta, espresso senza pregiudizio dei diritti di terzi che devono essere salvati, rispettati e riservati o di quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune di Torano Castello e deve essere vincolato all'ottenimento di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati ovvero sia quelli necessari di natura paesaggistica, ambientale, urbanistica;
- XII. Il presente Decreto di Concessione Nulla Osta corredato degli elaborati tecnici vistati nonché di ogni altro titolo abilitativo dovrà essere custodito sui luoghi dei lavori dal soggetto autorizzato a eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità preposte in caso di controlli;

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Decreto Nulla-Osta concesso;
2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D. 3267/23;
3. Che, resta fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso di verificato danni, ai sensi dell'art. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SALIS MAURIZIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CERCHIARA PIETRO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO U.O.A. Politiche della Montagna,
Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi
dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei controlli PSR 2014/2020

Allegato 1

OGGETTO: Procedimento Protocollo Generale SIAR N. 281955 del 04.09.2020 [Integrazioni Protocollo Generale SIAR N. 296134 del 16.09.2020; Integrazioni Protocollo Generale SIAR N. 373616 del 16.11.2020; Integrazioni Protocollo Generale SIAR N. 373629 del 16.11.2020; Integrazioni Protocollo N. 218968 del 13/05/2021] □ Art. 27 bis D.lgs.152/2006 e smi-Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale. Progetto: "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello" □ Avviso di indizione e convocazione di conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 ter legge n. 241/19990 e ss.mm.ii. - Conferenza decisoria – In forma simultanea ed in modalità sincrona □ Amministrazione precedente: Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente già Ambiente e Territorio – Settore Valutazioni Ambientali – Viale Europa Cittadella Regionale Località Germaneto – 88100 Catanzaro [CZ] □ Proponente: Vitaro Salvatore Impresa individuale - C.da Boccalupo, 11 - 87040 Luzzi [CS] □ Decreto di Nulla Osta [art. 59 bis PMPF].

Elenco Documentazione

- Copia nota prot. 279739 del 03.09.2020 del Dipartimento Ambiente e Territorio Settore Valutazioni Ambientali della Regione Calabria rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 281955 del 04.09.2020 e rubricata al Protocollo Generale SIAR N. 296134 del 16.09.2020.
- Copia nota a firma del Sig. Vitaro Salvatore, Protocollo Generale SIAR N. 373616 del 16.11.2020.
- Copia nota integrazione a firma del Sig. Vitaro Salvatore, Protocollo Generale SIAR N. 373629 del 16.11.2020:
- Copia del documento di identità del proponente.
- Copia nota integrazione a firma del Sig. Vitaro Salvatore, Protocollo Generale SIAR N. 27451 del 25.01.2021:
- Dichiarazione indisponibilità da sottoporre a rimboschimento, data Torano Castello 5 Novembre 2020 Sig. Vitaro Salvatore;
- Istanza Codice B05 autorizzazione preventiva esecuzione movimenti di terra di entità superiore a 500 m³ per la realizzazione di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
- Dichiarazione a firma del Sig. Vitaro Salvatore data Luzzi 21.01.2021;
- Elenco documentazione ed elaborati essenziali;
- Relazione di Asseverazione Facsimile 1 del Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Palermo;
- Dichiarazione Congiunta del proponente e del progettista, data Luzzi 20.01.2021;
- Delega del proponente al progettista;
- Visura storica per immobile Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 25/01/2021, delle particelle 132-46-5 del Foglio 33 del Comune di Torano Castello;
- Visura per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 06/07/2020 del Sig. Pellegrino Tommaso;
- Mappa catastale Foglio 33 del Comune di Torano Castello.
- Copia nota integrazione a firma del Sig. Vitaro Salvatore, Protocollo N. 218968 del 13/05/2021:
- Istanza Codice B01, finalizzato alla trasformazione dei boschi attuata con la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità;

ELENCO ELABORATI	
ELABORATO	TITOLO
Integrazione Protocollo Generale SIAR N. 373629 del 16.11.2020	
	Copia Titolo di possesso (Contratto di fitto)
	Copia Consenso dei proprietari
	Copia CDU con vincoli tutori ed inibitori
	Copia Delibera di Consiglio Comunale per riconoscimento opera di interesse pubblico
	Relazione Tecnica
	Elaborati Grafici: Area di intervento su C.T.R. Area di intervento su I.G.M Area di intervento su Catastale Area di intervento su Ortofoto
	Rilievo fotografico
	Planimetria con vertici e coordinate
Integrazione Protocollo Generale SIAR N. 27451 del 25.01.2021	
	Relazione tecnica illustrativa e del recupero ambientale
Tavola SM	Planimetria con individuazione dei termini lapidei
Tavola 1	Planimetria catastale
Tavola 2	Planimetria particolareggiata
Tavola 2/a	Sistemazione finale su C.T.R.
Tavola 3/a	Progetto cava su C.T.R.
Tavola 5/a	Sistemazione idraulica su C.T.R.
Tavola 7	Planimetria sistemazione finale
Tavola 9	Sezioni allo stato attuale
Tavola 9	Sezioni allo stato attuale
Tavola 9	Sezioni allo stato attuale
Tavola 10	Sezioni sistemazione finale
Tavola 10	Sezioni sistemazione finale
Tavola 10	Sezioni sistemazione finale
Tavola 12	Sezioni per ogni lotto funzionale con indicazione delle quote di progetto
Tavola 12	Sezioni per ogni lotto funzionale con indicazione delle quote di progetto
Tavola 12	Sezioni per ogni lotto funzionale con indicazione delle quote di progetto
	Studio Tecnico di Geologia-Relazione Geologica
	Studio Tecnico di Geologia-Verifiche di Stabilità
Integrazione Protocollo N. 218968 del 13.05.2021	
	Computo Metrico

Pubblicazione Albo Pretorio Comune di Torano Castello (CS) (Registro di Pubblicazione N. 864/2021 REG. Albo on line)		
Protocollo	Data	
nr. 220622	14.05.2021	Richiesta pubblicazione albo pretorio
nr. 265537	11.06.2021	Trasmissione certificato pubblicazione albo pretorio



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 79/2021

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE, DIFESA DEL SUOLO SETTORE 1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E STRUTTURALI E STRUTTURA INCARICATA DEI CONTROLLI PSR 2014/2020

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE NEI RIGUARDI FORESTALI E IDROGEOLOGICI PER LE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO "COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI INERTI SABBIOSI IN AGRO DEL COMUNE DI TORANO CASTELLO" LOCALITÀ "PERITANO" PROPONENTE: VITARO SALVATORE IMPRESA INDIVIDUALE

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 15/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 03 -ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Assunto il 26/09/2022

Numero Registro Dipartimento 692

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 11367 DEL 28/09/2022

Oggetto: Autorizzazione per l'apertura di una nuova cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS). Società proponente: Vitaro Salvatore.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

- con legge regionale n. 40/2009 è stata approvata la normativa riguardante le "Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria";
- con delibera di Giunta Regionale n. 172 del 27/04/2011 è stato approvato il Regolamento regionale n. 3 del 5 maggio 2011 inerente al "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria", successivamente modificato con delibera di Giunta regionale n. 515 del 06/12/2012 e con delibera di Giunta regionale n. 172 del 25/05/2015;
- l'art. 26 della L.R. 40/2009, dispone:
 - al comma 1, che "Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo";
 - al comma 2, che "... l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.";
- nel caso di procedimenti VIA di competenza regionale, il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto avviene tramite l'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) previsto all'art. 27-bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la competenza sul procedimento di rilascio del PAUR succitato è in capo al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente che, a tal fine, convoca apposita conferenza di servizi, in modalità sincrona, da svolgersi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- per quanto al punto precedente, la Ditta individuale Vitaro Salvatore, con nota assunta agli atti al prot. n. 270127 del 22.07.2019, ha presentato richiesta per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.lgs. 252/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS)";
- con nota prot. n. 279739 del 03/09/2020, il Settore Valutazioni Ambientali dell'allora Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha indetto conferenza di servizi per il rilascio del PAUR, da svolgersi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTI

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Torano Castello (CS) n. 16 del 30/11/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, è stato dichiarato l'interesse pubblico comunale all'approvazione del progetto di cui in oggetto;
- il parere favorevole espresso dalla Segreteria Tecnica dell'ORAE di cui alla nota prot. n. 49793 del 02/02/2022;
- il parere favorevole - con prescrizioni - di compatibilità ambientale per il progetto in questione della Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente espresso nella seduta del 01/02/2022 e formalizzato con prot. n. 50581 del 02/02/2022;
- il verbale della terza e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 03/02/2022, formalizzato in atti con prot. n. 72457 del 14/02/2022;
- la nota del Segretariato Generale prot. n. 284143 del 12/09/2017 con la quale si rileva che "... l'art. 21-bis della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 dispone in maniera univoca ed incondizionata che tutte le disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono alla Giunta Regionale l'adozione di provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. ... Appare superfluo, infine, evidenziare che codesto Dipartimento dovrà curare tutte le attività procedurali previste dalla legge e dal regolamento, ivi compresa la trasmissione degli atti al Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del previo parere vincolante della Commissione competente.";
- il Decreto del Dirigente del Settore Attività estrattive n. 2563 dell'11.03.2022, relativo all'autorizzazione alla ditta individuale Vitaro Salvatore per l'apertura di una nuova cava di inerti sita in località Peritano del Comune di Torano Castello (CS), trasmesso via pec per l'acquisizione dei pareri delle commissioni consiliari

competenti alla Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale della Calabria con nota prot. n. 147143 del 25.03.2022;

- il parere favorevole rilasciato dalla IV Commissione Consiliare "Assetto ed utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente" nella seduta del 20 maggio 2022, concernente la "Autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, per l'apertura di una nuova cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS).", trasmesso tramite pec ed acquisito il 22.06.2022 al protocollo n. 292073;
- il parere favorevole rilasciato dalla II Commissione Consiliare "Bilancio, Programmazione Economica, Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero" nella seduta del 27 giugno 2022, concernente la "Autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, per l'apertura di una nuova cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS).", trasmesso il 27.06.2021 tramite pec ed acquisito al protocollo n. 300177 del 28.06.2022;
- il parere favorevole rilasciato dalla VI Commissione Consiliare "Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e politiche giovanili" nella seduta del 18 luglio 2022, concernente la "Autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, per l'apertura di una nuova cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS).", trasmesso il 19.07.2021 tramite pec ed acquisito al protocollo n. 336720 del 20.07.2022;
- la Legge regionale n. 40/2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria";
- il Regolamento n. 3 del 5 maggio 2011 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 40/2009 - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- la L.R. 13 maggio 1996 n. 7, "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", per come modificato e integrato da successivi decreti;
- il D.Lgs. n.165/2001 "Norme generali ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il nuovo Regolamento Regionale n. 3/2022 sulla riorganizzazione amministrativa dei Dipartimenti approvato con la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022;
- la D.G.R. n. 165 del 30.04.2022 con la quale è stato individuato il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali";
- il D.P.G.R. n. 46 del 04.05.2022, con il quale è stato conferito, al dott. Fortunato Varone, l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali";
- il D.D.G. n. 4666 del 29.04.2022 recante "Conferimento incarichi di reggenza e ad interim dei settori del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali" con il quale è stato conferito all'avv. Maria Rosaria Mesiano l'incarico di reggenza del Settore "Attività Estrattive";
- il D.D.G. n. 3813 del 05.04.2022, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali attraverso "Settori e Uffici Operativi" e "Procedimenti, capitoli di bilancio ed assegnazione delle risorse umane".

DATO ATTO CHE

- ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Amministrazione regionale ha provveduto ad inoltrare alla Banca Dati Nazionale Antimafia richiesta per il rilascio della comunicazione antimafia, prot. PR_CSUTG_Ingresso_0096620_20220829 del 29.08.2022, in atti;
- la Banca Dati Nazionale Antimafia, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. 421829 del 26.09.2022, ha attestato che a carico della ditta unipersonale Vitaro Salvatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 non sussistono alla data del 12.09.2022 le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO che ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente per autorizzare la ditta unipersonale Vitaro Salvatore all'apertura di una nuova cava sita in località Peritano del Comune di Torano Castello (CS);

ATTESA la propria competenza per effetto della nota del Segretariato Generale della Regione Calabria prot. n. 284143 del 12/09/2017;

Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria dell'ufficio competente

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- a. **DI AUTORIZZARE** ai sensi della Legge regionale n. 40/2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria" la società unipersonale Vitaro Salvatore, con sede legale in via Boccalupo n. 12 del Comune di Luzzi (CS), P.IVA 00471810788, alla apertura di una nuova cava situata in località Peritano del Comune di Torano Castello (CS) alle particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31, per la durata di anni 3 (tre) dalla data del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) previsto all'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- b. **DI PRESCRIVERE** alla società autorizzata le seguenti disposizioni:
 - la coltivazione della cava dovrà avvenire secondo le modalità previste nel progetto approvato dalla conferenza dei servizi indetta dal Settore Valutazioni Ambientali dell'allora Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, oggi Dipartimento Territorio e tutela dell'ambiente;
 - dovranno essere ottemperate le prescrizioni riportate nel parere favorevole con prescrizioni di VIA rilasciato dalla Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) e nei pareri/autorizzazioni rilasciati nella conferenza di servizi;
 - la coltivazione della cava dovrà avvenire secondo i principi stabiliti dalla L.R. n. 40/2009 e R.R. 3/2011;
 - dovrà essere trasmessa alle autorità competenti la denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 28 del DPR 128/1959, nominando un Direttore Responsabile in possesso dei requisiti di legge;
 - dovrà essere trasmessa all'autorità di vigilanza, prima dell'inizio delle attività, il "Documento di Sicurezza e Salute";
- c. **DI NOTIFICARE** al Comune di Torano Castello il presente provvedimento per la stipula della convenzione prevista all'art. 14 della L.R. 40/2009, e per l'esecuzione di tutti i successivi adempimenti di legge;
- d. **DI NOTIFICARE** il presente decreto al Settore 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile" del Dipartimento regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente ed alla società interessata;
- e. **DI DARE ATTO** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla stessa data;
- f. **DI DISPORRE** la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, entrambi a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal RUP

DOMENICO ANSELMO SICILIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MARIA ROSARIA MESIANO
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 03 -ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Assunto il 26/10/2022

Numero Registro Dipartimento 773

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 13195 DEL 26/10/2022

Oggetto: Rettifica decreto dirigenziale n. 11367 del 28/09/2022.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

- con legge regionale n. 40/2009 è stata approvata la normativa riguardante le "Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria";
- con delibera di Giunta Regionale n. 172 del 27/04/2011 è stato approvato il Regolamento regionale n. 3 del 5 maggio 2011 inerente al "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria", successivamente modificato con delibera di Giunta regionale n. 515 del 06/12/2012 e con delibera di Giunta regionale n. 172 del 25/05/2015;
- l'art. 26 della L.R. 40/2009, dispone:
 - al comma 1, che "Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo";
 - al comma 2, che "... l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.";
- nel caso di procedimenti VIA di competenza regionale, il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto avviene tramite l'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) previsto all'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la competenza sul procedimento di rilascio del PAUR succitato è in capo al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente che, a tal fine, convoca apposita conferenza di servizi, in modalità sincrona, da svolgersi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- per quanto al punto precedente, la Ditta individuale Vitaro Salvatore, con nota assunta agli atti al prot. n. 270127 del 22.07.2019, ha presentato richiesta per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.lgs. 252/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del Comune di Torano Castello (CS)";
- con nota prot. n. 279739 del 03/09/2020, il Settore Valutazioni Ambientali dell'allora Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha indetto conferenza di servizi per il rilascio del PAUR, da svolgersi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO

- il verbale della terza e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 03/02/2022, formalizzato in atti con prot. n. 72457 del 14/02/2022;

CONSIDERATO

- che a conclusione dell'iter procedurale di cui all'art. 26, comma 2, della L.R. 40/2009, con decreto dirigenziale n. 11367 del 28.09.2022, il Settore Attività Estrattive del Dipartimento SEAC ha autorizzato la ditta individuale Vitaro Salvatore all'apertura di una nuova cava sita nel Comune di Torano Castello alle particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31
- il progetto di coltivazione comprende anche le particelle nn. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33;
- per mero errore l'autorizzazione rilasciata con decreto n. 11367/2022 non ha incluso le suddette particelle del foglio 33;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per la rettifica del decreto n. 11367 del 28.09.2022, di autorizzazione alla ditta unipersonale Vitaro Salvatore per l'apertura di una nuova cava situata in località Peritanodel Comune di Torano Castello (CS), nella parte relativa all'individuazione catastale del sito estrattivo;

VISTI

- la Legge regionale n. 40/2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria";

- il Regolamento n. 3 del 5 maggio 2011 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 40/2009 – Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- il D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624;
- la L.R. 13 maggio 1996 n. 7, "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", per come modificato e integrato da successivi decreti;
- il D.Lgs. n.165/2001 "Norme generali ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il nuovo Regolamento Regionale n. 3/2022 sulla riorganizzazione amministrativa dei Dipartimenti approvato con la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022;
- la D.G.R. n. 165 del 30.04.2022 con la quale è stato individuato il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali";
- il D.P.G.R. n. 46 del 04.05.2022, con il quale è stato conferito, al dott. Fortunato Varone, l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali";
- il D.D.G. n. 4666 del 29.04.2022 recante "Conferimento incarichi di reggenza e ad interim dei settori del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali" con il quale è stato conferito all'avv. Maria Rosaria Mesiano l'incarico di reggenza del Settore "Attività Estrattive";
- il D.D.G. n. 3813 del 05.04.2022, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali attraverso "Settori e Uffici Operativi" e "Procedimenti, capitoli di bilancio ed assegnazione delle risorse umane".

Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria dell'ufficio competente

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI RETTIFICARE** il contenuto del decreto dirigenziale n. 11367 del 28.09.2022 sostituendo, alla lettera a), le parole "particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31" con le parole "particelle nn. 8 e 132 del foglio di mappa n. 31 ed alle particelle nn. 5, 46 e 132 (ex n. 8) del foglio di mappa n. 33";
- DI CONFERMARE**, per la parte non rettificata, il decreto dirigenziale n. 11367 del 28.09.2022;
- DI NOTIFICARE** al Comune di Torano Castello il presente provvedimento per l'esecuzione dei successivi adempimenti di legge;
- DI NOTIFICARE** il presente decreto al Settore 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile" del Dipartimento regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente ed alla società interessata;
- DI DARE ATTO** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla stessa data;
- DI DISPORRE** la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, entrambi a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Sergio Borrelli
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MARIA ROSARIA MESIANO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – AIA – VI

Prot. SIAR n. 50581 del 02/02/2022

Seduta del 01/02/2022

Oggetto: Istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., relativa al Progetto: "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del *comune di Torano Castello (CS)*".

Proponente: Ditta individuale Vitaro Salvatore

Progettisti: Geom. Fabrizio Palermo – Geol. Andrea Pellicori.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

La seduta viene presieduta dal vice-presidente (Dirigente del Settore 4) giusta nota Dip. Ambiente prot./SIAR n. n. 495994 del 16/11/2021.

Relatore/istruttore tecnico: Dott. Paolo Cappadona

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 749 del 04/11/2009 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE "habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva "Uccelli" relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 3/2008 del 04/08/2008 e al Regolamento Regionale n. 5/2009 del 14/05/2009";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

Documento firmato in parte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 14087 del 21/12/2020 di approvazione degli Indirizzi Operativi per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;

PREMESSO che:

- In data 22/07/2019, con nota prot./SIAR n. 270127 la ditta Vitaro Salvatore ha presentato istanza di PAUR in merito al progetto “*Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del comune di Torano Castello (CS)*”;
- In seguito a tale trasmissione l’Autorità competente:
 - ha reso disponibile copia di tutta la documentazione amministrativa e tecnica nelle forme previste dall’art. 27-bis, comma 2, sul proprio sito comunicandolo agli enti interessati con nota con nota prot. n. 71727 del 20/02/2019;
 - con nota prot. n. 146300 del 09/04/2019, ha provveduto alla comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pubblicando sul sito istituzionale la documentazione tecnica ai fini della consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato concernenti la valutazione di impatto ambientale;
 - nel periodo utile definito dalla norma non sono pervenute osservazioni sul progetto;
 - con nota prot. n. 279739 del 03/09/2020, è stato trasmesso l’avviso di indizione e convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14ter Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - in data 17/09/2020 è stata svolta la prima seduta di CdS, rinviata a seguito della richiesta di integrazioni/chiarimenti sul progetto;
 - sulla base dell’esito della prima conferenza di servizi la ditta con nota acquisita agli atti con prot n. 323152 del 19/07/2021 ha trasmesso le integrazioni documentali per come richiesto dagli Enti nel corso della prima seduta; è stata poi indetta la seconda seduta di Cds svoltasi in data 25/11/2021;
 - nel corso della CdS svoltasi in data 25/11/2021 sono stati acquisiti dei pareri degli Enti preposti e rinviati i lavori per l’acquisizione dei pareri mancanti tra cui il presente.

VISTO che:

- La documentazione tecnica presentata costituita da:

PROGETTO INIZIALE

- AREA DI CAVA SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA CATASTALE;
- SISTEMAZIONE FINALE SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA;
- PROGETTO CAVA SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA (AREA DI CAVA);
- PLANIMETRIA CON INDICAZIONE VERTICI SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA CON CURVE DI LIVELLO;
- SISTEMAZIONE IDRAULICA SU C.T.R.;
- PROGETTO CAVA;
- PLANIMETRIA CON CURVE DI LIVELLO SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA IN FASE DI COLTIVAZIONE;
- PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE;
- PLANIMETRIA CATASTALE (AREA OGGETTO D’INTERVENTO);
- SEZIONI ALLO STATO ATTUALE;
- SEZIONI SISTEMAZIONE FINALE;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

- PIANO DI COLTIVAZIONE PER OGNI LOTTO FUNZIONALE E QUOTE DI PROGETTO PIU SEZIONI PER OGNI LOTTO;
- SEZIONI PER OGNI LOTTO FUNZIONALE CON INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PROGETTO;
- PARTICOLARE PIAZZALE;
- COMPUTO VOLUMI;
- ELABORAZIONE PIX4D;
- IMMAGINI CONCETTUALI;
- PIANO DI GESTIONE E DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE;
- SPECIFICHE E DICHIARAZIONI TECNICHE;
- VERIFICHE STABILITA' PROFILO 4 E 10.

INTEGRAZIONE 1

- ALL-01_MATRICI CROMATICHE
- RELAZIONE VITARO INTEGRATIVA_MODIFICATA
- RIA-01 RELAZIONE INTEGRATIVA SIA
- T-05 CARTA IDROGRAFICA-A1

INTEGRAZIONE 2

- ASSENSO STRADELLA
- CERTIFICATI TARATURA ACUSTICI
- CERTIFICATI VITARO
- DICHIARAZIONE P.LLA 132
- INTEGRAZIONE GEOLOGO
- MAPPA 05.05.2020
- MAPPA CATASTALE CON RILIEVO
- MAPPA CON AZIENDE AGRICOLE 1_15000
- PARTICOLARE CAPPELLACCIO
- PARTICOLARE COSTRUTTIVO PIAZZALE
- PLANIMETRIA CON CURVE DI LIVELLO
- PLANIMETRIA IN COLTIVAZIONE
- RELAZIONE GEOLOGICA_CAVA TORANO
- SEZIONI CON COLTIVAZIONE ANNUALE

INTEGRAZIONE 3

- AREA DI CAVA SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA CATASTALE;
- SISTEMAZIONE FINALE SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA;
- PROGETTO CAVA SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA (AREA DI CAVA);
- PLANIMETRIA CON INDICAZIONE VERTICI SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA CON CURVE DI LIVELLO;
- SISTEMAZIONE IDRAULICA SU C.T.R.;
- PROGETTO CAVA;
- PLANIMETRIA CON CURVE DI LIVELLO SU C.T.R.;
- PLANIMETRIA IN FASE DI COLTIVAZIONE;
- PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE;
- PLANIMETRIA CATASTALE (AREA OGGETTO D'INTERVENTO);
- SEZIONI ALLO STATO ATTUALE;
- SEZIONI SISTEMAZIONE FINALE;
- PIANO DI COLTIVAZIONE PER OGNI LOTTO FUNZIONALE E QUOTE DI PROGETTO PIU SEZIONI PER OGNI LOTTO;
- SEZIONI PER OGNI LOTTO FUNZIONALE CON INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PROGETTO;
- PARTICOLARE PIAZZALE;
- COMPUTO VOLUMI;
- ELABORAZIONE PIX4D;
- IMMAGINI CONCETTUALI;
- PIANO DI GESTIONE E DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE;
- SPECIFICHE E DICHIARAZIONI TECNICHE;
- VERIFICHE STABILITA' PROFILO 4 E 10;
- DEVIAZIONE STRADA

RILEVATO che:

- Il Progetto in valutazione riguarda la coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del comune di Torano Castello (CS) con contestuale recupero ambientale;
- L'area interessata dall'attività estrattiva è sita in località "Peritano" nel comune di Torano Castello, ed è

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

ricadente catastalmente al foglio di mappa n.31 part.lla 8 e 132, foglio di mappa n.33 part.lla 46, 5, 8 e 69. Il progetto in questione interesserà complessivamente una superficie di circa **35.650 mq**, quale quota parte della superficie complessiva di proprietà pari a circa 79.770 mq.

- Per come si evince dall'allegato certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal competente ufficio comunale, dal punto di vista urbanistico l'area ricade interamente in zona di tipo agricola;
- Dal punto di vista litologico i materiali affioranti negli ambiti in cui la cava si svilupperà, se si fa eccezione dell'orizzonte superficiale (il quale peraltro, per il ridotto spessore - variabile da 0.60 mt. a circa 1.50 mt. è poco significativo), sono rappresentati da materiali sabbiosi omogenei e ciottolosi, facilmente scavabili e nello stesso tempo dotati di proprietà litologiche che li rendono idonei ad essere utilizzati come materiali da costruzione;
- L'area di proprietà ha una superficie di circa 8 ettari mentre l'area di cava ha una superficie di circa 3,5 ettari e dai rilievi topografici e geominerari è emerso che il giacimento in esame consente l'estrazione di materiali inerti pari a circa 148.091 mc in tre anni, di cui circa il 20% è costituito da materiale di scotico e limi e, pertanto, sebbene non utilizzabile ai fini commerciali, con il progetto di che trattasi si prevede il reimpiego dello stesso per la sistemazione finale del sito (recupero ambientale).
- Considerando il materiale di interesse, la coltivazione dell'area e la sistemazione del sito di recupero ambientale sarà condotta con l'uso di escavatore a benna rovescia per la modellazione dei fronti di scavo, previo l'uso di pala meccanica gommata e/o cingolata.
- Il programma estrattivo prevede l'estrazione complessiva di **148.091 mc** tra materiale sabbioso/ciottoloso e di copertura, in tre stadi di coltivazione da distribuire in un periodo di **3 anni**.

ANNO	INERTI (mc)	CAPPELLACCIO (mc)	MATERIALE TOT. (mc)
1	39.490,93	9.872,73	49.363,66
2	39.490,93	9.872,73	49.363,66
3	39.490,93	9.872,73	49.363,66
TOTALI	118.472,79	29.618,19	148.091

- La coltivazione del giacimento in esame avverrà utilizzando il metodo tradizionale cioè splateamenti in ribasso mediante la creazione di gradoni discendenti. I gradoni avranno una pedata variabile, da circa 12,00 a circa 46,00 metri, ed una altezza quasi sempre costante di circa 5,00 metri, tutti saranno realizzati in leggera contropendenza con adeguata cunetta, ai piedi di ogni alzata in modo da accentuare lo scolo delle acque piovane fino ai fossi naturali esistenti, dette cunette in terra battuta saranno rivestite da rete tessile in poliestere di colore verde avente la funzione di conservare lo strato di terra sottostante ed il più a lungo possibile l'integrità del terreno sottostante e quindi della cunetta stessa.
- I lavori estrattivi saranno eseguiti procedendo per fasi successive (5 lotti funzionali che coincidono con il numero di gradoni previsti) ed in maniera coordinata cioè prima di iniziare la lavorazione di un gradone deve essere sistemato il precedente secondo le modalità previste nella sistemazione finale per come descritte nello specifico paragrafo sul progetto di recupero ambientale e nella Relazione Naturalistica, faunistica e vegetazionale.
- Le attività proprie del recupero ambientale verranno eseguite a valle del completo sfruttamento dei singoli lotti funzionali (in particolare dal terzo lotto in poi), così da consentire il graduale reinserimento dell'area di cava nel contesto territoriale. In particolare le attività volte al reinserimento ambientale sono le seguenti: - Riprofilatura delle scarpate e dei gradoni e raccordo di questi con il terreno circostante; - Regimazione delle acque superficiali; - Verifica di stabilità dei fronti; - Rinverdimento delle superfici con piantumazione di essenze autoctone in modo da facilitare il ricrearsi delle fitocenosi preesistenti e tipiche dell'habitat.
- Sulla base di quanto definito nella "Relazione Naturalistica, faunistica e vegetazionale", è stato proposto un intervento di sistemazione finale totale nelle aree soggette a coltivazione ed un intervento di completamento nelle aree esterne quale intervento di raccordo tra lo stato dei luoghi esterno all'area e quella di estrazione. L'intervento di sistemazione finale, avente lo scopo di fornire al luogo il suo status originario, prevede l'inserimento di specie Oleaceae, data la loro elevata capacità di adattamento alle condizioni climatiche di riferimento.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

- Per quanto riguarda gli interventi in scarpata (in contropendenza), sono previste piante appartenenti alla famiglia delle Ginestre dal comportamento prevalentemente cespuglioso arbustivo, tipiche della zona di sedime e già presente nell'area in modo sparso. Ad esse saranno associate delle Lavandula Angustifolia viola e/o blu, anche questa specie è sempreverde, che ben si sposano con le zone di riferimento.

CONSIDERATO che:

- L'area interessata dall'attività estrattiva è sita in località "Peritano" nel comune di Torano Castello, ed è ricadente catastalmente al foglio di mappa n.31 part.lle 8 e 132, foglio di mappa n.33 part.lle 46, 5, 8 e 69. Il progetto in questione interesserà complessivamente una superficie di circa **35.650 mq**, quale quota parte della superficie complessiva di proprietà pari a circa 79.770 mq.
- Per come si evince dall'allegato certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal competente ufficio comunale, dal punto di vista urbanistico l'area ricade interamente in zona di tipo agricola;

VALUTATO che:

- Lo Studio d'Impatto Ambientale considera le principali componenti ambientali, esaminando i possibili impatti a breve e a lungo termine su atmosfera e qualità dell'aria, acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo, ecosistema e paesaggio (consumo di risorse e produzione di rifiuti), salute pubblica (traffico indotto, emissioni in atmosfera, emissioni sonore) e viabilità, sia in fase di cantiere che di esercizio.
- Con riferimento alla componente "Aria" vengono individuati quali potenziali impatti diretti sui recettori le emissioni di polveri dovute alle lavorazioni effettuate all'interno della cava. In particolare si individuano le fonti principali costituite dal movimento di mezzi pesanti, che causano il sollevamento delle particelle dal terreno e che emettono direttamente particolato dagli scarichi, e dalla movimentazione del materiale, che provoca il risollevarsi delle frazioni più fini presenti negli accumuli. Per quanto sopra sono state individuate apposite misure di mitigazione quali l'abbattimento delle polveri tramite la bagnatura delle superfici e dei mezzi operativi utilizzando ugelli nebulizzatori in prossimità della zona di maggior produzione di polveri al fine di consentire la limitazione del sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale e durante la circolazione dei mezzi. In tutti quei tratti delle piste interne in cui il transito dei mezzi avviene su piste di cantiere è prevista mitigazione mediante bagnatura. E' previsto inoltre che i mezzi dovranno rispettare le normative in termini di emissioni in atmosfera e verranno utilizzati per la sola durata dei lavori.
- Con riferimento alla componente "Acqua" si rileva che le attività in progetto non prevedono l'immissione di sostanza inquinante o non, in corpi idrici superficiali né in falda. All'interno dell'ambito di lavoro è previsto solo lo scavo e la movimentazione dei materiali cavati senza che all'interno del cantiere avvenga la lavorazione della materia prima estratta con conseguente produzione di scarti di lavorazione o rifiuti. Non vi è pertanto possibilità di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, né potranno essere modificati il chimismo in generale e il pH in particolare. Con riferimento a tale componente ambientale è previsto che, al fine di evitare che acque di provenienza esterna si immettano all'interno delle aree oggetto di estrazione, si provveda alla costruzione di un canale di guardia e di canali di settore per la raccolta ed il convogliamento delle acque. Rispetto all'eventuale impatto causato da accidentali sversamenti di carburanti ed oli relativi all'uso dei macchinari, è prevista la predisposizione di una zona di rifornimento e deposito appositamente impermeabilizzata e dotata di sistemi di raccolta delle acque dilavanti tali zone al fine di scongiurarne la dispersione.
- Con riferimento alle componenti "Suolo" e "Sottosuolo" lo studio di impatto ambientale rileva che l'attività estrattiva determinerà interferenze relativamente alla sottrazione temporanea di suolo ed alle alterazioni dell'infiltrazione connesse alle lavorazioni. E' previsto l'impiego di mezzi meccanici semoventi adeguati al tipo d'intervento (con esclusione dell'impiego di esplosivo) sia nelle fasi di coltivazione che nelle fasi di ripristino ambientale. Pertanto, la restituzione della cava all'ambiente, interesserà interventi di recupero quali: la sistemazione idrogeologica e morfologica; la rinaturalizzazione mediante riporto di terreno agrario arricchito di sostanze fertilizzanti con piantumazione e semina di specie arboree ed erbacee autoctone e/o attraverso inerbimento naturale; interventi rivolti al miglioramento della sicurezza (recinzione, cartelli ammonitori); attuazione di un piano di gestione e mantenimento degli interventi effettuati (manutenzioni manuali, manutenzioni delle opere di deflusso delle acque meteoriche, piste di arroccamento). Lo studio pertanto conclude che l'intervento estrattivo non avrà alcuna incidenza pratica sulle risorse viventi ed è modesta la possibilità di introdurre modificazioni negli ecosistemi.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

- Con riferimento alla componente "Rumore", l'emissione di rumori e di vibrazioni nelle diverse fasi di estrazione e di lavorazione sarà saltuaria e avrà scarsa incidenza sull'ambiente antropico; in ogni caso, né gli uni né gli altri possono arrecare disturbo all'ambiente circostante, tanto più che nell'area non sono presenti insediamenti urbanistici né associazioni faunistiche e paesaggistiche di particolare interesse. In ogni caso per il contenimento dell'inquinamento da rumore e vibrazioni, è prevista l'adozione di alcuni provvedimenti di carattere generale finalizzati al contenimento delle emissioni rumorose in fase di esecuzione dell'opera in oggetto. In particolare è prevista: la scelta di macchinari che, a parità di prestazioni, siano più silenziosi e con livelli di potenza sonora compatibili con i limiti imposti dalla normativa vigente; adeguata manutenzione agli stessi macchinari, facendo attenzione ai problemi di tipo acustico; orientamento delle sorgenti direttive verso un punto privo di ricettori o comunque protetto da barriere ed ostacoli; informazione e formazione degli operai in modo da evitare atteggiamenti e comportamenti inutilmente rumorosi. E' prevista inoltre l'adozione dei seguenti accorgimenti tecnici e procedurali: - implementazione di cronoprogramma di avanzamento giornaliero volto a organizzare le fasi di lavoro per ottimizzare la distribuzione temporale delle emissioni acustiche; - riduzione ulteriore degli orari di concentrazione delle attività maggiormente rumorose e predisposizione delle opportune richieste di de-rogia ai limiti della rumorosità, ove ritenuto necessario; - esecuzione di misure fonometriche di tipo pre-sidiato per verificare che le condizioni di esercizio previste dalle simulazioni e i conseguenti livelli acustici siano rispettati ed adozione di eventuali interventi aggiuntivi o alternativi, qualora si verificasse qualsiasi incongruenza in senso peggiorativo rispetto ai dati attesi;
- Lo studio di impatto ambientale riporta (All. "A") in forma tabellare l'analisi, mediante matrici cromatiche degli impatti ambientali diretti ed indiretti, e le relative misure di mitigazione che saranno adottate per quelli ritenuti significativi. Tali misure si ritengono adeguate.

RITENUTO che, per tutto quanto sopra, considerato che il progetto di nuova coltivazione di una cava di inerti sabbiosi, nella sua attuale formulazione, prevede il totale recupero ambientale dell'area soggetta ad escavazione, e analizzati e valutati gli effetti dell'intervento sulle componenti ambientali, ed in particolare sulla componente risorse naturali (consumo di suolo – paesaggio), si può escludere che vi siano effetti significativi e negativi.

ATTESO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento - in relazione al progetto di cui in oggetto - esprime parere di **Parere di Compatibilità Ambientale favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni di seguito riportate:**

- 1) L'attività estrattiva dovrà essere alternata alla fase di recupero con il riporto del terreno vegetale stoccato e qualora non fosse sufficiente con quello compatibile proveniente da altri siti/cantieri, distribuendo uno spessore di almeno un metro al fine di garantire l'attecchimento delle essenze arboree ed arbustive messe a dimora.
- 2) Dovranno essere rigorosamente rispettati i cronoprogrammi delle attività e la prevista suddivisione in lotti funzionali relativi sia all'escavazione che al recupero ambientale dell'area. Al fine della verifica della presente prescrizione dovrà essere trasmessa alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

- Tutela dell'Ambiente - Settore 2 "Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Sviluppo Sostenibile", nonché all'Ufficio tecnico Comunale del Comune di Lattarico (CS) ed a Settore Attività Estrattive (ORAE) della Regione Calabria, con cadenza semestrale, una relazione tecnica corredata da adeguata documentazione fotografica, che illustri in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività;
- 3) Al fine delle verifiche di cui all'art. 28 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, dovrà esser trasmessa all'autorità competente VIA la documentazione tecnica necessaria per tale verifica, secondo le indicazioni rese nel modulo allegato 7, reso disponibile alla pagina internet istituzionale di questo Dipartimento
(https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/settori/economia_circolare/autamb/via/modvia/).
 - 4) Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica, in modo che i gradoni della cava diventino un'unità vegetazionale armonicamente inserita nel paesaggio con sestri irregolari in modo da ottenere un naturale prolungamento delle unità di paesaggio limitrofe;
 - 5) L'area di intervento dovrà essere recintata e nessuna lavorazione dovrà avvenire al di fuori del perimetro individuato;
 - 6) All'interno dell'area di cava non dovranno essere depositati materiali diversi dal materiale di cava e non dovranno stazionare mezzi e o attrezzature in disuso;
 - 7) sia posizionato il terreno vegetale, ricavato dalle operazioni di rimozione del cappellaccio in cumuli che non dovranno superare l'altezza di 3 metri e che dovranno essere seminati con miscugli idonei di specie erbacee in modo da garantire la conservazione negli anni delle sostanze organiche;
 - 8) la localizzazione del piazzale di deposito del materiale di coltivazione, del terreno vegetale e di manovra degli automezzi dovrà essere individuata all'interno del perimetro di cava per tutta la durata delle attività;
 - 9) Siano osservate, nella fase di esecuzione dei lavori tutte le misure di mitigazione e precauzione previste nel SIA, evitando di alterare e/o danneggiare le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'intervento previsto e a di quelli limitrofi finalizzate a tutelare eventuali recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze delle aree di intervento;
 - 10) Sia realizzata la riprofilatura finale dei gradoni non superando le inclinazioni previste in progetto e, comunque, evitando pendenze tali da innescare fenomeni di instabilità del versante e da modificare la quota finale. La profondità del piano di massimo sbancamento resta fissata per come individuato nelle sezioni indicate in progetto;
 - 11) Siano attuate tutte le misure di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di rumore, produzione di rifiuti, polveri e/o altri agenti aerodispersi, durante la fase di cantiere, finalizzate a tutelare le zone naturali prossime a quella dell'area di cava;
 - 12) Siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per il trasporto del materiale dalle aree di prelievo, avendo cura di utilizzare i percorsi individuati senza interferire con la viabilità locale; inoltre, i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere conformi alle normative europee in fatto di emissioni o in alternativa forniti di filtro per il particolato;
 - 13) È fatto divieto di utilizzare esplosivi durante tutte le fasi di estrazione del materiale di cava;
 - 14) Siano rispettate le previsioni progettuali relative alla regimazione delle acque superficiali ed al loro smaltimento per come indicato nel progetto;
 - 15) Per quanto concerne il rumore, in relazione alle criticità riscontrate ed al contesto territoriale nel quale è collocato l'impianto, in fase di esercizio è demandata ad Arpacal la verifica dei livelli di immissione attraverso l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici così come previsti dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 34/2009.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto

Oggetto: Istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., relativa al Progetto: "Coltivazione di una cava di inerti sabbiosi in agro del *comune di Torano Castello (CS)*".

Proponente: Ditta individuale Vitaro Salvatore.

Progettisti: Geom. Fabrizio Palermo – Geol. Andrea Pellicori.

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	<i>Paolo CAPPADONA(*)</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
2	Componente tecnico (Dott.)	<i>Nicola CASERTA</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
3	Componente tecnico (Geom. - Rappres. A.R.P.A.CAL)	<i>Angelo Antonio CORAPI</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
4	Componente tecnico (Ing.)	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
5	Componente tecnico (Ing.)	<i>Luigi GUGLIUZZI</i>	<i>Assente</i>
6	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonio LAROSA</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Maria Rosaria PINTIMALLI</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
8	Componente tecnico (Ing.)	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
9	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Sandie STRANGES</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
10	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>

(*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

Il Vice-Presidente STV
Edith Macri
F.TO DIGITALMENTE

PLANIMETRIE DI PROGETTO







**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 03/08/2022

Numero Registro Dipartimento 1134

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9260 DEL 03/08/2022

Oggetto: Proroga Decreto di Compatibilità ambientale n. 5299 del 06/04/2005 (Terza proroga) per il progetto “Coltivazione e sistemazione finale di una cava a cielo aperto per l’estrazione di inerti in loc. Gabelluccia – Cardilo del Comune di Corigliano-Rossano (CS).” - Ditta Tecnocave S.r.l.s.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**VISTI:**

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il D.D.G. n. 11493 del 10.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente reggente del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” all’Avv. Macri Edith;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”.

PREMESSO CHE

- Con **DDG 5299 del 06 aprile 2005** (Valutazione impatto ambientale ex DPR 12/04/96) è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto di coltivazione di una cava di inerti sita in loc. "Gabelluccia" del Comune di Corigliano Calabro (CS), (istanza presentata dalla ditta Tecnoscavi Srl) limitatamente ad un periodo di **5 anni ed all'estrazione di circa 290.000 mc.**
- Con successivo **D.D.G. n. 611 del 20/01/2012**(*prima proroga - validità per ulteriori anni 5*) - è stata concessa una proroga della validità del D.D.G. n. 5299/2005 per la coltivazione del volume di cava residuo, rispetto a quello originariamente assentito, pari a **58.166 mc**;
- Con successivo **DDG 3779 del 7 aprile 2017**, sono stati ulteriormente prorogati (per 5 anni) gli effetti del DDG 5299 del 06 aprile 2005 in merito alla compatibilità ambientale del progetto di coltivazione della cava in questione (**seconda proroga**) in quanto non ancora completata l'intera fase di coltivazione della cava (risultava a quella data un **residuo di 44.366 mc** dei 290.000 mc originariamente autorizzati) e non risultava avvenuto il completamento della fase di ripristino ambientale.

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio prot. n. 87071 del 22/02/2022, la società **Tecnocave SRLS** con sede in c.da Piscopello del Comune di Corigliano-Rossano (CS), subentrata nella proprietà al signor Sposato Agostino legale rappresentante della società "Tecnoscavi s.r.l." con sede in Corigliano-Rossano (ex Corigliano Calabro) alla c.da Tenimento, ha presentato istanza di rilascio di proroga del D.D.G. n. 5299 del 6/04/2005 (già prorogato con DDG 611 del 20/01/2012 e DDG 3779 del 7 aprile 2017);
- dall'esame della documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza di proroga in valutazione, si rileva che il residuo del volume di cava autorizzato, ma non ancora estratto, ammonta a **31.366 mc**;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 07/07/2022, esaminata in via conclusiva la documentazione tecnica inoltrata, ha espresso parere con il quale si è stabilito di concedere una ulteriore proroga del vigente decreto di compatibilità ambientale per un periodo massimo di anni 3 (tre) e che la definitiva conclusione del progetto autorizzato dovrà contemplare anche il definitivo recupero ambientale dell'area coltivata secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA nel rispetto delle prescrizioni di cui ai D.D.G. 5299/2005 en. 3779/2017

PRESO ATTO del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

DI PRENDERE ATTO del parere espresso dalla STV nella seduta del 07/07/2022 (allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) e pertanto di estendere la validità del Decreto di Compatibilità ambientale n. 5299 del 06 aprile 2005 (già prorogato con DDG n. 611 del 20/01/2012 e DDG n. 3779 del 7/4/2017) per un ulteriore periodo di anni 3 nel rispetto delle condizioni dallo stesso imposte e **senza possibilità di ulteriori proroghe**, consentendo la coltivazione del volume di cava residuo (rispetto a quanto autorizzato con i predetti decreti di compatibilità ambientale) per complessivi **31.366 mc.**.

DI STABILIRE che la definitiva conclusione della coltivazione dovrà contemplare anche il definitivo recupero ambientale dell'area coltivata secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA.

DI DEMANDARE alla ditta proponente ed al Comune l'acquisizione delle autorizzazioni e/o pareri necessari per la continuazione dei lavori ivi compreso il parere del Settore "Attività Estrattive" - Dip. Sviluppo Economico- se necessita.

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, al comune di Corigliano-Rossano(CS), alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico– settore Attività Estrattive -, all'ARPACAL (Dipartimento Provinciale di Cosenza) per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio ai sensi dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 3/2008, ed al proponente (ditta **Tecnocave SRLS** con sede in c.da Piscopello del Comune di Corigliano-Rossano (CS);

DI DISPORRE che l'Ente proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dip. Prov. di CS– almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di ripresa dei lavori, previa trasmissione di copia degli elaborati di progetto.

DI PRECISARE che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Paolo Cappadona
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

EDITH MACRI ' '

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – AIA – VI

Seduta: 7/07/2022

Oggetto: Istanza di proroga autorizzazione vigente (VIA) Decreto di Compatibilità ambientale n. 5299 del 06/04/2005 (Terza proroga).

Progetto: Coltivazione e sistemazione finale di una cava a cielo aperto per l'estrazione di inerti in Loc. Gabelliuccia – Cardilo del comune di CoriglianoRossano (CS) .

Proponente: Godino Antonio Paolo, Amministratore Unico della **Ditta Tecnocave S.r.l.s.** con sede in CoriglianoRossano (CS) c.da Piscopello snc, P.I.

Progettista: Dott. Ing. Angelo Viteritti

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Relatore/istruttore tecnico: Dott. Paolo Cappadona

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento del 6.11.2009 n.16.";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province

Documento firmato in parte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 14087 del 21/12/2020 di approvazione degli Indirizzi Operativi per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito "STV";

PREMESSO CHE:

- Il proponente – Tecnocave S.r.l.s – con nota acquisita al prot. n. 87071 del 22/02/2022, ha inoltrato l'istanza di proroga della autorizzazione vigente (VIA) relativa al progetto di coltivazione e sistemazione finale di una cava a cielo aperto per l'estrazione di inerti in Loc. Gabelluuccia – Cardilo del comune di Corigliano Rossano (CS).

VISTI la seguente documentazione tecnico-amministrativa presentata:

- Dichiarazione della Ditta sulla regolarità dei lavori eseguiti
- Dichiarazione sugli avvenuti adempimenti ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 624 del 25/11/1996;
- Progetto di coltivazione parte residua:
 - 1) Relazione tecnico illustrativa
 - 2) Cronoprogramma dei lavori
 - 3) Planimetria generale approvata
 - 4) Planimetria generale stato futuro e sezioni topografiche
 - 5) Planimetria con indicazione aree sistemate
 - 6) Planimetria con indicazione aree sistemate e con punti di vista delle fotografie
 - 7) Regimentazione acque
 - 8) Monografie capisaldi (artt.55,57 R.R. 3/2012)
 - 9) Planimetria ortofoto con sovrapposizione catastale

PRESO ATTO della predetta documentazione tecnico/amministrativa trasmessa dal proponente, e in particolare dal tecnico progettista, che ha redatto e sottoscritto la medesima documentazione secondo il proprio profilo di competenza e responsabilità.

ESAMINATA la predetta documentazione;

CONSIDERATO CHE:

Ricognizione provvedimenti di compatibilità ambientale in scadenza

- Con **DDG 5299 del 06 aprile 2005** (Valutazione impatto ambientale ex DPR 12/04/96) veniva rilasciata la compatibilità ambientale per un progetto di coltivazione di una cava di inerti sita in loc. "Gabelluuccia" del Comune di Corigliano Calabro (CS), (istanza presentata dalla ditta Tecnoscavi Srl) limitatamente ad un periodo di **5 anni ed all'estrazione di circa 290.000 mc.**
- Con **DDG 611 del 20 gennaio 2012**, a seguito di specifica istanza del proponente, sono stati prorogati gli effetti del DDG 5299 del 06 aprile 2005 in merito alla compatibilità ambientale del progetto di coltivazione della cava in questione. Il suddetto DDG stabiliva che i lavori di materiale di estrazione (residuo rispetto ai 290.000 mc autorizzati) stimato in **51.166 mc** "dovranno essere completamente realizzati entro **5 anni dalla data di emissione dl presente decreto**".
- Con **DDG 3779 del 7 aprile 2017**, a seguito di specifica istanza del proponente, sono stati ulteriormente prorogati gli effetti del DDG 5299 del 06 aprile 2005 in merito alla compatibilità ambientale del progetto di coltivazione della cava in questione (seconda proroga) in quanto non ancora completata l'intera fase di coltivazione della cava (risultava a quella data un **residuo**

di **44.366 mc** dei 290.000 mc originariamente autorizzati) e non risultava avvenuto il completamento della fase di ripristino ambientale. Il suddetto DDG pertanto prorogava gli effetti del decreto di compatibilità ambientale n. 5299/2005, già prorogato una prima volta con DDG 611/2012, **per ulteriori 5 anni**, consentendo la coltivazione del volume di cava residuo (**44.366 mc** dei 290.000 mc originariamente autorizzati), confermando tutte le prescrizioni dei citati decreti.

Istanza di proroga in valutazione

- La richiesta di proroga oggetto della presente valutazione è inoltrata dal Signor Godino Antonio Paolo nato a Corigliano Calabro il 18 Febbraio 1972 e residente in San Demetrio Corone alla contrada S. Nicola n. 29, quale amministratore unico della società "**Tecnocave s.r.l.s.**", con sede in Corigliano-Rossano alla C.da Piscopello P.I. 0376220788, subentrato nella proprietà al signor Sposato Agostino nato a Cassano allo Jonio il 15 Febbraio 1975 e residente in Corigliano-Rossano alla C.da Tenimento, liquidatore unico e legale rappresentante della società "**Tecnoscavi s.r.l.**" con sede in Corigliano-Rossano (ex Corigliano Calabro) alla c.da Tenimento P.I. 02173070786.
- Le motivazioni addotte fanno riferimento alla crisi economica che attraversa l'intero settore estrattivo, "*a causa della quale non si è potuto completare l'estrazione del materiale inerte, e pertanto si è reso necessario richiedere una ulteriore proroga per l'attività estrattiva in essere*", per la Coltivazione e Sistemazione Finale di una Cava a Cielo Aperto per l'estrazione di Inerti in località Gabelluccia-Cardilo.
- La proroga richiesta non si configura come variante al progetto ma bensì come semplice completamento.
- La seguente tabella riepilogativa, (pag. 6 dell'elaborato "*Relazione tecnico illustrativa*"), riporta, per ogni atto autorizzativo rilasciato, il quantitativo di materiale autorizzato, quello effettivamente estratto e quello residuo:

	Quantitativo autorizzato mc	Quantitativo estratto mc	Quantitativo residuo mc
Quantitativi da estrarre approvati con DDG n. 5299/2005	290.000		
Quantitativi estratti fino alla concessione della 1° proroga		231.834	51.166
Quantitativi estratti con DDG n. 611/2012 – 1° proroga	51.166	6.800	44.366
Quantitativi estratti con DDG n. 3779/2017 – 2° proroga	44.366	13.000	31.366
Quantitativi da estrarre (proroga richiesta) 3° proroga			31.366

Stato attuale dei luoghi

- La cava oggetto della istanza di proroga in valutazione è situata su di un terreno nella disponibilità della ditta proponente posto in località "Gabelluccia-Cardillo" del Comune di Corigliano Calabro (CS).
- Esso risulta identificato all'U.T.E. di Cosenza al foglio di mappa n. 53 part. n. 35, 77,87,128,129,130,132,142,143 e 145. Tutte le particelle sopra citate sono nella disponibilità della ditta e si estendono per una superficie complessiva pari a 23.365 mq.
- I terreni sopracitati sono in godimento della società Tecnocave S.r.l. ma di proprietà del Sig. Bifano Francesco per quanto concerne le particelle n° 128-142-129-130-77 e del Sig. Garofalo Fiorentino per le particelle n° 87-132-143 e 35.

Documento firmato in parte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

- La coltivazione della cava, per come dichiarato dal proponente, è stata realizzata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel D.D.G. 5299/2005 e Decreto n. 3779 del 07/04/2017, e risulta già completata la parte della cava con la relativa piantumazione di ulivo per quanto concerne la fase di ripristino ambientale posizionata nella parte pianeggiante della stessa, e che interessa le particelle n. 35 (per la quasi totalità), 143, 142, 128, 145, 129 e 130 in parte (vedi Tavole da progetto).
- Le modalità di coltivazione già autorizzata dei materiali residui per come specificati nella tabella sopra e del successivo recupero ambientale saranno realizzate (ad esito favorevole dell'istanza di proroga inoltrata) nel rispetto del progetto approvato, adottando tutti gli accorgimenti per ridurre l'impatto negativo sull'ambiente circostante, verificandone le pendenze e la stabilità dei pendii, e con la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento.
- L'area nella quale è già in atto la fase estrattiva, da oltre un quinquennio, di materiale che per le caratteristiche litologiche del sito, sono costituite da sabbie a piccoli ciottoli da bruni a rossastri, stratificate, è utilizzata dalla società per sottofondi. L'area interessata dal progetto è situata a NE dal Fiume Crati, e a SE dal Torrente Muzzolito.

VALUTATO CHE:

- Dall'esame della documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza di proroga in valutazione, si rileva che il residuo del volume di cava autorizzato, ma non ancora estratto, ammonta a 31.366 mc;
- La coltivazione della cava è stata realizzata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel D.D.G. 5299/2005 e Decreto n. 3779 del 07/04/2017 e risulta già completata la prima parte del ripristino ambientale che prevedeva la messa a dimora di piante di ulivo nella porzione pianeggiante (elaborato "documentazione fotografica");
- Con l'istanza di proroga in valutazione non viene fornito dalla Società proponente il cronoprogramma delle attività necessarie alla **conclusione definitiva** delle attività di coltivazione. Nella "*Relazione tecnica illustrativa*" si prevede una tempistica di circa 5 anni per completare il piano di coltivazione della cava. Tali previsioni di durata dell'attività estrattiva si ritengono non compatibili con le esigenze di completo ripristino e recupero dell'area e, se assentite integralmente, determinerebbero una durata dell'attività estrattiva superiore a vent'anni, in contrasto con la L.R. 40/2009, art. 12 comma 2;

RITENUTO

- che, per quanto sopra considerato e valutato, sussistano i presupposti tecnici per il rilascio di una ulteriore proroga dei citati decreti di compatibilità ambientale per un periodo massimo di anni 3 (tre);
- che la definitiva conclusione del progetto autorizzato dovrà contemplare anche il definitivo recupero ambientale dell'area coltivata secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA nel rispetto delle prescrizioni di cui ai D.D.G. 5299/2005 n. 3779/2017;

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in seduta plenaria;

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e del tecnico progettista e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento – ritiene che sia possibile **estendere la validità del Decreto di Compatibilità ambientale n. 5299 del 06/04/2005**, successivamente prorogato con DDG 611 del 20/01/2012 e DDG 3779 del 7 aprile 2017, **per ulteriori 3 (anni) nel rispetto delle condizioni imposte e senza possibilità di ulteriori proroghe.**

Entro tale arco temporale dovrà determinarsi la definitiva conclusione del progetto autorizzato (a prescindere dalla eventuale disponibilità di volumetrie residue non estratte) e dovrà essere ultimato il definitivo recupero ambientale dell'area coltivata secondo l'originario progetto e quindi secondo quanto contenuto nella vigente VIA.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

Oggetto: Istanza di proroga autorizzazione vigente (VIA) Decreto di Compatibilità ambientale n. 5299 del 06/04/2005 (Terza proroga).

Progetto: Coltivazione e sistemazione finale di una cava a cielo aperto per l'estrazione di inerti in Loc. Gabelluiccia – Cardilo del comune di CoriglianoRossano (CS) .

Proponente: Godino Antonio Paolo, Amministratore Unico della **Ditta Tecnocave S.r.l.s.** con sede in CoriglianoRossano (CS) c.da Piscopello snc, P.I.

Progettista: Dott. Ing. Angelo Viteritti

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA (*)	F.TO DIGITALMENTE
2	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	F.TO DIGITALMENTE
3	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI	F.TO DIGITALMENTE
4	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARELLA	F.TO DIGITALMENTE
5	Componente tecnico (Ing.)	Luigi GUGLIUZZI	ASSENTE
6	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	F.TO DIGITALMENTE
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	F.TO DIGITALMENTE
8	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	F.TO DIGITALMENTE
9	Componente tecnico (Dott.ssa)	Sandie STRANGES	F.TO DIGITALMENTE
10	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	F.TO DIGITALMENTE

(*) Relatore/Istruttore coordinatore

Il Vice-Presidente STV
Edith Macrì
F.TO DIGITALMENTE

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia
F.TO DIGITALMENTE



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE

METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA-SIBARI

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione generale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RC2V	00	R69	RHCA0000001	A	24 di 24

Allegato 2

Autorizzazioni impianti di recupero/smaltimento



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

*Dipartimento "Ambiente e Territorio"
Settore U. O. T. "Funzioni Territoriali"*

**DECRETO DEL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO**

(ASSUNTO IL 19 LUG. 2017 PROT. N. _____762_____)

CODICE N. _____

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° _____8177_____ del _____24 LUG. 2017_____

OGGETTO: D. Lgs 152/2006, art. 208 e ss. mm. e ii. autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ubicazione Impianto: zona industriale, snc – del comune di Corigliano Calabro (CS).

Sede legale: S. S. 106 – zona industriale, snc – del comune di Corigliano Calabro (CS).

Proponente e Gestore: *ECOLOGY GREEN. s. r. l.* – Amministratore Unico – Fusaro Antonio.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge Regionale n. 14 del 22/06/2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con cui è stato istituito, fra l’altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;

- ✓ **Vista** la DGR n. 369 del 24/09/2015, in attuazione della L. R. n. 14/2015, stabilisce che la Regione riassume, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss. mm. e ii., ed ai relativi e conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;
- ✓ **Vista** la suddetta delibera, nelle more della definizione del più ampio processo di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 5, ha incorporato tutte le funzioni, secondo un criterio di collegamento funzionale e di omogeneità, nei Dipartimenti della Giunta Regionale interessati alle funzioni riassunte, istituendo in ciascun dipartimento, in relazione all’esistente collegamento funzionale cui afferiscono, delle Unità Organizzative Temporanee;
- ✓ **Vista** la D. D. G. n. 14335 del 09/12/2015 con cui è stata istituita presso il Dipartimento n. 11 “Ambiente e Territorio”, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31 la U.O.T. denominata “Funzioni Territoriali”;
- ✓ **Vista** la citata D. D. G. n. 14335 del 09/12/2015 con cui è stato conferito allo scrivente, Ing. Gianfranco Comito, l’incarico di dirigente responsabile della U.O.T. “Funzioni Territoriali”;
- ✓ **Vista** la D. D. G. n. 547 del 16/12/2016 con cui è stata prorogata allo scrivente, Ing. Gianfranco Comito, l’incarico di dirigente responsabile della U.O.T. “Funzioni Territoriali” del Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
- ✓ **Visto** che le competenze in materia di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. sono state trasferite alle U.O.T. “Funzioni Territoriali” Regionali;

VISTO che il D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 208 disciplina il procedimento di autorizzazione unica per il rinnovo, la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

- Che, in particolare, il primo comma del citato articolo dispone che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio;

CONSIDERATO Che la Ditta ECOLOGY GREEN. s. r. l., con sede legale in S. S. 106 – zona industriale, snc – del comune di Corigliano Calabro (CS), con nota acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria in data 25/01/2017 n. 20135, ha inoltrato istanza ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di un impianto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in zona industriale, snc – del comune di Corigliano Calabro (CS);

- Che con nota prot. SIAR n. 48263 del 15/02/2017 veniva comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi degli art. 6, 7 e ss. della L. 241/90 e dell’art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e con la stessa nota venivano indicati il nominativo del responsabile del procedimento e dell’istruttoria;
- Che in data 15 marzo 2017 personale di questo settore ha effettuato sopralluogo preliminare al rilascio dell’autorizzazione e redatto apposito verbale di constatazione;
- Che con nota prot. SIAR n. 99390 del 22/03/2017 è stata convocata apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e ss. della Legge 241/90, da tenersi in data 09/05/2017, individuando i soggetti da invitare, e le relative modalità di espletamento;
- Che con nota del 20/04/2017 acquisita al nostro prot. SIAR n. 140202 del 27/04/2017 è stata trasmessa documentazione integrativa:
 - ✓ Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - ✓ Segnalazione certificata di inizio attività per ultimazione muro di cinta con recinzione metallica;
 - ✓ Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
 - ✓ Dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- Che si sono tenute due sedute della conferenza di servizi in data 09/05/2017, e 06/06/2017;

VISTA la documentazione allegata all’istanza presentata dalla ditta ECOLOGY GREEN. s. r. l. e di seguito elencata:

DOCUMENTI:

1. Domanda di Rinnovo Autorizzazione Unica;
2. Allegato A: Dichiarazione sostitutiva di certificazione-possesso requisiti soggettivi;

3. Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Allegato C: informazioni da riportare nella relazione tecnica;
5. Allegato D: Dichiarazione sostitutiva di certificazione atto di notorietà;
6. Copia della C. I. del tecnico ing. Greco Giovanni;
7. Allegato H: informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
8. Copia della C. I. dell'Amministratore Unico sig. Fusaro Antonio;
9. Copia elenco Enti, tenuti ad emanare pareri coinvolti nel procedimento;
10. Copia del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale n. 14810 del 28/11/2016;
11. Elaborato R-00 relazione introduttiva;
12. Elaborato R-01 relazione tecnica generale;
13. Elaborato R-02 relazione idraulica;
14. Elaborato R-03 relazione tecnica gestione acque superficiali, reflue e meteoriche;
15. Elaborato R-04 studio d'impatto ambientale;
16. Elaborato R-04 bis studio d'impatto ambientale integrazione 1;
17. Elaborato R-05 relazione relativa a vegetazione, fauna ed ecosistemi;
18. Elaborato R-06 relazione previsionale d'impatto acustico;
19. Elaborato R-07 piano di gestione operativa, di emergenza, di chiusura, messa in sicurezza e ripristino del sito;
20. Elaborato R-08 piano di monitoraggio e controllo;
21. Elaborato R-09 documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
22. Elaborato R-10 relazione tecnica emissioni in atmosfera;
23. Elaborato R-11 sintesi non tecnica;
24. Elaborato R-12 relazione sugli aspetti di gestione dei rifiuti;
25. Elaborato R-13 relazione modalità gestione degli oli esausti;
26. Elaborato R-14 relazione modalità gestione RAEE;
27. Elaborato R-15 relazione sulla gestione della viabilità;
28. Elaborato R-16 relazione integrativa consorzio ASI Cosenza;
29. Elaborato D-01 copia autorizzazione in procedura semplificata del 04/11/2009;
30. Elaborato D-02 copia autorizzazione in procedura semplificata del 29/10/2014;
31. Elaborato D-03 certificato di destinazione urbanistica con vincoli;
32. Elaborato D-04 permesso di costruire n. 116 del 19/10/2006;
33. Elaborato D-05 permesso di costruire n. 18 del 25/07/2014;
34. Elaborato D-06 autorizzazione Dipart. Infrastrutture e LL. PP. Regione Calabria Prot. n. 187610 del 04/06/2013;
35. Elaborato D-07 Certificato di agibilità parziale;
36. Elaborato D-08 libretto uso e manutenzione vasca di prima pioggia;
37. Elaborato D-10 autorizzazione agli scarichi rete consortile;
38. Elaborato D-11 tabella codice CER da autorizzare;
39. Elaborato D-12 dichiarazione comune di Corigliano Calabro su piano zonizzazione acustica;
40. Elaborato D-13 relazione geologica;
41. Elaborato D-14 studio previsionale di impatto acustico;
42. Elaborato D-15 scheda tecnica gruppo elettrogeno;
43. Elaborato D-16 relazione sulla pericolosità sismica;
44. Elaborato D-17 SCIA prot. n. 13617 deò 24/03/2014;
45. Elaborato D-18 certificato CCIAA;
46. Elaborato D-19 quantitativi singoli codici CER;
47. Elaborato T-01 localizzazione del sito su tavola IGM;
48. Elaborato T-02 localizzazione del sito su tavola estratti cartografici CTR-PSA-PRG-catastale-ortofoto;
49. Elaborato T-03 carta della viabilità e degli agglomerati urbani;
50. Elaborato T-04 carta dei vincoli;
51. Elaborato T-05 carta idrografica;
52. Elaborato T-06 carta uso del suolo;
53. Elaborato T-07 planimetria stato di fatto e storico autorizzativo;
54. Elaborato T-08 planimetria del progetto del CST;
55. Elaborato T-09 planimetria delle aree di gestione dei rifiuti;

56. Elaborato T-09 bis planimetria delle aree di gestione dei rifiuti;
57. Elaborato T-10 planimetria generale viabilità segnaletica cartellonistica interferenze;
58. Elaborato T-11 planimetria generale acque superficiali, reflui e meteoriche - sistema di raccolta ed allontanamento;
59. Elaborato T-12 planimetria generale – impianti di illuminazione, antincendio, videosorveglianza;
60. Elaborato T-13 planimetria emissioni in atmosfera;
61. Elaborato T-14 sorgenti sonore;
62. Elaborato T-15 planimetria generale misure di mitigazione;
63. Elaborato T-16 prospetti e sezioni;
64. Elaborato T-17 particolari costruttivi;
65. Elaborato T-18 documentazione fotografica;
66. Elaborato T-19 cantierizzazione ed interferenze;
67. Studio previsionale d'impatto acustico;
68. Copia di tutta la documentazione su (CD).

VISTI i pareri degli enti e la documentazione acquisita nell'ambito delle conferenze del 09/05/2017, e 06/06/2017, di seguito elencati e richiamati nei verbali agli atti:

PARERI E NULLA OSTA relativi alla CdS del 09/05/2017:

1. Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza prot. registro ufficiale n. 5312 del 08/05/2017 prot. Uff. Prevenzione n. 4474 del 05/05/2017 acquisito al prot. SIAR n. 151953 del 08/05/2017;
2. Parere con prescrizioni rilasciato dal Consorzio per lo Sviluppo delle Attività Produttive Unità Territoriale Cosenza prot. n. 4929 del 09/05/2017 (PEC) del 09/05/2017;
3. Nulla Osta rilasciato dal Comune di Corigliano Calabro prot. n. 23567 del 08/05/2017 (PEC) del 09/05/2017;
4. Pareri dell'ARPACAL, servizi tematici Laboratorio Fisico, Acque, Aria e Radiazione e Rumore.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA relativa alla CdS del 09/05/2017:

1. R-01 relazione tecnica generale Rev_01;
2. R-03 relazione tecnica gestione acque superficiali, reflue e meteoriche Rev_01;
3. R-07 piano di gestione operativa, di emergenza, di chiusura, messa in sicurezza e ripristino del sito Rev_01;
4. R-14 relazione integrazione modalità di gestione delle anomalie radiometriche Rev_00;
5. R-17 piano di dismissione del sito Rev_00;
6. T-09 planimetria delle aree di gestione dei rifiuti Rev_02;
7. T-10 planimetria generale viabilità – segnaletica – cartellonistica - interferenze Rev_01;
8. T-11 planimetria generale acque superficiali, reflue e meteoriche: sistema di raccolta ed allontanamento Rev_01;
9. T-17 particolari costruttivi Rev_01;
10. T-20 planimetria dei punti di indagine Rev_00;
11. D-19 richiesta integrazioni STV – quantitativi singoli codici CER Rev_02;
12. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al rispetto della norma di cui al D. M. 52/2015.

PARERI E NULLA OSTA relativi alla CdS del 06/06/2017:

1. Parere favorevole con condizioni rilasciato dal S.S.R. ASP di Cosenza dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene e Medicina Preventiva prot. n. 82060 del 05/06/2017 (PEC) del 05/06/2017 acquisito al prot. SIAR n. 186371 del 05/06/2017;
2. La Provincia di Cosenza con nota prot. n. 22206 del 6/6/17 ritiene che non è dovuto alcun parere poiché lo scarico avviene nel canale consortile;
3. Parere favorevole rilasciato dal Comune di Corigliano Calabro prot. n. 29678 del 06/06/2017;
4. Parere favorevole con prescrizioni rilasciato all'interno della conferenza dei servizi dall'Arpa Cal Dipartimento Provinciale di Cosenza.

CONSIDERATO che nella seduta in data 06/06/2017 la conferenza di servizi si è conclusa con valutazione favorevole con le prescrizioni poste dagli enti competenti a pronunciarsi.

Tutto ciò premesso e considerato:

VISTA il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";

VISTI il D. M. Ambiente 05/02/98 e il D. M. 161 del 12/6/02 sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi;

- VISTO** il D.lgs 151/05 “Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- VISTO** il Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue e ss. mm. ii. “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti-ferro, acciaio e alluminio”;
- VISTO** il Dm Ambiente 20 gennaio 2012 parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) da veicoli fuori uso;
- VISTA** la Direttiva Consiglio Ue 1975/439/Ce e ss. mm. ii. eliminazione degli oli usati;
- VISTA** la Circolare Min. Ambiente 26 marzo 2013, n. 23876 indicazioni sulle modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati Articolo 183, comma 1, lettera c) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Dlgs 24 giugno 2003, n. 209 e ss. mm. e ii. in Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso;
- VISTO** Dpr 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
- VISTO** Dm Ambiente 29 luglio 2004, n. 248 Amianto attività di recupero dei prodotti e beni di amianto;
- VISTA** la Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2012/19/Ue Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Abrogazione direttiva 2002/96/Ce;
- VISTO** il piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19/12/2016, pubblicato sul BURC n. 122 del 21/12/2016;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 14810 del 28/11/2016 con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni alla Compatibilità Ambientale nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- VISTA** la legge Regionale n. 14 del 22/06/2015 “disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- VISTA** la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 “Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati”;

CONSIDERATO che l’impianto oggetto della presente autorizzazione è così descritto:

1. *Caratteristiche dell’insediamento:*

- Area occupata dall’insediamento pari a circa 14.463 m²;
- L’area è costituita da un’unica unità produttiva composta da diversi moduli:
 - Recinzione realizzata in rete di tipo “orsogrill” montata su muretto in cemento armato, per un perimetro di circa 480 m;
 - All’interno è prevista una superficie dedicata a verde “aiuole” di circa 1.710 m²;
 - Sono presenti due capannoni: capannone A) di circa 575 mq; capannone B) di circa 2538 m²;
 - All’interno del capannone A) al primo piano con accesso posto sul lato est da una scala si accede agli uffici con superficie di circa 101,2 m²;
 - Posti al piano terra dello stesso capannone e presente apposito locale adibito a: disimpegno ingresso; ufficio pesa; ufficio A e B; spogliatoio; n. 2 servizi igienici; ripostiglio;
 - Pesa;
 - E previsto un portale radiometrico;
 - E prevista area per il lavaggio delle gomme degli automezzi;
- Area distinta al catasto terreni del Comune di Corigliano Calabro – avente destinazione urbanistica “zona A.S.I. (Agglomerato Industriale di Schiavonea) nel rispetto della normativa prevista dal P.R.T.;
- Estremi catastali: Foglio 38 particelle n° 1419, 1211, 1215, 1219, 1222, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 507, 571;
- Capannone industriale esistente: mq 101,2 circa;
- Capannone industriale nuova costruzione: mq 575 circa;
- Superficie totale coperta: mq 672,2;
- Superficie area impianto: mq 3.564 area di tarttamento rifiuti;
- Totale superficie impianto mq 14.463;
- Coordinate geografiche 39° 40’ 18’’ N. – 16° 30’ 9,0’’ E.

2. Sono previste per la lavorazione dei rifiuti le seguenti macchine e/o attrezzature:

- Pressa verticale per carta cartone e plastica;
- Frantumatore mobile, rifiuti inerti modello OM TRACK ARGO TK 140;
- Trituratore;

CHE nell'impianto è prevista attività con operazioni di messa in riserva, recupero, smaltimento, di rifiuti pericolosi e non pericolosi con rifiuti prodotti da: - agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca; - rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti, di origine animale; - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito, della preparazione e fermentazione di melassa; - rifiuti dell'industria lattierocasearia; - rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao); - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili; - rifiuti dei trattamenti conservativi del legno; - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici; - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa; - rifiuti dell'industria siderurgica; - rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali; - rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica, scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti, imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata), assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08); - rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie ed accumulatori, catalizzatori esauriti; - cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, legno, vetro e plastica, miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame, metalli (incluse le loro leghe); - terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio; - materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto - materiali da costruzione a base di gesso; - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione; - rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani; - rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti; - rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi; - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti; - percolato di discarica; - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti; - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale; - rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo; - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti; - rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda; - frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501); - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri); - altri rifiuti urbani.

CHE l'area è dotata di pavimentazione industriale con opportuna pendenza e grate di raccolta delle acque meteoriche, con pozzetti per la raccolta delle acque di prima pioggia confluenti in uno pozzetto scolmatore, che separa le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia vengono depurate con un sistema di depurazione in continuo.

L'area di impianto è recintata e dotata di cancello metallico.

Per quanto sopra:

DECRETA

Di Autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, la Ditta ECOLOGY GREEN s. r. l. Amministratore Unico – Fusaro Antonio, con sede legale in S. S. 106 zona industriale, snc – del comune di Corigliano Calabro (CS), e sede operativa in zona industriale, snc – del comune di Corigliano Calabro (CS), (C. F. FSR NTN 72H11 D005D – P. IVA: 02627970789) iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di CS il 06/04/2004 al Repertorio Economico Amministrativo n. CS - 178105, società a responsabilità limitata, alla realizzazione e all' esercizio di un impianto di gestione di rifiuti come di seguito specificato.

- Le attività oggetto dell'autorizzazione unica (art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono:
 - 1) **[R3]** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - 2) **[R4]** riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - 3) **[R5]** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - 4) **[R12]** scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - 5) **[R13]** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - 1) **[D13]** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
 - 2) **[D15]** Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- Le operazioni previste per i rifiuti consistono in:

- a. Controllo tecnico amministrativo, pesatura e pre-accettazione;
 - b. Rifiuto in ingresso al CST;
 - c. Scarico in area di conferimento;
 - d. Controllo, selezione manuale e/o meccanica;
 - 1. Rifiuto inviato alla aree di stoccaggio;
 - A. Stoccaggio per attività di messa in riserva;
 - B. Stoccaggio per attività di smaltimento;
 - e. Rifiuto inviato alla linea di processo;
 - 1. Messa in sicurezza e disassemblaggio RAEE;
 - 2. Compattazione pressa verticale;
 - 3. Compattazione pressa continua;
 - 4. Vagliatura e frantumazione;
 - 5. Selezione multimateriale, carta e imballaggi;
 - 6. Triturazione;
 - f. Stoccaggio scarti;
 - g. Stoccaggio materia recuperata;
- Le operazioni previste per i rifiuti inerti consistono in:
 - a) Ricezione rifiuti;
 - b) Controllo pesatura e accettazione;
 - c) Messa in riserva in cumuli separati;
 - d) Carico tramoggia;
 - e) Frantumazione, deferrizzazione e vagliatura;
 - f) Stoccaggio in cumulo dei materiali suddivisi nelle diverse classi granulometriche;
 - Le operazioni previste per i rifiuti RAEE consistono in:
 - a. Ricezione dei rifiuti;
 - b. Controllo pesatura e accettazione;
 - c. Pretrattamento;
 - d. Messa in sicurezza:
 - 1. Prelievo di parti mobili, sostanze infiammabili, liquidi e componenti pericolose;
 - 2. Stoccaggio;
 - 3. Conferimento a ditte terze;
 - e. Trattamento:
 - 1. Selezione e smontaggio parti reinpiegabili;
 - 2. Ricondizionamento per recupero;
 - 3. Recupero componenti;
 - 4. Commercializzazione AEE ricondizionati;
 - f. Separazione e selezione;
 - Il trituratore può essere utilizzato per il recupero dei seguenti rifiuti:
 - A. Carta sciolta o rilegata tipo riviste mensili o settimanali, carta trattata con rivestimenti in alluminio o polietilene "contenitori per alimenti", cartone liscio o crespato, ondulato, scarti da pulper, cassette di legno, cassette di plastica, pneumatici fuori uso, ingombranti;
 - Per la movimentazione e la manipolazione dei rifiuti trattati saranno utilizzati i seguenti mezzi:
 - a) Pala meccanica;
 - b) Escavatore e/o mulletto muniti di accessori – pinze frantumatrici, quali forche, benna a polipo, pinze e ganci di sollevamento;
 - c) Autocarro scarrabili;
 - d) Pala meccanica;
 - Le aree di stoccaggio previste saranni così distinte:
 - a. Aree di stoccaggio RAEE e metalli;
 - b. Aree di stoccaggio cavi;
 - c. Aree di stoccaggio oli vegetali;
 - d. Aree di stoccaggio penumatici, ingombranti, vetro, multimateriale;
 - e. Aree di stoccaggio generale;
 - f. Aree di stoccaggio rifiuti pericolosi;
 - g. Aree di stoccaggio rifiuti per la messa in riserva;
 - h. Aree di stoccaggio sottoprodotti da C & D;

- i. Aree di stoccaggio rifiuti da C & D;
 - j. Aree di stoccaggio inerti frantumati;
 - k. Aree di stoccaggio legno;
 - l. Aree di stoccaggio rifiuti non pericolosi a smaltimento;
 - m. Aree di stoccaggio materie prime da rifiuti;
- Nell'area sono presenti dei bacini di contenimento delimitanti;
 - Saranno tra l'altro utilizzati per lo stoccaggio di particolari tipi di rifiuti dei bacini di contenimento per i rifiuti pericolosi, sacchi, big-bags, sacchi big-bags, cesti con strutture in plastica e/o legno, pedane, fusti/bidoni, vasche e serbatoi fuori terra, cisterne con armatura, contenitori per batterie, neon, toner, contenitori per oli, containers e press containers;
 - Il totale dei rifiuti trattati nell'impianto è il seguente:
 - ✓ **R3** Mg/a 12.400;
 - ✓ **R4** Mg/a 11.005;
 - ✓ **R5** Mg/a 31.000;
 - ✓ **R12** Mg/a 12.400;
 - ✓ **R13 non pericolosi** Mg/a 56.110;
 - ✓ **R13 pericolosi** Mg/a 7.750;
 - ✓ **D13 non pericolosi** Mg/a 620;
 - ✓ **D13 pericolosi** Mg/a 3.100;
 - ✓ **D15 non pericolosi** Mg/a 11.990,8;
 - ✓ **D15 pericolosi** Mg/a 3.100;
 - Il quantitativo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero [R3 - R4 - R5] è di 54.405 Mg/a, pari a ca. 176 Mg/g - superiore alle 10 Mg/g. (pertanto l'impianto è stato sottoposto a VIA ai sensi della Parte II - Allegato IV - D.Lgs. 152/06). La Ditta ha ottenuto dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria parere favorevole con prescrizioni per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale V.I.A. con decreto n. 14810 del 28/11/2016.

RIFIUTI DI CUI È AUTORIZZATA LA GESTIONE:

CER	DESCRIZIONE	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15
		Mg./a	Mg./a	Mg./a	Mg.	Mg.	Mg.	Mg.
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia							1240
020102	Scarti di tessuti animali							620
020103	Scarti di tessuti vegetali							620
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	620			155	620		
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito							1240
020107	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura							310
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08						310	310
020110	Rifiuti metallici				155	155		
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia							310
020202	Scarti di tessuti animali							310
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione							310
020204	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti							310
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione							310
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti							310
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente							310
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione							310
020305	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti							124

CER	DESCRIZIONE	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione							310
020502	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti							310
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione							310
020602	Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti							310
020603	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti							310
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima							310
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche							310
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici							310
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione							310
020705	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti							310
030101	Scarti di corteccia e sughero	31			31	31		
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose						15,5	15,5
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	31			31	31		
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose						15,5	15,5
070213	Rifiuti plastici	31			31	31		
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose						31	31
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111						310	310
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose						31	31
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312					31		
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose					155		
080318						93		
100210	Scaglie di laminazione		31			31		
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			31	31	31		
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi		31		31	31		
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi		31		31	31		
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		31		31	31		
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi				31	31		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	31			31	31		
130204*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati					155		
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati					155		
130206*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione					155		
130207*	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili					155		
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					155		
150101	Imballaggi di carta e cartone	2.945			1.550	3.162		
150102	Imballaggi di plastica	930			930	1240		
150103	Imballaggi in legno	465			310	465		
150104	Imballaggi metallici		310		310	310		

CER	DESCRIZIONE	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15
150105	Imballaggi compositi	124			155	155		
150106	Imballaggi in materiali misti	3720			930	3720		
150107	Imballaggi di vetro				310	2790		
150109	Imballaggi in materia tessile				155	155		
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze						310	310
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti						31	31
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose						31	31
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202							15,5
160103	Pneumatici fuori uso				310	3100		
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		31		31	31		
160107*	Filtri dell'olio						62	62
160116	Serbatoi per gas liquefatto		31		31	31		
160117	Metalli ferrosi		155		93	155		
160118	Metalli non ferrosi		155		93	155		
160119	Plastica	310			155	310		
160120	Vetro				155	465		
160122	Componenti non specificati altrimenti	31	31			31		
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209					930		
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC					620		
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere					155		
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212					620		
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	31	155			620		
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					155		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	31	31			31		
160601*	batterie al piombo					310		
160602*	Batterie al nichel-cadmio					155		
160603*	Batterie contenenti mercurio					310		
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)					155		
160605	Altre batterie e accumulatori					155		
160606*	Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata					155		
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)					155		
170101	Cemento			2170	155	620		
170102	Mattoni			124	93	155		
170103	Mattonelle e ceramiche			310	93	310		
170106*	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose						155	155

CER	DESCRIZIONE	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106			9300	620	1.829		
170201	Legno	310			62	310		
170202	Vetro				62	62		
170203	Plastica	310			62	310		
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati						62	62
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone						155	155
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					775		
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame						155	155
170401	Rame, bronzo, ottone		620		62	310		
170402	Alluminio		1085		62	155		
170403	Piombo		31		31	31		
170404	Zinco		31		31	31		
170405	Ferro e acciaio		3100		310	1550		
170406	Stagno		217		31	155		
170407	Metalli misti		310		93	310		
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose						62	62
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose						62	62
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	31	31		31	31		
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose						155	155
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			4650		930		
170505*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose						31	31
170506	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505					620		
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose						155	155
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			4650		930		
170601*	Materiali isolanti, contenenti amianto						62	62
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose						155	155
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603					310		
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto						310	310
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801			310		310		
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio						62	62
170902*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)						62	62
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose						62	62
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			9300	1550	3100		

CER	DESCRIZIONE	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)					310		
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni						46,5	46,5
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)							9,3
180108*	Medicinali citotossici e citostatici						31	31
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108							62
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		155			155		
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost					31		310
190502	Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost					31		310
190503	Compost fuori specifica					310		
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani					31		310
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale					31		310
190702*	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose						62	62
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702							310
190801	Residui di vagliatura					310		
190802	Rifiuti da dissabbiamento					1550		
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane					3100		
190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili					31		
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811					310		
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali						155	155
190904	Carbone attivo esaurito					155		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio				62	310		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		310		62	310		
191003*	Frazioni leggere di frammentazione (flufflight) e polveri, contenenti sostanze pericolose						62	62
191004	Frazioni leggere di frammentazione (flufflight) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003					310		
191005*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose						62	62
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005					310		
191201	Carta e cartone	31			31	31		
191202	Metalli ferrosi		31		31	31		
191203	Metalli non ferrosi		31		31	31		
191204	Plastica e gomma	31			31	31		
191205	Vetro				31	31		
191206*	Legno, contenente sostanze pericolose						62	62
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	31			31	31		
191208	Prodotti tessili				31	31		
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)				31	31		
191210	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	31			31	31		

CER	DESCRIZIONE	R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose						31	31
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	589			310	620		
191301*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose						31	31
191302	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301					155		
191303*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose						62	62
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303					155		
191305*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose						31	31
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305					155		
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose						31	31
191308	Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307					155		
200101	Carta e cartone	930			930	4154		
200102	Vetro				310	1550		
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense				310	1550		
200110	Abbigliamento				62	155		
200111	Prodotti tessili				62	310		
200119*	Pesticidi						31	31
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					310		
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					1550		
200125	Oli e grassi commestibili					155		
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125					310		
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose						31	31
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 200127					155		
200129*	Detergenti, contenenti sostanze pericolose						31	31
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129					31		
200131*	Medicinali citotossici e citostatici						15,5	15,5
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131					310		
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					310	46,5	46,5
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133					310		
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi					930		
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		1550			620		
200137*	Legno contenente sostanze pericolose						46,5	46,5
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	310				310		

200139	Plastica	310			62	310		
200140	Metalli		2480		93	620		
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera					31		
200201	Rifiuti biodegradabili					620		
200202	Terra e roccia			155	93	155		
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	155				310		
200302	Rifiuti dei mercati					31		
200303	Residui della pulizia stradale					310		
200304	Fanghi delle fosse settiche					93		
200306	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico					62		
200307	Rifiuti ingombranti				310	3100		
		R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15
TOTALE		12.400	11.005	31.000	12.400	63.860	3.720	15.090,8

FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO PRODUTTIVO:

Il centro per il recupero di rifiuti è strutturato nei seguenti settori e/o procedure di attività:

- Area di accettazione con annesse procedure di controllo dei rifiuti;
 - Sistema di pesatura elettronica;
 - Tunnel per il controllo radiometrico e successiva fase di verifica documentale;
 - Verifica della presenza e della corretta compilazione dei formulari;
 - Controllo visivo dei rifiuti, per eventuale accettazione e consegna al centro di stoccaggio;
 - Apposita area dove conferire il carico indicata da un operatore;
 - Cernita e selezione manuale e/o meccanica;
 - Stoccaggio in apposite aree;
 - Area per la gestione delle anomalie radiometriche;
- ✓ Messa in riserva e stoccaggio materiale, a seconda della tipologia e delle modalità con cui sono stati conferiti, possono essere stoccati in cataste, cumuli, pressati (balle), big-bag, container, casse, ecc... lo stoccaggio dei materiali avverrà all'interno del capannone per i rifiuti pericolosi e allo scoperto per i rifiuti non pericolosi. I materiali (rifiuti e non rifiuti) saranno stoccati sulle aree predisposte;
 - ✓ Selezione e cernita e separazione manuale e/o meccanica grossolana: le attività di selezione e cernita consistono in un primo controllo visivo e nel togliere dalla partita eventuale materiale indesiderato quali (legno, vetro, plastica metalli, ecc...);
 - ✓ Pressatura (solo per carta, cartone, plastica, ecc..), sui rifiuti a seguito dall'attività di selezione – cernita, potrà essere effettuato un ricondizionamento volumetrico tramite pressa continua automatica orizzontale "mod. L/16 SA EXPORT-80, posta all'interno del capannone;
 - ✓ Frantumatore mobile per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, modello OM TRACK ARGO-TK 140 per l'attività di vagliatura frantumazione, deferrizzazione;

RIFIUTI PRODOTTI:

CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Stato
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	Cassone a tenuta	Solido
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	Cassone a tenuta	Solido
191004	Frazioni leggere di frammentazione (flufflight) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003	Cassone a tenuta	Solido
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	Cassone a tenuta	Solido
191201	Carta e cartone	Cassone a tenuta	Solido
191202	Metalli ferrosi	Cassone a tenuta	Solido
191203	Metalli non ferrosi	Cassone a tenuta	Solido
191205	Vetro	Cassone a tenuta	Solido
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Cassone a tenuta	Solido
191208	Prodotti tessili	Cassone a tenuta	Solido
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Cassone a tenuta	Solido
191210	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	Cassone a tenuta	Solido
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Cassone a tenuta	Solido

PRESCRIZIONI:

PRIMA DELL'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO:

- 1 Prima dell'avvio della nuova attività di recupero dovrà essere stipulata apposita garanzia finanziaria, al fine di assicurare la copertura di eventuali danni alla salute dei cittadini e/o dell'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino del sito oggetto della presente autorizzazione;
- 2 La garanzia finanziaria di cui al precedente punto dovrà essere prestata a favore della Regione Calabria, ai sensi e con le modalità previste dall'allegato A alla Delibera di G.R. n°427/08, (l'importo della polizza è pari a € 713.559,00);
- 3 La Ditta deve comunicare con almeno 10 (*dieci*) giorni d'anticipo l'avvio della nuova attività di gestione dei rifiuti;
- 4 La superficie dei settori di abbanco e lavorazione dei rifiuti deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui;
- 5 Tutte le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti e dei materiali prodotti devono essere dotate di pavimentazione industriale impermeabile. La viabilità esterna dovrà essere delimitata da cordoli atti a limitare la dispersione delle acque di dilavamento nelle zone non pavimentate;
- 6 L'intero piazzale deve essere dotato di sistema di contenimento delle acque meteoriche (anche mediante una trincea nei punti dove le acque possono tracimare, coperta da griglia metallica carrabile), atta ad impedire che le stesse scolino al di fuori della superficie pavimentata, e dovrà avere opportuna pendenza tale da convogliare le acque meteoriche verso detto sistema drenante. In particolare questa trincea dovrà essere dimensionata tenendo conto di eventi meteorici eccezionali ovvero dovrà essere progettata utilizzando un congruo "tempo di ritorno";
- 7 Dovranno essere realizzati e mantenuti sempre accessibili idonei pozzetti (con battente idraulico di almeno 30 cm), atti a consentire i prelievi e le analisi delle acque di scarico all'uscita dei sistemi di depurazione, e uno finale in prossimità del corpo idrico recettore, allo scarico si applica la tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 (colonna A);
- 8 Le vie di uscita e di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in luoghi appropriati;
- 9 L'area deve essere interamente recintata con siepi, alberature o schermi mobili.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI E DELLE RELATIVE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE:

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (Comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)	R4 riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici	R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11	R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
12.400 Mg/a Capacità movimentazione 40 Mg/g	11.005 Mg/a Capacità Movimentazione 40 Mg/g	31.000 Mg/a Capacità Movimentazione 100 Mg/g	12.400 Mg/a Capacità Movimentazione 40 Mg/g	63.860 Mg/a Capacità movimentazione 215 Mg/g
				58.900 Mg/a rifiuti <u>non pericolosi</u> 7.750 Mg/a rifiuti <u>pericolosi</u> Capacità movimentazione rifiuti <u>non pericolosi</u> - Mg./g 190 rifiuti <u>pericolosi</u> - Mg./g 25
Capacità max istantanea di stoccaggio Mg 2.512,50 rifiuti non pericolosi Capacità max istantanea di stoccaggio Mg 49,2 rifiuti pericolosi				

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI E DELLE RELATIVE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATE:

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12	D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
3.720 Mg/a Capacità movimentazione 12 Mg/g	15.090,8 Mg/a Capacità movimentazione 49 Mg/g
620 Mg/a rifiuti <u>non pericolosi</u> 3.100 Mg/a rifiuti <u>pericolosi</u> Capacità movimentazione rifiuti <u>non pericolosi</u> - Mg./g 2 rifiuti <u>pericolosi</u> - Mg./g 10	11.990,8 Mg/a rifiuti <u>non pericolosi</u> 3.100 Mg/a rifiuti <u>pericolosi</u> Capacità movimentazione rifiuti <u>non pericolosi</u> - Mg./g 39 rifiuti <u>pericolosi</u> - Mg./g 10
Accumulo temporaneo (previsto max 49,2) max consentito 50 Mg (inteso come deposito istantaneo in R13 e D15) per i rifiuti pericolosi Punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 (D. Lgs. 46/2014)	

IN FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Deve essere garantito il rispetto dei quantitativi annui indicati, della capacità di stoccaggio, del tempo di permanenza nelle aree di stoccaggio e deposito temporaneo;
2. Il Gestore è tenuto ad inviare entro il 10 luglio ed il 10 gennaio di ogni anno un prospetto dei rifiuti gestiti, nei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre, precisando il codice di attività svolta (allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006) e relative quantità trattate, e la capacità massima istantanea di stoccaggio registrata (distinguendo il dato dei rifiuti pericolosi dai non pericolosi);
3. Sui rifiuti in ingresso dovrà essere adottata la seguente procedura:
 - Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
 - a) Verifica visiva e documentale (deve essere verificata la documentazione prescritta dagli artt. 193 e 194 del D. Lgs.152/2006), registrazione ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/2006;
 - b) I rifiuti con codice a specchio pericoloso (020109, 030105, 080112, 080313, 080318, 101311, 150203, 160210, 160213, 160214, 160216, 160604, 160801, 170107, 170302, 170411, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 180101, 180109, 190703, 190812, 191004, 191006, 191207, 191212, 191302, 191304, 191306, 191308, 200126, 200128, 200130, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, e 200138) potranno essere accettati previa verifica analitica (fornita dal produttore o effettuata da parte del gestore dell'impianto) della "non pericolosità" ai sensi dell'allegato D alla parte Quarta del D. Lgs.152/2006;
 - c) Controllo radiometrico dei rifiuti ed in particolare sui rottami metallici;
 - d) Le operazioni di cui al punto b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere perlomeno annuale;
4. Nel caso di non conformità del rifiuto, accertata sulla base delle suddette verifiche (rifiuti pericolosi), tali rifiuti saranno gestiti e smaltiti in modo da evitare impatti ambientali e sanitari in un'area dedicata;
5. I carichi di rifiuti respinti dovranno essere comunicati all'Autorità di controllo competente per territorio;
6. Le attività di recupero dei metallici deve, in generale, garantire l'ottenimento di prodotti che soddisfano i criteri specifici previsti dall'art. 184-ter "cessazione della qualifica di rifiuto" del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
7. L'attività di recupero dei metalli (selezione e cernita manuale ed eventuale riduzione volumetrica) deve essere svolta nel rispetto del "Regolamento Consiglio 333/2011/Ue per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio ed alluminio". Il Produttore deve adottare una "procedura di qualità accertata da Ente qualificato" con monitoraggio della radioattività di ogni partita. I prodotti generati nell'attività potranno essere conferiti nelle aree individuate come "deposito prodotti" a condizione che per tali partite di materiali sia stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 del regolamento, in coerenza agli allegati I e II del regolamento UE. I rottami di ferro acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti al momento della cessione ad un nuovo detentore;
8. Il detentore deve redigere una dichiarazione di conformità fedele al modello contenuto nell'allegato III del regolamento Ue e deve, coerentemente al ruolo, fornirla alle parti interessate, il produttore deve adottare una "procedura di qualità accertata da Ente qualificato" (ex art. 5 del Reg. 333/2011/Ue);

9. Per quanto sopra, la Ditta dovrà effettuare valutazioni su materiali prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/Ue. Se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree che sono attualmente individuate come "deposito MPS", a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all'allegato 3 del Regolamento e che siano escluse dalla qualifica di rifiuto;
10. Per tutti gli altri rifiuti speciali, nelle operazioni di recupero, continua ad applicarsi la disciplina sulle materie prime secondarie (ex art. 184-ter, comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii). In considerazione di ciò, a valle di un'operazione di recupero i prodotti dovranno garantire la conformità alle caratteristiche stabilite dal D. M. 5/2/98 e ss. mm. e ii. per il recupero di rifiuti non pericolosi;
11. Le operazioni di disassemblaggio delle lavatrici dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014;
12. Le materie prime secondarie ottenute dovranno essere conformi alle specifiche norme vigenti;
13. La Ditta dovrà eseguire il controllo radiometrico dei rifiuti in entrata all'impianto;
14. La Ditta è tenuta agli adempimenti di cui agli artt. 188 (oneri dei produttori e detentori), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) del D. Lgs. 152/2006;
15. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, a tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
 - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009;
 - b) oppure nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193;
16. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193;
17. I rifiuti prodotti, abbancati in regime di Deposito Temporaneo, dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dal D. Lgs. 152/2006 art. 183 comma 1 lettera bb) e avviati al corretto ciclo di smaltimento/recupero;
18. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei piazzali, e tutti i presidi ambientali posti in opera effettuando tempestivamente sostituzioni delle parti deteriorate o fessurate al fine di assicurare la protezione delle matrici ambientali;
19. I cassoni a tenuta e a copertura mobile ed i serbatoi con bacino di contenimento devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante. Gli stessi devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I serbatoi devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere agevoli e sicure le operazioni di movimentazione;
20. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere effettuata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente, dovranno essere attuate in modo da:
 - Evitare la dispersione di materiale polverulento;
 - Evitare per quanto possibile rumori;
 - Rispettare le norme igienico-sanitarie;
21. Dovranno in particolare essere messi in atto idonei sistemi di abbattimento delle polveri derivanti dalle attività di movimentazione, selezione e stoccaggio dei rifiuti, nonché dalla movimentazione dei mezzi di conferimento/trasporto per evitare la dispersione/migrazione degli inquinanti per effetto di eventi meteorici;
22. La valutazione d'impatto acustico dovrà essere condotta prendendo in considerazione i recettori (abitazioni) presenti nell'immediato limite di confine dell'impianto ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91, con previsione e realizzazione di adeguati interventi di abbattimento delle emissioni sonore;
23. Nel piazzale esterno deve essere evitata per quanto possibile ogni attività di lavorazione che possa contribuire a dare nocimento alla popolazione residente attraverso emissioni odorigene, polverulente e sonore (tra cui le operazioni di riduzione volumetrica, mediante pressa, cesoiatura);
24. Le attività di Messa in Riserva/Deposito Temporaneo dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche di seguito riportate:

- Nell'impianto dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in deposito temporaneo, e dei prodotti dell'attività di recupero, nonché le aree dedicate alla riduzione volumetrica e al recupero;
 - La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - I vari settori dovranno essere organizzati in aree distinte, per categorie omogenee di rifiuto;
 - Allo scopo di rendere nota durante lo stoccaggio la natura e le caratteristiche dei rifiuti, i vari settori e i contenitori dovranno essere contrassegnati da etichette e targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti, per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i corrispondenti codici CER, e lo stato fisico dei rifiuti stoccati;
25. L'attività di recupero RAEE dovrà essere effettuata nel pieno rispetto del D. Lgs. 151/2005 e ss. mm. e ii. con particolare riguardo all'allegato 2 "Requisiti tecnici dell'impianto" e all'Allegato 3 "Modalità di Gestione dei RAEE nell'impianto di trattamento", fatte salve tutte le altre norme tecniche di settore;
26. Non è permessa in nessun caso la miscelazione dei rifiuti;
27. L'operazione [R12] deve essere conforme a quanto precisato dalla nota 7 all'allegato C del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010, "in mancanza di un altro **codice R** appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 ad R11". Nell'impianto non è prevista la miscelazione di rifiuti, né il cambio di codice. In ogni caso dalla sola operazione R12 non può scaturire "rifiuto cessato" (ex- MPS);
28. I rifiuti con codice CER 160106 "*veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*" potranno essere accettati, previa verifica analitica (fornita dal produttore o effettuata da parte del gestore dell'impianto) della "non pericolosità" ai sensi dell'allegato D alla parte Quarta del D. Lgs.152/2006, e provenienti esclusivamente da impianti di (*autodemolitori*);
29. La messa in riserva/deposito preliminare [R13]/[D15] dei rifiuti pericolosi non può superare i 60 giorni;

PRESCRIZIONI - A:

1. L'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
2. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - Acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica (qualora necessaria) riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore);
3. Sia condotto sui materiali da recuperare, ove previsto, il test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05.2.98 e s.m.i, al fine di verificarne la compatibilità ambientale e la conformità.
4. I materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
5. Vengano rispettate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, ed in particolare, sia assicurata la regolare tenuta del registro di carico e scarico prevista dall'art. 190 del D.lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;
6. I rifiuti siano stoccati per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
7. Tutte le fasi di lavorazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico e lo stoccaggio in cumuli, siano condotte in modo tale da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera, sul suolo, nelle acque superficiali e di falda;
8. I rifiuti non idonei al recupero siano avviati ad opportuno impianto di smaltimento;
9. L'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
10. Alla chiusura dell'attività si dovrà provvedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito, presentando un piano di dismissione. Il ripristino ambientale dovrà avvenire previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati;

11. Infine si intendono richiamate integralmente le prescrizioni del provvedimento del Nucleo di Valutazione del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 14810 del 28/11/2016.

PRESCRIZIONI - B:

1. Dovrà essere completata l'alberatura ad alto fusto lungo il perimetro dell'impianto;
2. Dovrà essere rideterminata in fase di esercizio la viabilità interne, ed i percorsi dovranno essere rivalutati ai sensi del punto 1.4 dell'allegato IV e del punto 1 dell'allegato XVIII al D. Lgs n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
3. Dovrà essere evitata ogni emissione odorigene e qualsiasi fastidio o nocimento all'are circostante (adibita ad uso commerciale/industriale), con l'adozione di eventuali ulteriori precauzioni, da aggiungere a quelle previste, per evitare inconvenienti igienico-ambientali;
4. In caso di rilevamento di allarmi radiometrici l'area di quarantene dovrà essere isolata con paletti, contrassegnata col simbolo delle radiazioni e vietata al lavoro e al parcheggio di ulteriori mezzi, in attesa dell'intervento dell'Esperto Qualificato;
5. Dovranno essere realizzati sistemi di monitoraggio delle specie infestanti e messe in atto misure di controllo degli insetti e di altre specie;
6. Dovrà essere impedita ogni dispersione di polvere all'esterno dell'impianto e, in caso di avverse condizioni atmosferiche che rendano inefficaci le misure progettualmente previste, le lavorazioni inquinanti dovranno essere temporaneamente sospese o svolte in aree confinate;
7. Dovranno essere rispettati i limiti di emissione acustica di cui al DPCM 1/3/91 e L. 447/95;
8. Circa i rifiuti contenente amianto, CER da 170601 a 170605, l'accettazione deve avvenire in imballaggi chiusi, non deteriorabili, etichettati, raccolti al momento della formazione. Lo stoccaggio deve avvenire per tipologia omogenea, deve essere lontano da zone di transito di veicoli pesanti, e deve prevedere l'utilizzo di copertura da applicare a fine conferimento.

PRESCRIZIONI - C:

1. Non sono ammissibili presso il CST i rifiuti con codice CER 200301, in quanto incompatibili con la tipologia di impianto proposto;
2. L'intero impianto dovrà provvedere al corretto mantenimento, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con siepi e alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone e/o compatibili con l'habitat naturale;
3. L'area dovrà essere completamente recintata onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
4. Nella zona di stoccaggio e la zona di trattamento rifiuti dovranno essere garantite le infrastrutture di impermeabilizzazione del fondo e di rete di collegamento con le acque meteoriche;
5. Dovranno essere adottate per l'intera area dell'impianto misure per l'abbattimento delle polveri e delle emissioni sonore;
6. I rifiuti non trattati o residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso gli impianti autorizzati a cura e spese della ditta. Analogamente dovrà provvedere per gli eventuali fanghi prodotti dalla nebulizzazione delle polveri;
7. Non potrà essere effettuato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione dell'impianto atti ad impedire il trasporto stesso;
8. L'impianto di frantumazione dovrà rispettare le indicazioni dell'art. 269 del D Lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii. ed i limiti previsti dalle norme in materia di tutela della qualità dell'aria;
9. Il centro dovrà provvedere alla perfetta gestione dell'impianto antincendio in regola con la vigente normativa;
10. La ditta dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla chiusura dell'attività;
11. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
12. Dovranno essere effettuati, sui rifiuti da sottoporre a trattamento, test di cessione, nei casi previsti dal DM 05/02/98 e nuovo DM 05/04/06 n. 186 (e loro successive mm. e ii.) e secondo le metodiche indicate nei citati decreti;
13. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
14. Lo stoccaggio di rifiuti classificati come pericolosi, fatta eccezione per i rifiuti in contenitori stagni, non potrà avvenire in nessuna delle aree utilizzate nel piazzale esterno, per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
15. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto e dai prodotti delle lavorazioni;

16. I cumuli di rifiuti devono essere realizzati su basamenti pavimentati, o qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
17. l'altezza di tutti i cumuli, compresi i prodotti della lavorazione, non deve superare i 3 metri di altezza e comunque l'altezza della recinzione dell'impianto;
18. E' vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
19. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizioni di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse;
20. I rifiuti e i materiali stoccati dovranno essere collocati in zone riparate poco ventose e periodicamente annaffiati per evitare il sollevamento delle polveri;
21. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
22. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
23. Lo stoccaggio dei rifiuti non deve superare in nessun caso i 180 giorni;
24. Le eventuali acque reflue provenienti dai settori di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente e smaltite mediante impianti e/o ditte autorizzate;
25. Dovranno essere trasmesse al Settore 4 Ufficio V.I.A. Dipartimento Ambiente e Territorio della regione Calabria eventuali convenzioni con Ditte abilitate al ritiro del materiale trattato;
26. I valori e i sistemi di controllo delle eventuali emissioni derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 1 devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dagli allegati al D.M. 05/02/98 e ss. mm. e ii.;
27. Per gli inerti recuperabili, dovranno essere effettuati i test di cessione sia sul rifiuto tal quale che trattato nei casi previsti dal D. M. 5/2/98 e ss. mm. e ii. e secondo il metodo descritto nell'allegato 3 del predetto decreto;
28. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio derivante dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione di prodotti dovuti alle operazioni connesse al trattamento;
29. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenerne l'efficienza nonché verificarne la necessità di riparazioni e sostituzioni;
30. I prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e sanitario attraverso test di cessione da effettuarsi secondo quanto previsto dal D. M. 05/02/1998 e ss. mm. e ii.;
31. Per quanto non espressamente riportato nella presenti prescrizioni la ditta dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente in materia;
32. Detenere registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii., che dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione;
33. Rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano l'installazione e la gestione dell'impianto e delle strutture di servizio, e la gestione delle attività, con particolare attenzione al D. M. 05/02/98 e successivo D. M. 05/04/06 n. 186: tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore tecnico dell'impianto;
34. Porre in opera le misure di sicurezza volte a tutelare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente;
35. Per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo rispettare i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;
36. Condurre l'impianto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico - sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti;
37. Garantire il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa;
38. Sviluppare gli accorgimenti particolari atti a prevenire e mitigare scenari che possono avere impatto dannoso sulla salute pubblica;
39. Assoggettare, preliminarmente, eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore autorizzazione, nonché l'eventuale trattamento di rifiuti diversi da quelli per i quali viene concessa l'autorizzazione;
40. Dovrà predisporre un piano di sicurezza e di emergenza da attuarsi in caso di necessità da tenere stabilmente negli Uffici dell'impianto;
41. Siano convalidate da Arpa Cal. le modalità di gestione di rifiuti contenenti isotopi radioattivi, con relativa

condivisione dell' area di quarantena individuata nella tavola T-09 bis e delle procedure operative riportate in allegato 1 dell'elaborato integrativo "R-14" e vevoli per tutti i rifiuti che hanno accesso al Centro e non solo per i RAEE;

42. Per quanto concerne il rumore, la società, durante la fase di esercizio, dovrà provvedere all'effettuare con cadenza biennale un monitoraggio acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti e, in caso di superamento, predisporre un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/91, nonché dell'art. 15, 2° comma, della Legge n. 447/95. Copia dell'indagine fonometrica dovrà essere trasmessa all'Arpa Cal. per le valutazioni di competenza.

TUTELA DELLE ACQUE

1. Venga effettuata la manutenzione periodica e la costante pulizia delle caditoie e dei pozzetti, della vasca di accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia, asportando il materiale ivi depositato che deve essere gestito e smaltito come rifiuto mediante ditta autorizzata;
2. Il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche (ad eccezione delle acque nell'aree adibite a verde e di quelle provenienti dalle falde dei capannoni), sono convogliate attraverso delle opere idrauliche consistenti in 4 griglie di raccolta collegate a un sistema di trattamento e depurazione;
3. Le acque di prima pioggia convogliate, tramite pozzetto scolmatore che separa le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, al serbatoio monoblocco di tipo modulare con dissabbiatore e desoleatore con filtro a coalescenza. Le acque di prima pioggia vengono depurate in continuo. È presente una vasca capace di gestire una portata in ingresso pari a 55 l/s., è presente un pozzetto finale a valle della vasca, da questo pozzetto vengono prelevate le acque per i campionamenti;
4. Le acque di seconda pioggia provenienti dal vecchio capannone sono scaricate direttamente attraverso apposito canale consortile ASI, mentre quelle provenienti dal nuovo capannone sono convogliate attraverso un canale al pozzetto finale, collegato attraverso un gruppo di sollevamento a delle vasche di accumulo, il troppo pieno è scaricato attraverso condotta al pozzetto consortile dell'area ASI;
5. Le Coordinate Geografiche del punto di scarico sono Lat. 39° 40' 18 N. – Long. 16° 30' 9" E.;
6. Il titolare dello scarico, è tenuto a mantenere in esercizio i pozzetti per i prelievi fiscali da installare sulle condotte di scarico, all'uscita dei sistemi di depurazione, ed uno in prossimità del corpo idrico recettore;
7. La qualità del refluo, per le acque di piazzale, deve rispettare i parametri di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (colonna A) con parametri ridotti del 5% poiché lo scarico ricade in un corpo idrico poco significativo;
8. Sugli scarichi delle acque reflue dovrà essere effettuata l'analisi su campioni prelevati subito a monte dello scarico con **cadenza minima semestrale**, la Ditta dovrà inoltre effettuare un controllo annuale da parte del Servizio Acque del Dipartimento Provinciale Arpa Cal di Cosenza;
9. Le porzioni di piazzale che non fossero utilizzate ai fini delle attività in oggetto dovranno essere isolate idraulicamente dalle aree effettivamente utilizzate;
10. Lo scarico delle acque di II^ pioggia sarà disciplinato secondo quanto previsto nel D. Lgs. 152/2006 Parte Terza, Titolo III e suoi allegati in relazione al corpo recettore;
11. Le interruzioni anche se parziali, per guasti o manutenzione dell'impianto di depurazione, devono essere comunicate tempestivamente, al Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, a Arpa Cal. Dipartimento Provinciale di Cosenza, alla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, nelle more della corretta ripresa della funzionalità dello scarico devono essere attuati gli interventi correttivi;
12. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione deve essere preventivamente comunicato alla Provincia di Cosenza Settore Ambiente, per i provvedimenti di competenza, e al CORAP U. T. di Cosenza e al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
13. Non dovranno essere alterate le fluenze del corso d'acqua con accumuli o depositi, anche provvisori, di materiale di qualsiasi provenienza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

1. La Ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
2. L'impresa è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, ai sensi dell'All. V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
3. Durante tutte le lavorazioni dalle quali si possono generare emissioni di tipo diffuso dovranno essere presidiati da apposito sistema di abbattimento;

4. Il piazzale e le strade percorse da mezzi di trasporto devono essere tali da non dar luogo a emissioni di polveri, devono essere pertanto mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione, nonché una costante umidificazione, sufficiente a non dar luogo ad emissioni polverulenti;
5. La conduzione dell'impianto dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento e, a tal proposito, in caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione;
6. Nella parte di perimetro dell'area, dovrà essere mantenuta una rete frangivento, a condizione che, le maglie della rete in questione garantiscano il trattenimento delle polveri e l'altezza dei cumuli dei rifiuti depositati venga mantenuta al disotto dell'altezza della rete medesima;
7. Le operazioni di scarico diretto dei rifiuti, dovrà avvenire all'esterno dei capannoni per evitare l'immissione di gas di scarico da parte dei mezzi di trasporto in ambiente confinato;
8. È previsto nella planimetria T-13, e relazione tecnica generale R-01 "revisione 01", l'utilizzo della linea LT1 di un trituratore, il quale potrà effettuare esclusivamente le seguenti operazioni: per i rifiuti è prevista solo riduzione volumetrica; la pezzatura per gli pneumatici fuori uso non potrà avere dimensioni inferiori a (cm 15:20);
9. Le materie prime utilizzate nelle lavorazioni devono essere prive di quantità rilevabili delle sostanze comprese nelle classi riportate nella tabella del punto 5 dell'allegato V;
10. La Ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
11. L'impresa è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, ai sensi dell'All. V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
12. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera;
13. Il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere effettuati mantenendo in efficienza gli impianti di aspirazione e/o di abbattimento;
14. Lo scarico degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse;
15. I materiali sfusi devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse;
16. Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri e provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico;
17. I cumuli di materiale inerte/rifiuti in attesa del trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, dovranno essere dotati di idoneo impianto di irrigazione idrico che provvederà a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
18. Dovrà essere mantenuto sempre un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto;
19. La copertura delle strade percorse da mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere pertanto mantenuta in buono stato di pulizia e manutenzione;
20. Le emissioni diffuse generate dal sistema di frantumazione e vagliatura dovranno essere costantemente abbattute con apposito impianto di nebulizzazione ad acqua;
21. Nell'eventualità in cui il materiale inerte contenga le sostanze contenute nell'allegato I Parte V D. Lgs. 152/2006 non dovranno essere superate le soglie ivi previste;
22. I nastri trasportatori dovranno essere coperti;
23. La distanza tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e il cumulo dei materiali trattati non deve essere superiore a due metri, dovrà essere eseguita un'adeguata nebulizzazione dei cumuli di deposito dei materiali all'aperto tale da mantenere suddetti cumuli sempre umidi, la movimentazione di essi dovrà essere eseguita adottando tutti i provvedimenti atti a contenere la produzione di polvere e ad impedirne la diffusione;
24. Nella parte di perimetro dell'area, dovrà essere mantenuta una rete frangivento, a condizione che, le maglie della rete in questione garantiscano il trattenimento delle polveri e l'altezza dei cumuli depositati venga mantenuta al disotto dell'altezza della rete medesima;
25. Dovrà essere sempre garantita una corretta ventilazione/ricambio di aria all'interno dei capannoni;
26. Le operazioni di pulizia possono provocare rilevanti sollevamenti di polveri: l'uso di aspirapolvere con filtro ad alta pressione e le operazioni eseguite ad umido sono da preferire all'uso di scope o strofinacci;
27. I cannoni nebulizzatori presenti nello stabilimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, qualora venissero stoccati rifiuti ad elevato impatto odorigeno dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e di enzimi capaci di contrastare la diffusione di cattivi odori;
28. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione, che rappresentano la massima concentrazione di sostanza che può essere emessa in atmosfera;

29. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio del sistema di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei valori di emissione, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
30. Gli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere tenuti in continua efficienza;
31. La ditta dovrà adottare tutte gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di polveri;
32. La Ditta dovrà rispettare quanto contenuto nel D. Lgs 81/08 in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

EMISSIONI IN ATMOSFERA E ODORIGENE

1. L'impianto non produce emissioni diffuse né convogliate nocive, eventuali cattivi odori provenienti dalla zona di fermentazione dovranno essere neutralizzate tramite insetticida naturale in grado di abbattere gli odori;
2. In ogni caso, tutte le attività dovranno essere condotte ricorrendo a soluzioni tecniche mirate a ridurre quanto più possibile le emissioni diffuse, assicurando il rispetto dell'all. 5 parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e utilizzando le migliori tecnologie disponibili;
3. Deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli; qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli (es.: accertamenti da parte dell'Autorità di Controllo, denunce, esposti, ecc.), la società è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti, concordandoli con i competenti organi di controllo. In ogni caso, tutte le attività dovranno essere condotte ricorrendo a soluzioni tecniche mirate a ridurre quanto più possibile le emissioni diffuse, assicurando il rispetto dell'all. 5 parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.;
4. La Ditta, dovrà procedere, entro i primi 2 mesi di esercizio dell'impianto, al monitoraggio delle concentrazioni di odori al confine dell'impianto in almeno due punti individuati lungo la direzione prevalente dei venti (uno a monte ed uno a valle) con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004). Successivamente, il monitoraggio andrà condotto almeno con frequenza annuale nel periodo estivo. Il valore di 300 ouE/m³ non dovrà mai essere superato al confine dell'impianto;

EMISSIONI SONORE DOVUTE A INQUINAMENTO ACUSTICO:

1. La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia acustica Legge 26 Ottobre 1995, n.447;
2. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti, sarà soggetta a nuova domanda di nulla-osta;
3. La ditta dovrà confermare i requisiti previsti dallo studio previsionale d'impatto acustico, e produrre una volta realizzato l'ampliamento dell'impianto, studio di impatto acustico definitivo.

PREVENZIONE E SICUREZZA INCENDI:

1. Ogni (cinque) 5 anni a partire dal 13/04/2017, il titolare dell'attività è tenuto ad inviare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D. P. R. 01/08/2011, n. 151;
2. Inoltre la Ditta, in generale è tenuta al rispetto della normativa antincendio (DPR 151/2011).

IN FASE DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO:

1. In caso di fine esercizio dell'attività autorizzata, l'istante deve comunicare la data con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) e provvedere nel più breve tempo allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento, secondo il piano di dismissione allegato all'istanza, evitando qualsiasi rischio di inquinamento delle matrici ambientali;
2. Il piano di dismissione dell'impianto deve essere aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;
3. La dismissione dell'impianto secondo le modalità riportate nel suddetto piano, non esonera il titolare dagli adempimenti previsti in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii.;

PRECISARE CHE:

1. Il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta istante è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
2. Il presente provvedimento all'avvio della nuova attività annulla l'iscrizione al registro provinciale per la gestione rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, prot. n. 105938 del 05/11/2009, integrata con prot. n. 26743 del 12/03/2010 rilasciata dalla Provincia di Cosenza;
3. L'attività di controllo è esercitata dalla Regione Calabria a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di

- cui all'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006, e ss. mm. e ii.; per tale attività la Regione ai sensi dell'art. 196, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., si avvale dell'Arpa Cal. competente per territorio;
4. L'attività di controllo è altresì esercitata dalla Provincia, competente per territorio in particolare accerta che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, in riferimento alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., per tale attività la Provincia ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'Arpa Cal. competente per territorio;
 5. La presente autorizzazione è rilasciata fatto salvo ogni eventuale diritto di Terzi e fatti salvi gli eventuali ulteriori obblighi a carico del Gestore per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività;
 6. Il Gestore dell'impianto è tenuto, tra l'altro, al puntuale adempimento degli obblighi di legge relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti;
 7. Il Decreto di VIA n. 14810 del 28/11/2016 rilasciato dal Nucleo di Valutazione del Dipartimento Ambiente e Territorio di questo Ente, è parte integrante del presente provvedimento;
 8. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili come stabilito dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
 9. La presente autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni**, decorrente dalla data della numerazione del relativo provvedimento. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà essere presentata alla Regione Calabria almeno centottanta giorni prima della sua scadenza, in tal caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
 10. Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si rimanda a quanto contenuto nel D. Lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 11. In particolare la ditta dovrà rispettare quanto contemplato nel D. lgs. 81/08 e nella normativa antincendio DPR 151/2011;
 12. Gli oneri istruttori dovuti a questa Amministrazione saranno richiesti successivamente, il mancato pagamento comporterà la decadenza del presente atto;
 13. Ogni modifica all'impianto, ai processi di trattamento, al sistema di depurazione, dovrà essere preventivamente comunicato dalla Ditta all'Autorità competente;
 14. Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta ECOLOGY GREEN s. r. l.;
 15. Copia del presente provvedimento viene trasmessa, per conoscenza e per quanto di competenza a:
 - A.R.P.A. Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza;
 - A.S.P. di CS – Dipartimento di Prevenzione;
 - Comune di Corigliano Calabro (CZ);
 - Alla Provincia di Cosenza Settore Ambiente;
 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
 - All'I.S.P.R.A. Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (*tramite il catasto telematico*).
 16. Il presente decreto è esecutivo dal momento della sua notifica.
 17. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente autorizzazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
 18. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.


Addì _____

L'Istruttore
Per. Agr. G. Pulerà

Il Resp./le del Procedimento
Ing. A. Dominianni

L'Istruttore
Per. Ind. R. Davoli

IL DIRIGENTE
Ing. G. Comito



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO "AMBIENTE E TERRITORIO"

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(assunto il 22 OTT. 2015 prot. N° 1025)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 11471 del 23 OTT. 2015

OGGETTO: Giudizio di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per come modificato dal D.lgs. n° 4/2008) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il progetto di "Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n. 5441 del 07/05/2014 per l'impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (CS) nella zona industriale di C.da Lecco in via M.Polo".

Proponente e gestore: CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14.06.2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 24 del 11.02.2015 con la quale è stato conferito l'incarico, all'Ing. Domenico Pallaria di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio";

VISTO il Decreto del D.G. n. 10658 del 05/09/2014 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

VISTI i Decreti del D.G. n.ri 924 del 25/01/2013 e 9414 del 28.06.2013 di assegnazione del Servizio n. 7 all'ing. Gabriele Alitto;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA - VAS - IPPC e successivi DDG n°22555 e n°22557 del 23/12/2008, n° 10295 del 09/06/2009 e n° 4284 del 03/04/2012;

VISTO il Regolamento regionale n°5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTI il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22/07/2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

VISTO il Regolamento Regionale di attuazione della L.r. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI" (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 31/10/2013 con DGR n. 381 e pubblicato sul BURC supplemento straordinario n. 2 del 14/11/2013) con il quale sono stati anche determinati gli oneri istruttori per i procedimenti di AIA;

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i al Titolo III bis;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTO il D.D.G. n. 2173 del 04/03/2009 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A. (di seguito indicata come "Gestore") avente sede legale in via Marco Polo Z.I. C.da Lecco del Comune di Rende (CS), per un "Impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti" ed il D.D.G. n. 7673 del 16/06/2008 di Valutazione Impatto Ambientale favorevole per l'impianto in argomento;

VISTO il DDG n 5441 del 7.05.2014 con il quale è stato rilasciato "Giudizio di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per come modificato dal D.lgs. n° 412008) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il progetto di "Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n. 2173 del 04/03/2009"

VISTA l'entrata in vigore della L. R. n. 6 del 20 febbraio 2014;

VISTA la nota prot. n. 334306/SIAR del 24.10.2014, con la quale il Dipartimento Ambiente e Territorio ha preso atto della proroga *ex lege* di cui al D.lgs 46/2014 della durata dell'AIA rilasciata con DDG n. 5441/2014;

VISTA la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che la ditta Calabria Maceri e Servizi spa (di seguito indicata come "Gestore"), avente sede legale in Via Marco Polo Z.I. Contrada Lecco del Comune di Rende ha presentato allo Sportello IPPC assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 159790 del 21.05.2015;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della Ditta a favore della Tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto a titolo di spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dal Gestore in data 23.05.2015 su quotidiano a diffusione regionale/provinciale;

VISTI il parere della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Ambiente e Territorio espresso nella seduta del 13/07/2015, assunto al prot. n. 218896 del 14/07/2015;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- Con nota prot. 114/2014, assunta agli atti del Dipartimento con prot. n. 143514 del 29.04.2014 il gestore ha richiesto l'aumento delle quantità trattabili riferite ai rifiuti urbani CER 20.03.01, fino a 400 t/g, per un quantitativo annuo stimato di c.ca 120.000 tn/a;
- Nel DDG n. 5441/2014 la succitata richiesta, rientrando nella fattispecie delle modifiche sostanziali AIA, non era stata presa in considerazione in quanto l'impianto non poteva trattare i rifiuti urbani indifferenziati, non rientrando nelle pianificazioni regionali in materia di rifiuti (atteso le previsioni del Piano regionale sui Rifiuti che dispongono che il flusso dei rifiuti indifferenziati CER 200301 sia conferito esclusivamente presso impianti pubblici di raccolta);
- La ditta, con nota prot. n. 2913/2014 del 24.11.2014 acquisita agli atti dipartimentali con prot. n. 369999 del 24.11.2014, ha presentato un'istanza di modifica avente ad oggetto alcuni interventi volti al miglioramento della capacità di filtraggio, all'aumento dell'efficienza nell'abbattimento degli odori, nonché a consentire una migliore gestione del processo di compostaggio dell'AIA già rilasciata;
- Con nota prot. n. 406683 del 30.12.2014 il Dipartimento Ambiente ha assentito tale modifica, qualificata come modifica non sostanziale;
- Con nota assunta agli atti con prot. n. 72989 del 06.03.2015 la ditta ha presentato una nuova istanza di modifica non sostanziale dell'AIA, anch'essa assentita con nota del Dipartimento prot. 105249 del 02/04/2015;
- Con nota prot. n. 159790 del 21.05.2015, la ditta Calabria Maceri e Servizi spa ha presentato la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'aumento dei quantitativi per l'impianto di trattamento RSU allegando il relativo;
- Tale aumento, fino a 108.500 ton/anno, è stato richiesto in virtù della L. R. n. 18/2013 e della L. R. n. 6/2014 e tenuto conto della capacità tecnica dell'impianto, nonché sul presupposto che l'impianto fosse stato già utilizzato per il trattamento degli RSU fino a tutto il 30.09.2015 (in forza dell'Ordinanza Regionale n. 132 del 23.12.2014, dell'Ordinanza Regionale n. 53/2015 e della disposizione prot. n. 31034/SIAR del 30/01/2015);
- Con la nota prot. n. 178477 del 08.06.2015 tale domanda di modifica sostanziale è stata trasmessa alla Struttura per le valutazioni di competenza;
- Nella seduta del 13/07/2015 la Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Ambiente e Territorio ha espresso il parere favorevole, assunto al prot. n. 218896 del 14/07/2015;
- In data 9.09.2015 si è tenuta la prima ed unica seduta della Conferenza di Servizi all'uopo fissata con PEC del 26.08.2015 e già convocata con nota prot. n. 230156 del 24.07.2015;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del giorno 09/09/2015, con i relativi atti allegati;

PRESO ATTO di tutti gli atti inerenti il procedimento istruttorio, in particolar modo del:

- Parere tecnico favorevole della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito STV) espresso nella seduta del 13/07/2015,
- Parere igienico sanitario favorevole dell'ASP di Cosenza, prot. 151644 del 08/09/2015, assunto al prot. Dipartimentale con il n. 262826 del 09.09.2015;



- Parere favorevole della Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio (prot. 65174 del 09/09/2015, acquisito agli atti del Dipartimento al prot. N. 263041 del 09/09/2015);
- Parere favorevole A.R.P.A.Cal.- Dipartimento di provinciale di Cosenza (prot. N. 31535 del 07.09.2015, acquisito agli atti dipartimentali con prot. N. 262973 del 09.09.2015);
- Parere favorevole del Comune di Rende (CS) Settore Urbanistica e Programmi Complessi;

CONSIDERATA la nota prot. 2230/2015 (acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. 282007 del 28.09.2015) con la quale il Gestore ha fornito dei chiarimenti (trasmettendoli anche a tutti gli enti della Conferenza) in merito alla precisazione fatta dalla Provincia di Cosenza sulla qualificazione di alcune operazioni di cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs.152/2006 svolte dalla ditta; nella medesima nota la Calabria Maceri spa ha comunicato, altresì, il recepimento di tutte le note dei servizi dell'Agenzia Arpacal e la riformulazione del PMC alla luce delle indicazioni ivi contenute;

DATO atto che ARPACAL con nota prot. 34627 del 29.09.2015 ha trasmesso a mezzo pec in pari data il nuovo PMC, munito di parere favorevole;

ACQUISITA agli atti la seguente documentazione:

- Certificazione Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004 e documento Accredia RT-09) n. EMS -741/S, con scadenza 26.09.2016;
- Certificati casellario giudiziario e carichi pendenti del legale rappresentante e del Direttore Tecnico della società;
- Certificato iscrizione "white list" del legale rappresentante della società, rilasciato dalla Prefettura di Cosenza ai sensi dell'art. 1 L. 190/2012 ai fini delle comunicazioni antimafia.
- Visura Camerale Calabria Maceri e Servizi Spa.

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "*Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99*" e "*Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio*";

VISTE le previsioni dell' art. 2-bis della Legge Regionale n. 18/2013, per come introdotto dalla Legge Regionale n.6/2014, secondo le quali, nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, è consentita all'autorità competente di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani;

VISTA la nota prot. n. 62885 del 21/02/2014 con la quale "*Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2-bis dell'emendata legge n. 18/2013 per l'utilizzo dell'impianto in parola*" il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nella qualità di Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani, ha disposto di autorizzare l'impianto in argomento ad accettare i codici CER 200301 e CER 200399 mediante l'utilizzazione delle sezioni impiantistiche denominate IC3 e IC5;

DATO ATTO che

- le previsioni dell'impiantistica pubblica contemplano il trattamento del rifiuto indifferenziato con produzione di fos e css, del rifiuto differenziato per la produzione di compost verde, e di parte della frazione secca da raccolta differenziata nonché il recupero energetico del css;
- pertanto a regime l'impiantistica regionale potrà ricevere i rifiuti individuati con i seguenti codici [200108]; [200201]; [200302]; [200301]; oggetto anche di richiesta da parte della Calabria Maceri S.p.A;

RILEVATO, pertanto, che a regime l'impiantistica regionale potrà ricevere i rifiuti individuati con il seguente codice [200301], oggetto di richiesta della Calabria Maceri e Servizi s.p.A;

ATTESO che la STV VIA-VAS-AIA ha ritenuto tecnicamente idoneo l'impianto di trattamento RSU a trattare fino al quantitativo di 108.500 tn/anno, nonché l'impianto di produzione CDR combustibile da rifiuto (IC5) fino a 24.000 ton/anno

VISTA l'Ordinanza n. 106 del 1 ottobre 2015 "*Disposizione in ordine alla gestione di rifiuti urbani della Regione Calabria – Proposta di Ordinanza contingibile ed urgente da adottarsi ai sensi dell'art.191 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio degli impianti privati di trattamento dei rifiuti urbani*" con la quale, tra l'altro, si riconosce la possibilità di ricorrere agli impianti privati per il trattamento degli rsu fino al 31.12.2015;

RILEVATO che, secondo le indicazioni fornite dal il "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D.lgs 152/2006- come modificato dal D.lgs 46/2014 -, tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore del succitato decreto devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE, di cui la nuova normativa costituisce disciplina di recepimento ed attuazione;

VISTO che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM – con DM 272 del 13.11.2014 ha emanato le Linee Guida per la redazione della relazione di riferimento di cui sopra, prevedendo all'art. 3, co. 2, l'esecuzione a cura dei gestori delle installazioni di cui all'allegato VIII alla PARTE II del D. lgs 152/2006 della procedura della Verifica di Assoggettabilità secondo le modalità di cui all'Allegato I del DM 272/2014;

RITENUTO, comunque, di poter procedere al rilascio dell'AIA in questione, riservandosi l'acquisizione della suddetta documentazione entro congruo termine dalla notifica del presente atto;

DATO ATTO che gli allegati 1bis "Condizioni dell'A.I.A." (in aggiunta alle Condizioni AIA n. 5441/2014) e 2 "Piano di Monitoraggio e controllo" (in sostituzione del PMC di cui all'AIA n. 5441/2014) costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

A. Di prendere atto del parere, favorevole con prescrizioni, espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI-VAS, in qualità di organo tecnico, nella seduta del 13/07/2015, relativamente alla richiesta di modifica sostanziale al progetto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti, ubicato nel comune di Rende (CS), c.da Lecco, di cui all'AIA n. 5441 del 07.05.2014;

B. Di prendere atto, altresì, delle modifiche impiantistiche già assentite come "modifiche non sostanziali" con le comunicazioni prot. n.ri 406683 del 30/12/2014 e 105249 del 02/04/2015, meglio descritte nell'Allegato 1bis "Condizioni dell'A.I.A." del presente provvedimento;

C. Di rilasciare - ai sensi del Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per come modificato dal D.lgs 46/2014 - in favore della ditta Calabrà Maceri e Servizi spa Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di "Modifica sostanziale di cui all'AIA DDG n. 5441/2014 per l'impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (CS) C. da Lecco via Marco Polo", consistenti in:

- ✓ Realizzazione di un nuovo capannone di circa 7000 mq ove spostare lo stoccaggio, la messa in riserva ed il trattamento dei rifiuti di imballaggi misti effettuati con l'impianto IC1;
- ✓ Aumento dei quantitativi autorizzati per l'impianto di trattamento RSU (IC3) fino a 108.500 ton/anno attraverso il raddoppio dei turni di lavoro;
- ✓ Aumento dei quantitativi autorizzati per l'impianto di produzione Cdr / CSS Combustibile (IC5) fino a 24.000 ton/anno attraverso il raddoppio dei turni di lavoro;
- ✓ Inserimento della nuova operazione di recupero R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 – sui rifiuti indicati nella tabella riportata nelle condizioni AIA, allegato 1 bis ;
- ✓ Inserimento della nuova operazione di smaltimento D8 -Trattamento biologico sui rifiuti indicati nella tabella riportata nelle condizioni AIA, allegato 1 bis;

D. Di subordinare il presente provvedimento al rispetto da parte del Gestore delle seguenti prescrizioni e condizioni::

- 1) Il Gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n°427 del 23/06/2008, in ragione della operazioni e dell'aumento dei quantitativi di cui alla succitata modifica sostanziale entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto e secondo le modalità e le condizioni di cui alla citata DGR; resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie mediante appendice integrativa all'esito dei lavori del Tavolo tecnico di "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D. lgs 152/2006 ed istituito presso il MATT;
- 2) Il Gestore dovrà effettuare la verifica di assoggettabilità all'obbligo della relazione di riferimento secondo la procedura di cui all'Allegato 1 prevista dal DM n. 272 del 13/11/2014 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione del presente provvedimento ed, in caso di obbligo della relazione di riferimento, la stessa dovrà presentata nei successivi 60 (sessanta) giorni;



- 3) In virtù dell'art. 2-bis della legge regionale n. 18/2013, per come introdotto dalla legge regionale n. 6/2014, la ditta potrà ricevere temporaneamente, fino al **31.12.2015** – **fatti salvi diversi termini che verranno eventualmente fissati dal legislatore** - i rifiuti urbani individuati dal codice CER 20.03.01 e i rifiuti urbani provenienti dal circuito pubblico regionale individuati dai codici CER 20.01.08; 20.02.01; 20.03.02; fermo restando che il flusso di conferimento di detti rifiuti dovrà essere disposto dalla competente autorità;
- 4) Per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate previsti dalle norme, nei Decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciati, nonché quelli nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:
- All. 1bis - Condizioni dell'A.I.A. in aggiunta alle Condizioni AIA n. 5441/2014;
 - All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo in sostituzione del PMC di cui all'AIA; n. 5441/2014;
- 5) Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà acquisire tutti i nulla osta, pareri, concessioni, previsti dalla normativa vigente e non ricompresi nella presente autorizzazione;
- 6) Ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 s.m.i., per come modificato dal D.lgs n. 46/2014 le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A.Cal, quale incaricata dall'Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
- 7) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e ad ARPACAL, con le modalità previste dall'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per come modificato dal D. lgs 46/2014;
- E. Di dare atto che il presente provvedimento modifica ed integra il DDG 5441 del 7.5.2014 ed è rivolto esclusivamente all'approvazione della modifica sostanziale di cui al punto precedente e alla ricognizione delle modifiche non sostanziali già assentite, non dando luogo ad alcun riesame del provvedimento autorizzativo;
- F. **Di dare atto** che con il presente provvedimento non viene modificata o ampliata la durata dell'autorizzazione di cui al DDG n. 5441 del 7.05.2014; pertanto (considerati 12 anni dal rilascio della suddetta AIA) e secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3 e punto 5, del D. lgs 152/2006 per come modificati dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - **entro il 7.05.2026**;
- G. In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e smi, come sostituito dal D.lgs n. 46/2014;
- H. Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;
- I. Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- J. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito all'emanazione del presente provvedimento.
- K. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D. lgs n. 46/2014, potrà procedere:
- 1) "alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";
 - 2) "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";
 - 3) "alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";
 - 4) "alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione";

L. E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, s.m.i.);

M. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell' Ambiente anche nelle forme di autocertificazione,

N. In caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare alla Sportello IPPC, all'Arpacal ed al Comune, le modifiche progettate dell'impianto Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art 29nonies D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

O. Il Gestore è responsabile della piena applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

P. Per quanto non espressamente previsto dalla presente, il Gestore è assoggettato all'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;

Q. I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio (sito in Catanzaro, loc. Germaneto) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;

R. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A., alla Provincia di Cosenza, al Comune di Rende (CS), all'ARPACal - Direzione Generale e Dipartimento A.R.P.A.Cal di Cosenza, all'ASP di Cosenza, Unità Organizzativa di Progetto "Rifiuti" del Dipartimento Ambiente e Territorio;

S. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

T. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente di Settore
Arch. Orsola Reillo

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Pallaria



ALLEGATO 1 BIS



CONDIZIONI DELL'A.I.A.

Proponente: Calabria Maceri e Servizi Spa;

Installazione: Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n. 5441 del 07/05/2014 per l'Impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti

Ubicazione installazione: Comune di Rende (CS) zona industriale di C.da Lecco in via M.Polo;

Sede legale: via M. Polo – 87036 Rende (CS)

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e smi:

[5.1] *“Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”;*



I. DEFINIZIONI

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale: autorizzazione alla modifica sostanziale dell'AIA DDG n. 5441/2014 impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (CS) C.da Lecco via Marco Polo.

Autorità competente: ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell'AIA, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

Organo di controllo: il Dipartimento Ambiente e Territorio, che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l'esecuzione del controllo dell'AIA;

Gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l'installazione sita nel Comune di Rende (CS) C.da Lecco via marco Polo oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della stessa;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per come modificato dal D. lgs n. 46/2014

II. QUANTITATIVI AUTORIZZATI CON II PRESENTE PROVVEDIMENTO

(in sostituzione dei punti 3 e 5 del paragrafo "QUANTITATIVI AUTORIZZATI" dell'allegato 1 del DDG 5441/2014)

- "Impianto trattamento RSU" denominato con la sigla (IC3): **25 t/ora per un massimo di 105.800 ton/annue;**
- "Impianto di produzione CDR" denominato con la sigla (IC5)": **5 t/ora per un massimo di 24.000 ton/annue.**

III. OPERAZIONI AUTORIZZATE CON II PRESENTE PROVVEDIMENTO

(ad Integrazione dell'AIA di cui al DDG 5441/2014)

- **R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 sui rifiuti indicati nella tabella riportata al punto VI ;**
- **D8 - Trattamento biologico sui rifiuti sui rifiuti indicati nella tabella riportata al punto VI ;**

Nella Tabella sottostante sono riportati i quantitativi massimi di stoccaggio (istantanei) in modalità D15 o R13 in funzione delle attrezzature e delle aree disponibili all'interno del centro di selezione e stoccaggio dell'impianto:

descrizione	Codice identificativo	Collocazione	area mq	Tipologia materiale		Quantità stoccabili	
				rifiuti		MC	Ton
				P	NP		
Sacchi e big-bags	S1	interna	50	X		100	40
Sacchi e big bags non pericolosi	S2	esterna	50		X	100	40
Bidoni rifiuti pericolosi	B1	interna	50	X		22	18
Bidoni rifiuti non pericolosi	B2	interna	50		X	22	18
Serbatoi e vasche pericolosi	V1	interna	20	X		36	36
Serbatoi e vasche non pericolosi	V2	interna	10		X	18	18
Ingresso impianto selezione IC1	PL1	interna	400		X	1200	600
Ingresso impianto selezione IC2	PL2	interna	400		X	1200	400
Ingresso impianto RSU IC3	PL3	interna	400		X	1200	600
Ingresso impianto recupero inerti IC4	PL4	interna	100		X	300	500
Ingresso impianto produzione CDR IC5	PL5	interna	250		X	750	300

Ingresso impianto compostaggio IC6	PL6	interna	300		X	600	600
Ingresso impianto selezione ingombranti IC7	PL7	interna	400		X	1200	300
Ingresso impianto pressatura IP1	PL11	interna	30		X	90	50
Ingresso impianto tritrazione/pressatura IP2	PL12	interna	30		X	90	50
Ingresso impianto imballaggio CSS/CDR IP3	PL13	interna	30		X	90	30
Ingresso impianto pressatura IP4	PL14	interna	30		X	90	30
Ingresso stoccaggio verde	PL8	interna	400		X	1200	400
Aree delimitate esterne stoccaggio vetro	AD	esterna	300		X	900	1000
Aree delimitate esterne stoccaggio rifiuti N.P.	AD	esterna	300		X	1200	1400
Area delimitata coperta RAEE non pericolosi	AD	interna	200		X	200	200
Area delimitata coperta RAEE pericolosi	AD	interna	200	X		200	200
Area delimitata coperta Rifiuti non pericolosi	AD	interna	400		X	1200	500
Containers rifiuti pericolosi	C1	esterna	200	X		300	150
Containers rifiuti non pericolosi	C2	esterna	400		X	600	300
TOTALE RIFIUTI STOCCABILI						12.907	7.780
DI CUI						PERICOLOSI	658
						NON PERICOLOSI	12.250
							444
							7.336

In funzione della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, indicata nella precedente tabella, la ditta è autorizzata per il Deposito Preliminare [D15] e la Messa in Riserva [R13] delle seguenti quantità di rifiuti, distinti tra pericolosi e non pericolosi:

COD. ATTIVITA'	TIPO DI RIFIUTI	TON/GIORNO	TON/ANNO
D15	PERICOLOSI	60	18000
R13	PERICOLOSI	60	18000
D15	NON PERICOLOSI	500	150000
R13	NON PERICOLOSI	1000	300000

V. CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE

(ad Integrazione dell'AIA di cui al DDG 5441/2014)

- Le modifiche impiantistiche necessarie ad effettuare le operazioni di aumento quantitativi e l'introduzione delle nuove attività di recupero, già assentite come modifiche non sostanziali con le note prot. nn 406683 del 30/12/2014 e 105249 del 02/04/2015, sono le seguenti:
 - Aumento superficie biofiltro (per migliorare l'efficienza di abbattimento degli odori)
 - Nuova platea insufflazione aria nella sezione impianto IC6 (a supporto della fase di biostabilizzazione/compostaggio) per separare la zona di bioossidazione accelerata - per la produzione di compost di qualità - dalla zona di bioossidazione per la stabilizzazione di rifiuti solidi indifferenziati;
 - Variazione di layout con modifiche della zona di stoccaggio (vengono variate le zone di stoccaggio di alcuni rifiuti e la collocazione dell'impianto di trattamento ingombranti - IC7 - impianto RAEE-IC8 e impianto di trattamento filtri-IC9);
 - Potenziamento impianto di aspirazione area stoccaggio CDR;
 - Sostituzione del raffinatori per la produzione di CDR.



- Rimodulazione degli impianti IC3 e IC5 con inserimento di un nuovo trituratore nella sezione IC3 per la produzione di CSS Rifiuto e di una nuova linea di raffinazione nella sezione IC5 per la produzione di CSS combustibile ai sensi della nuova normativa D.M. n. 22/2013; Sostituzione del digestore anaerobico utilizzando lo stesso tipo di tecnologia a secco (non più con sistema discontinuo in biocelle) ma con processo continuo: l'impianto è composto da un unico digestore all'interno del quale avviene il processo di digestione anaerobica-termofila a secco ad una temperatura di circa 55 °C;
 - Separazione delle platee adibite al compostaggio di qualità (IC6) tramite la realizzazione di nuove platee insufflazione aria a supporto della fase di compostaggio e del digestato per meglio separare la zona di bioossidazione da utilizzare per la stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, in modo tale da poter sfruttare le attuali platee di insufflazione aria esclusivamente per il trattamento di stabilizzazione dei RSU indifferenziati. Tale fase potrà avvenire attraverso un processo di stabilizzazione del sottovaglio proveniente dalla tritovagliatura oppure attraverso un processo di bioessiccazione sull'intera massa finalizzato alla produzione di CSS;
 - Aumento della superficie biofiltro con l'inserimento di un ulteriore settore delle stesse dimensioni e capacità dei tre settori già realizzati, in modo da garantire che in tutta la nuova sezione IC6 sia garantito il giusto ricambio d'aria. Sarà quindi installato un quarto ventilatore ed un quarto Scrubber (torre di lavaggio e umidificazione);
 - Inserimento di un apposito modulo di osmosi inversa per il trattamento delle acque di processo dell'impianto di IC6 e delle acque esauste del biofiltro, con recupero delle stesse e ricircolo in impianto e rinvio dell'eventuale surplus al depuratore esistente;
 - Variazioni di alcune aree di stoccaggio rifiuti, al fine di migliorare la logistica interna con particolare riferimento al deposito del compost, delle ramaglie e di altri rifiuti non pericolosi.
2. Nell'impianto di trattamento RSU (IC3), il trattamento biologico (D8) si svolge secondo le seguenti modalità: dopo la tritovagliatura del RSU, per separare le diverse frazioni merceologiche, il sottovaglio verrà avviato a successivo trattamento biologico di biostabilizzazione per raggiungere la stabilizzazione della sostanza organica, l'igienizzazione della massa e la riduzione del volume e della massa del sottovaglio trattato;
 3. I rifiuti, dopo essere stati sottoposti alle operazioni di trattamento biologico sono avviati a deposito temporaneo con modalità identiche a quelle previste per i rifiuti in arrivo al centro in modalità D15 e, infine, avviati allo smaltimento definitivo.
 4. In caso di blocco inaspettato delle operazioni di smaltimento dei rifiuti in uscita dall'impianto, dovranno essere immediatamente sospese le operazioni di conferimento di nuovi rifiuti in ingresso al fine di evitare stazionamenti eccessivi di grandi quantità di rifiuti marcescibili;
 5. Il gestore, come sottolineato dall'ASP di Cosenza – Distretto Sanitario di Rende - è tenuto al rispetto della legislazione di riferimento ed in particolare a:
 - *Il D. Lgs. 152/06 per come modificato dal D. Lgs 04/08 e dal D.Lgs 128/10;*
 - *La Circolare ministeriale del 13/07/04 di cui al decreto legislativo 4.8.99 con particolare riferimento all'allegato I°;*
 - *Il D. Lgs. 152/06 – parte terza- come modificato dal D.Lgs 16/01/08, n° 4;*
 - *Tutta la normativa vigente, allo stato, sulla gestione rifiuti;*
 - *Tutta la legislazione vigente, allo stato, sulle emissioni in atmosfera ed in particolare il D.Lgs n° 152/06 (titoli I°II°eIII°) norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;*
 - *Il D.M. del 25/08/00 sui metodi di aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazioni di inquinanti ai sensi del D.P.R. 24.05.08, n° 203;*
 - *Tutta la normativa vigente, allo stato, sulle emissioni acustiche ed in particolare la L. 447/95, il d.p.c.m. 01.03.91 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno ed il D.P.C.M. 14.11.97 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;*
 - *Tutta la normativa vigente, allo stato, sulla detenzione ed utilizzo di sostanze pericolose ed in particolare il D.M. 03.12.85 e il D.Lgs. 14/03/03;*

VI. ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

(in sostituzione del punto 4 "Elenco Codici CER Autorizzati" dell'Allegato 1 del DDG 5441/2014)



Codice C.E.R.	Descrizione del Rifiuto	Operazioni di smaltimento e/o recupero								Descrizione Impianto di trattamento**		
		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio					
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14		D15	
01000	rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali											
010100	rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali											
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi			X	X			X		X		IC4
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi			X	X			X		X		IC4
010300	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi											
010304*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso							X		X		
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose							X		X		
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05			X	X			X		X		IC4
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi							X		X		
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			X	X			X		X		IC4
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07				X			X		X		
010399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X		IC1 - IC2 - IC4 - IC5
010400	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi											
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi							X		X		
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli alla voce 010407			X	X			X		X		IC4
010409	scarti di sabbia e argilla			X	X			X		X		IC4
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			X	X			X		X		IC4
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				X			X		X		IC4
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07			X	X			X		X		IC4
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			X	X			X		X		IC4
010499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X		IC1 - IC2 - IC4 - IC5
010500	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione											
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci			X	X			X		X		IC4
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli							X		X		
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose							X		X		
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506			X	X			X		X		IC4
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06				X			X		X		
010599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X		IC1 - IC2 - IC4 - IC5
020000	rifiuti prodotti da agricoltura orticoltura acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti											
020100	rifiuti prodotti da agricoltura orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca											
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X			X			X	X		X	IC4 - IC6
020102	scarti di tessuti animali	X			X			X	X		X	IC6
020103	scarti di tessuti vegetali	X			X			X	X		X	IC6
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X			X			X		X		IC1-IC2-IP1-IP2
020106	fece animali, urine e letame (comprese le lettine usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	X			X			X	X		X	IC6
020107	rifiuti della selvicoltura	X			X			X	X		X	IC6
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X			X			X	X		X	IC6
020110	rifiuti metallici		X		X							IC2-IP1
020199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X		IC1 - IC2 - IC4 - IC5
020200	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale											
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X			X			X	X		X	IC6
020202	scarti di tessuti animali	X			X			X	X		X	IC6
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X			X	X		X	IC6
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X			X	X		X	IC6
020299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X		IC1 - IC2 - IC4 - IC5
020300	rifiuti della preparazione di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, tè, e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa											
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	X			X			X	X		X	IC6

C.E.R.		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti				X			X		X	
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente				X			X		X	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X		X	X		X	IC1 - IC2 - IC6
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X		X	X		X	IC6
020399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
020400	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero										
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X		X	X		X	X		X	IC4 - IC6
020402	carbonato di calcio fuori specifica	X		X	X		X	X		X	IC4 - IC6
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X		X	X		X	IC6
020499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
020500	rifiuti dell'industria lattiero-casearia										
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X		X	X		X	IC1 - IC6
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X		X	X		X	IC6
020599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
020600	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione										
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X		X	X		X	IC1 - IC6
020602	rifiuti legati all'impiego di conservanti				X			X		X	
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X			X		X	X		X	IC6
020699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
020700	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)										
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X		X	X		X	X		X	IC4-IC6
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X			X		X	X		X	IC6
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici				X			X		X	
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X		X	X		X	IC1 - IC2 - IC6
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	X		X	X		X	IC6
020799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
030000	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili										
030100	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone										
030101	scarti di corteccia e sughero	X			X		X				IC5-IC6-IT2-IT3
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose				X			X		X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X			X		X				IC5-IC6-IT2-IT3
030199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X		X	X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5 - IC6
030200	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno										
030299	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
030300	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone										
030301	scarti di corteccia e legno	X			X		X	X		X	IC5-IC6-IT2-IT3
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X			X		X	X		X	IC6
030305	fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta				X			X		X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X			X			X		X	IC1
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X			X						IC1
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X		X	X		X	X		X	IC4 - IC6
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X			X		X	X		X	IC6
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X			X		X	X		X	IC6
030399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
040000	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile										
040100	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce										
040101	camiccio e frammenti di calce				X			X		X	
040102	rifiuti di calcinazione				X			X		X	
040104	liquido di concia contenente cromo				X			X		X	
040105	liquido di concia non contenente cromo				X			X		X	
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo				X			X		X	

Ambiente
 2003



		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X			X		X	X		X	IC6
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo				X			X		X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura				X			X		X	
040199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
040200	rifiuti dell'industria tessile										
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X			X			X		X	IC1 - IC5
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X						X		X	IC6
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X						X		X	IC5
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16				X			X		X	
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19				X		X	X		X	IC6
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X			X		X	X		X	IC1 - IC5 - IC6
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X			X		X	X		X	IC1 - IC5 - IC6
040299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
050000	rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone										
050100	rifiuti della raffinazione del petrolio										
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi							X		X	
050105*	perdite di olio				X			X		X	
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09				X		X	X		X	IC6
050112*	acidi contenenti oli							X		X	
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie				X		X	X		X	IC6
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento				X			X		X	
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio				X			X		X	
050117	bitumi				X			X		X	
050199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
050600	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone										
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento				X			X		X	
050699	rifiuti non specificati altrimenti			X	X			X		X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
050700	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale										
050702	rifiuti contenenti zolfo				X			X		X	
050799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060000	rifiuti dei processi chimici inorganici										
060100	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi										
060199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060200	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi										
060299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060300	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici										
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti							X		X	
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13			X	X			X		X	IC4
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti							X		X	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15				X			X		X	
060399	rifiuti non specificati altrimenti				X			X		X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060400	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03										
060499	rifiuti non specificati altrimenti				X			X		X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060500	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti										
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02			X	X			X		X	IC4
060600	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione										
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi							X		X	



C.E.R.		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli alla voce 06 06 02				X			X		X	
060699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060700	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni										
060799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060800	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati										
060802	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso							X		X	
060899	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
060900	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo										
060902	scorie fosforose			X	X			X		X	IC4
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03				X			X		X	
060999	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
061000	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti										
061099	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
061100	rifiuti della produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti										
061101	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio			X	X						IC4
061199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
061300	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti										
061303	nerofumo				X			X		X	
061399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
070000	rifiuti dei processi chimici organici										
070100	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base										
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri							X		X	
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri							X		X	
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11				X	X	X			X	IC6
070199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
070200	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (più) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali										
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11			X	X	X	X			X	IC4
070213	rifiuti plastici	X			X			X		X	IP1-IC1 - IC5
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli alla voce 070214				X			X		X	
070216*	rifiuti contenenti silicone pericoloso							X		X	
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16				X			X		X	
070299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
070300	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)										
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11				X	X	X			X	IC6
070399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
070400	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici										
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11				X	X	X			X	IC6
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose							X		X	
070499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
070500	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici										
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11				X	X	X			X	IC6
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose							X		X	



C.E.R.		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa				X			X		X	
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa				X			X		X	
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi				X			X		X	
090104*	soluzioni fissative				X			X		X	
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arrestofissaggio				X			X		X	
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X			X						IC1
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X			X						IC1
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie				X					X	
090111*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03				X					X	
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11				X					X	
090199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100000	rifiuti prodotti da processi termici										
100100	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)										
100101	cenari pesanti, scone e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X	X		X	X		X	IC4 - IC6
100102	cenari leggere di carbone	X		X	X		X	X		X	IC4 - IC6
100103	cenari leggere di torba e di legno non trattato	X		X	X		X	X		X	IC4 - IC6
100104*	cenari leggere di olio combustibile e polveri di caldaia							X		X	
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi			X	X			X		X	IC4
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi			X	X			X		X	IC4
100109*	acido solforico							X		X	
100113*	cenari leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile							X		X	
100114*	cenari pesanti, scone e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose							X		X	
100115	cenari pesanti, scone e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	X		X	X		X	X		X	IC4 - IC6
100116*	cenari leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose							X		X	
100117	cenari leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X			X		X	X		X	IC4 - IC6
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi contenenti sostanze pericolose							X		X	
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 16				X			X		X	
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20				X			X		X	
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie contenenti sostanze pericolose							X		X	
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22				X			X		X	
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato			X	X			X		X	IC4
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone				X			X		X	
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento				X			X		X	
100199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100200	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio										
100201	rifiuti del trattamento delle scorie			X	X			X		X	IC4
100202	scorie non trattate				X			X		X	
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose							X		X	
100208	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07				X			X		X	
100210	scaglie di laminazione				X			X		X	
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11				X			X		X	
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose							X		X	
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13				X		X	X		X	IC6
100215	altri fanghi e residui di filtrazione				X		X	X		X	IC6
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100300	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio										
100302	frammenti di anodi				X			X		X	

C.E.R.

		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
100306	rifiuti di allumina				X			X		X	
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15				X			X		X	
100318	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17				X			X		X	
100320	polveri del gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19				X			X		X	
100322	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21				X			X		X	
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose							X		X	
100324	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23				X			X		X	
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25				X		X	X		X	IC6
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27				X			X		X	
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29				X			X		X	
100399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100400	rifiuti della metallurgia termica del piombo										
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09				X			X		X	
100499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100500	rifiuti della metallurgia termica dello zinco										
100501	scorie della produzione primaria e secondaria				X			X		X	
100504	altre polveri e particolato				X			X		X	
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08				X			X		X	
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10				X			X		X	
100599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100600	rifiuti della metallurgia termica del rame										
100601	scorie della produzione primaria e secondaria				X			X		X	
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria				X			X		X	
100604	altre polveri e particolato				X			X		X	
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09				X			X		X	
100699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100700	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino										
100701	scorie della produzione primaria e secondaria				X			X		X	
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria				X			X		X	
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi				X			X		X	
100704	altre polveri e particolato				X			X		X	
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X		X	X		X	IC6
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07				X			X		X	
100799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100800	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi										
100804	polveri e particolato				X			X		X	
100808*	scorie salate della produzione primaria e secondaria							X		X	
100809	altre scorie				X			X		X	
100810*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose							X		X	
100811	impurità e schiumature diverse da quelle alla voce 100810				X			X		X	
100813	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12			X	X			X		X	IC4
100814	frammenti di anodi				X			X		X	
100816	polveri del gas di combustione, diverse da quella di cui alla voce 10 08 15				X			X		X	
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17				X		X	X		X	IC6
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19				X			X		X	
100899	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
100900	rifiuti della fusione di materiali ferrosi										
100903	scorie di fusione			X	X			X		X	IC4
100905*	forme e anodi da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose							X		X	



C.E.R.		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05			X	X			X		X	IC4
100907	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose							X		X	
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07			X	X			X		X	IC4
100909	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose							X		X	
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09			X	X			X		X	IC4
100911	altri particolati contenenti sostanze pericolose							X		X	
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11			X	X			X		X	IC4
100914	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13				X			X		X	
100918	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15				X			X		X	
100999	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
101000	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi										
101003	scorie di fusione			X	X			X		X	IC4
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05				X			X		X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07				X			X		X	
101010	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09				X			X		X	
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11				X			X		X	
101014	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13				X			X		X	
101016	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15				X			X		X	
101099	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
101100	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro										
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X			X		X	IC4
101105	polveri e particolato				X			X		X	
101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09				X			X		X	
101111	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)							X		X	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X			X		X	IC2-IC4
101114	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13				X			X		X	
101116	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15				X			X		X	
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17				X		X	X		X	IC6
101119	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19				X			X		X	
101199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
101200	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione										
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico			X	X			X		X	IC4
101203	polveri e particolato			X	X			X		X	IC4
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X		X	X		X	IC6
101206	stampi di scarto			X	X			X		X	IC4
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			X	X			X		X	IC4
101209	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose							X		X	
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09				X			X		X	IC4
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11				X			X		X	
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				X		X	X		X	IC6
101299	rifiuti non specificati altrimenti			X	X			X		X	IC4
101300	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali										
101301	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico				X			X		X	
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce			X	X			X		X	IC4
101306	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)				X			X		X	
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X		X	X		X	IC6
101310	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09							X		X	

		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309			X	X			X		X	IC4
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12				X			X		X	
101314	rifiuti e fanghi di cemento				X		X	X		X	IC6
101399	rifiuti non specificati altrimenti			X	X			X		X	IC4
110000	rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa										
110100	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)										
110105*	acidi di decapaggio							X		X	
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose							X		X	
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da 11 01 09				X		X	X		X	IC6
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose							X		X	
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 (2)				X			X		X	
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose							X		X	
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13				X			X		X	
110115*	eluvati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose							X		X	
110199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
110200	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi										
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi				X			X		X	
110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose							X		X	
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05							X		X	
110299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
110500	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo										
110501	zincio solido		X		X			X		X	IP3
110502	ceneri di zinco				X			X		X	
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi							X		X	
110504*	fondente esaurito							X		X	
110599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
120000	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica										
120100	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche										
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X		X			X		X	IC2-IP1
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		X		X			X		X	IC2-IP1
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X	X			X		X	IC2-IC4-IP1
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X	X			X		X	IC2-IC4-IP1
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X			X			X		X	IC1
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)				X			X		X	
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)				X			X		X	
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni				X			X		X	
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni				X			X		X	
120110*	oli sintetici per macchinari				X						
120112*	cere e grassi esauriti				X			X		X	
120113	rifiuti di saldatura				X			X		X	
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose							X		X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14				X		X	X		X	IC6
120116*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose							X		X	
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16				X			X		X	
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio							X		X	
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili				X						
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose							X		X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20				X			X		X	

		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose				X			X		X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X	X	X			X		X	IC1 - IC5
160000	rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco										
160100	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)										
160103	pneumatici fuori uso	X			X						
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose				X			X		X	
160107*	filtri dell'olio				X			X		X	
160108*	componenti contenenti mercurio							X		X	
160110*	*componenti esplosivi (ad esempio "air bag")							X		X	
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto							X		X	
160112	pastiglie per freni, diversa da quelle di cui alla voce 16 01 11				X			X		X	
160113*	liquidi per freni				X			X		X	
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose				X			X		X	
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14				X			X		X	
160116	serbatoi per gas liquido				X			X		X	
160117	metalli ferrosi		X		X						IP3
160118	metalli non ferrosi		X		X						IP3
160119	plastica	X			X						IC1 - IC5
160120	vetro			X	X						IC2 - IC4
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14							X		X	
160122	componenti non specificati altrimenti				X			X		X	
160199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
160200	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche										
160209*	trasformatori e condensatori contenenti pcb				X			X		X	
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09				X			X		X	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc				X			X		X	
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere							X		X	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12				X			X		X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 13				X			X		X	
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X			X		X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				X			X		X	
160300	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati										
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose							X		X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03			X	X			X		X	IC5
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose							X		X	
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X			X		X	X		X	IC6
160500	gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto										
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04				X			X		X	
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08				X			X		X	
160600	batterie ed accumulatori										
160601*	batterie al piombo				X						
160602*	batterie al nichel-cadmio				X						
160603*	batterie contenenti mercurio				X						
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)				X						
160605	altre batterie ed accumulatori				X						
160700	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)										
160708*	rifiuti contenenti olio				X			X		X	
160799	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
160800	catalizzatori esauriti										
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		X		X						IP3



C.E.R.		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi				X			X		X	
160803*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X		X						IP3
160804*	catalizzatori liquidi esauriti per il da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)				X			X		X	
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico							X		X	
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori							X		X	
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose							X		X	
161000	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito										
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose							X		X	
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01				X			X		X	
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose							X		X	
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03				X			X		X	
161100	scarti di rivestimenti e materiali refrattari										
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose							X		X	
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,			X	X			X		X	IC4
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose							X		X	
161104*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101			X	X			X		X	IC4
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose							X		X	
161106*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli alla voce 161105			X	X			X		X	IC4
170000	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)										
170100	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche										
170101	cemento			X	X						IC4
170102	mattoni			X	X						IC4
170103	mattonelle e ceramiche			X							IC4
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose							X		X	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			X	X						IC4
170200	legno, vetro e plastica										
170201	legno	X			X			X		X	IC5-IT2-IT3
170202	vetro			X	X			X		X	IC4
170203	plastica	X			X			X		X	IC1 -IC4 - IC5
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati				X			X		X	
170300	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame										
170301*	miscele bituminose, contenenti catrame di carbone				X			X		X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01			X	X						IC4
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame				X			X		X	
170400	metalli (incluse le loro leghe)										
170401	rame, bronzo, ottone		X		X			X		X	IC4-IP3
170402	alluminio		X		X			X		X	IC4-IP3
170403	piombo		X		X			X		X	IC4-IP3
170404	zinco		X		X			X		X	IC4-IP3
170405	ferro e acciaio		X		X			X		X	IC4-IP3
170406	stagno		X		X			X		X	IC4-IP3
170407	metalli misti		X		X			X		X	IC4-IP3
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose				X			X		X	
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose				X			X		X	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X		X						IP3
170500	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio										
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose							X		X	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			X	X			X		X	IC4
170505*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose							X		X	

C.E.R.		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05			X	X		X	X		X	IC4 - IC6
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose				X			X		X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07			X	X						IC4
170600	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto										
170601	materiali isolanti contenenti amianto							X		X	
170603	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose							X		X	
170604	materiali isolanti diversi da quelli alle voci 170601 e 170603			X	X			X		X	IC4
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto							X		X	
170800	materiali da costruzione a base di gesso										
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose							X		X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			X	X			X		X	IC4
170900	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione										
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose							X		X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			X	X						IC4
190000	rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale										
190100	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti										
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X		X						IP3
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose							X		X	
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle alla voce 19 01 11			X	X		X	X		X	IC4 - IC6
190114	ceneri leggere e scorie, diverse da quelle alla voce 19 01 13			X	X		X	X		X	IC4 - IC6
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15				X			X		X	
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose							X		X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17				X			X		X	
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato			X	X			X		X	IC4
190199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X		X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
190200	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)										
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi				X			X		X	
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05				X		X	X		X	IC6
190207*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione				X			X		X	
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X			X			X		X	IC5
190299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X		X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
190300	rifiuti stabilizzati/solidificati										
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04				X			X		X	
190307	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06				X			X		X	
190400	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione										
190401	rifiuti vetrificati				X			X		X	
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati				X			X		X	
190500	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi										
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X			X	X	X	X		X	IC5 - IC3 - IC6
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	X			X	X	X	X		X	IC5 - IC6
190503	compost fuori specifica	X			X	X	X	X		X	IC5 - IC3 - IC6
190599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X		X	IC1 - IC2 - IC3 - IC5 - IC6
190600	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti										
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X			X		X	X		X	IC6
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X			X		X	X		X	IC6
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X			X		X	X		X	IC6
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X			X		X	X		X	IC6
190699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X		X	IC1 - IC2 - IC5

C.E.R.		attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**	
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15		
190700	percolato di discarica											
190703	percolato di discarica, diverso da quello alla voce 19 07 02				X			X		X		
190800	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti											
190801	vaglio	X			X		X	X		X		IC5-IC6
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia			X	X		X	X		X		IC4 - IC6
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X			X		X	X		X		IC6
190809	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili				X			X		X		
190810*	miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09				X			X		X		
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose				X			X		X		
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X			X		X	X		X		IC6
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali							X		X		
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X			X		X	X		X		IC6
190899	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X		X		IC1 - IC2 - IC5
190900	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale											
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X			X			X		X		IC5
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			X	X		X	X		X		IC4 - IC6
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			X	X		X	X		X		IC4 - IC6
190904	carbone attivo esaurito				X			X		X		
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite				X			X		X		
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico				X		X	X		X		IC6
190999	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X		X		IC1 - IC2 - IC5
191000	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo											
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X		X			X		X		IC2-IP3
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X		X			X		X		IC2-IP3
191003*	fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose							X		X		
191004	fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X			X			X		X		IC5
191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05							X		X		
191100	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio											
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose							X		X		
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05				X		X	X		X		IC6
191199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X			X		X		IC1 - IC2 - IC5
191200	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti											
191201	carta e cartone	X			X	X		X		X		IC1 - IP2 - IP4
191202	metalli ferrosi		X		X	X		X		X		IC2-IP1
191203	metalli non ferrosi		X		X	X		X		X		IC2-IP1
191204	plastica e gomma	X			X	X		X		X		IC1 - IC5 - IC7 - IP1
191205	vetro			X	X	X				X		IC2
191206*	legno contenente sostanze pericolose				X			X		X		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X			X	X		X		X		IC1 - IC5 - IC7 - IT3
191208	prodotti tessili	X			X	X		X		X		IC1 - IC5
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			X	X	X		X		X		IC4
191210	rifiuti combustibili (cdr: combustibile derivato da rifiuti)	X			X	X		X		X		IC5
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose				X			X		X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X	X	X	X	X	X		IC1-IC2- IC3-IC5-IC6-IC7
191300	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda											
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X	X			X		X		IC1 - IC4 - IC5 - IC7
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03				X		X	X		X		IC6
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05				X		X	X		X		IC6

C.E.R.

ALABRIA

C.E.R.	Descrizione	attività di recupero					attività di trattamento e/o stoccaggio				Impianto di trattamento**
		R3	R4	R5	R13	R12	D8	D13	D14	D15	
191308	risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07				X			X		X	
200000	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata										
200100	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)										
200101	carta e cartone	X			X						IC1 - IC5 - IP2 - IP4
200102	vetro			X	X						IC2
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X			X		X	X		X	IC6
200110	abbigliamento	X			X			X		X	IC1 - IC5
200111	prodotti tessili	X			X			X		X	IC1 - IC5
200113*	solventi				X			X		X	
200114*	acidi				X			X		X	
200115*	sostanze alcaline				X			X		X	
200117*	prodotti fotochimici							X		X	
200119*	pesticidi							X		X	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				X			X		X	
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X			X		X	
200125	oli e grassi commestibili				X						
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25				X			X		X	
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose				X			X		X	
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27				X			X		X	
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose							X		X	
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29				X			X		X	
200131*	medicinali citotossici e citostatici							X		X	
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31							X		X	
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				X			X		X	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli alla voce 20 01 33				X						
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi				X			X		X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				X			X		X	
200137*	legno, contenente sostanze pericolose				X			X		X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X			X		X			X	IC5-IC6-IT2-IT3
200139	plastica	X			X						IC2 - IC5 - IC7 - IP1
200140	metallo		X		X			X		X	IC2-IP1
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere				X			X		X	
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
200200	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)										
200201	rifiuti biodegradabili	X			X		X	X		X	IC5-IC6-IT2-IT3
200202	terra e roccia			X	X						IC4
200203	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X	X			X		X	IC1 - IC2 - IC4 - IC5
200300	altri rifiuti urbani										
200301	rifiuti urbani non differenziati	X			X	X	X	X	X	X	IC3
200302	rifiuti dei mercati	X	X	X	X		X	X		X	IC2 - IC6
200303	residui della pulizia stradale			X	X		X	X		X	IC4 - IC6
200304	fanghi delle fosse settiche				X		X	X		X	IC6
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	X			X			X		X	IC5
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X		X		X	IC7
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X	X	X			X	X	X	IC1-IC2-IC3-IC4-IC5

* Rifiuto Pericoloso

** IC1 - Impianto di selezione di rifiuti non pericolosi
 IC2 - Impianto di selezione di rifiuti non pericolosi
 IC3 - Impianto di trattamento RSU
 IC4 - Impianto di recupero inerti
 IC5 - Impianto di produzione CDR/CSS
 IC6 - Impianto di biostabilizzazione e produzione Compost
 IT1 - Trituratore industriale mobile
 IT2 - Biotrituratore mobile
 IT3 - Cippatore mobile

IP1 - Impianto di pressatura fisso
 IP2 - Impianto di triturazione e pressatura fisso
 IP3 - Impianto di pressatura ed imballaggio CSS/CDR
 IP4 - Impianto di pressatura fisso
 IP5 - Imp. mobile di imballaggio materiale ferroso ed ingombrante



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

Settore Ragioneria
 e Finanziaria

DECRETO DIRIGENTE DEL 292
 (ASSUNTO II. PROT. N.)
24 APR. 2014

DIPARTIMENTO
 SETTORE N. _____
 SERVIZIO N. _____

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 5441 del 07 MAG. 2014

OGGETTO: Giudizio di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per come modificato dal D.lgs. n° 4/2008) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il progetto di "Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n. 2173 del 04/03/2009 per l'impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (CS) nella zona industriale di C.da Lecco in via M.Polo".

Ditta: Calabria Maceri e Servizi SpA

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si
esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile e, nel contempo, si attesta
che per l'impegno assunto esiste copertura
finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Publicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dai D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 219 ed il D.P.G.R. n. 83, entrambi del 18/6/2013, con la quale è stato nominato l'ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

VISTI i Decreti del D.G. n.ri 924 del 25/01/2013 e 10481 del 28/06/2013 di assegnazione del Servizio n. 7 all'ing. Gabriele Alitto;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTO i decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente nn. 6903 del 29/05/2007 e 12540 del 29/08/2007, con cui si è provveduto ad approvare la modulistica da presentare ai fini del rilascio dell'AIA, il calendario per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs 59/2005, ed il tariffario provvisorio regionale per le spese di istruttoria;

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall'art 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell'AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l'allegato E - Piano di monitoraggio e controllo;

VISTI il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22/07/2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA - VAS - IPPC e successivi DDG n°22555 e n°22557 del 23/12/2008, n° 10295 del 09/06/2009 e n° 4284 del 03/04/2012;

VISTO il Regolamento regionale n°5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i al Titolo III bis;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA l'istanza di Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n. 2173 del 04/03/2009 per l'impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (CS) nella zona industriale di C.da Lecco in via M. Polo presentata allo Sportello IPPC dalla Ditta Calabria Maceri e Servizi Spa, assunta agli atti di ufficio al prot. n. 14364 del 29/07/2011;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della Ditta a favore della tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto dal tariffario sia per quanto attiene le spese istruttorie previste per la Valutazione di Impatto Ambientale (€ 9.850,00 + € 400,00) che per quanto attiene alle spese istruttorie previste per l'Autorizzazione Integrata Ambientale(€ 8.624,45);



VISTA la pubblicazione dell'annuncio ai fini della consultazione al pubblico, effettuata in maniera unificata ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 dal Gestore in data 31/07/2011 sul quotidiano "Calabria Ora";

VISTI il D.D.G. n. 2173 del 04/03/2009 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Calabria Maceri e Servizi Spa (di seguito indicata come "Gestore") - avente sede legale in via M. Polo C.da Lecco, Rende - per un "Impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti" ed il D.D.G. n. 7673 del 16/06/2008 di Valutazione Impatto Ambientale favorevole per l'impianto in argomento;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali, che:

- in data 29/07/2011 prot n° 14364 è stata presentata, dal Sig. Pellegrino Attilio, in qualità di Amministratore delegato della Ditta Calabria Maceri Spa, l'istanza diretta all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto in argomento.
- che il nucleo operativo VIA-VAS-IPPC nella seduta del 13/02/2013 ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulle modifiche sostanziali in oggetto;
- con nota prot. n. 98123 del 21/03/2013 veniva indetta la Conferenza dei servizi per il giorno 03/04/2013 presso gli uffici del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
- a seguito di osservazioni da parte della ditta pervenute con nota prot. n. 117677 del 08/04/2013, il nucleo VIA-VAS-IPPC ha chiarito, con parere del 29/04/2013, il precedente parere del 13/02/2013;
- in data 29/04/2013, 13/05/2013 e 27/05/2013 si sono tenute la seconda, terza e quarta (nonché conclusiva) seduta della Conferenza dei Servizi;
- con nota acquisita al prot. n. 185520 del 03/06/2013 la Calabria Maceri Spa ha prodotto le planimetrie revisionate sostitutive degli allegati 14 e 16.

PRESO ATTO di tutti gli atti inerenti il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere favorevole con prescrizioni del Nucleo VIA-VAS-IPPC, rilasciato nelle sedute del 13/02/2013 e 29/04/2013, con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni circa la compatibilità ambientale ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto;
- Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Cosenza prot. n. 45897 del 23/05/2013 acquisito al prot. n. 175297 del 24/05/2013 di questo Dipartimento e agli atti del verbale n. 4 della Conferenza dei Servizi e successiva nota chiarificatrice delle prescrizioni prot. n. 53137 del 17/06/2013, acquisita al prot. di questo Dipartimento al n. 216898 del 28/06/2013;
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Rende prot. n. 15096 del 13/05/2013 (Settore Urbanistica) acquisito agli atti del verbale n. 3 della Conferenza dei Servizi, integrato con il parere favorevole del Settore Ambiente durante la seduta n. 4 della Conferenza dei Servizi;
- parere favorevole con prescrizioni dell'ASP di Cosenza prot. n. 55505 del 08/03/2013 trasmesso a questo Dipartimento dalla Calabria Maceri SpA ed acquisito al prot. n. 115471 del 05/04/2013 di questo Dipartimento;
- Parere favorevole con prescrizioni dell'A.R.P.A.Cal.- Dipartimento di Cosenza prot. n. 3303 del 27/05/2013, assunto agli atti al prot. n° 176709 del 27/05/2013) sul progetto e sul Piano di Monitoraggio e Controllo.

VISTI i verbali della Conferenza dei Servizi dei giorni 03/04/2013, 29/04/2013, 13/05/2013 e 27/05/2013 con i relativi allegati;

CONSIDERATO che la Provincia di Cosenza, Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti quando il sistema sarà a regime, con la nota prot. n. 53137 del 17/06/2013, acquisita al prot. del Dipartimento n. 216898 del 28/06/2013, ha rigettato le osservazioni della ditta poste a verbale nella Conferenza dei Servizi n.4, ribadendo che sono da vietare i conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati perchè l'impianto in argomento non rientra nelle pianificazioni regionali in materia di rifiuti;

RILEVATO che la suddetta prescrizione della Provincia di Cosenza differisce dalle determinazioni del nucleo VIA-VAS-IPPC, il quale, in considerazione del fatto che esistono affidamenti di Enti Pubblici alla ditta in argomento dovuti alla situazione di Emergenza Rifiuti in Calabria, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta della ditta di trattare i rifiuti urbani indifferenziati fino alla piena attuazione del D.Lgs N 138/2011 convertito con L.148/2011 e s.m.i;

VISTE le previsioni dell' art. 2-bis della Legge Regionale n. 18/2013 per come introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2014;

VISTA la nota prot. n. 62885 del 21/02/2014 con la quale, "considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2-bis dell'emendata legge n. 18/2013 per l'utilizzo dell'impianto in parola" il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nella qualità di Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani, ha disposto di autorizzare l'impianto in argomento ad accettare il codice CER 200301 e di autorizzare l'utilizzazione delle sezioni impiantistiche denominate IC3 e IC5;

RITENUTO, pertanto che la prescrizione della Provincia di Cosenza, riportata comunque al punto 62 dell'allegato 1 al presente provvedimento, debba considerarsi in vigore solo alla scadenza del termine



previsto dal suddetto art. 2-bis della Legge Regionale n. 18/2013 per come introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2014 che nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque, entro il 31 dicembre 2014, consente l'integrazione dei rifiuti urbani negli impianti privati regionali di trattamento rifiuti;

DATO ATTO che

- le previsioni dell'impiantistica pubblica contemplano il trattamento del rifiuto indifferenziato con produzione di fos e css, del rifiuto differenziato per la produzione di compost verde, e di parte della frazione secca da raccolta differenziata nonché il recupero energetico del css;
- pertanto a regime l'impiantistica regionale potrà ricevere i rifiuti individuati con i seguenti codici [200108]; [200201]; [200302]; [200301]; oggetto anche di richiesta da parte della Calabria Maceri S.p.A;

ATTESO che l'impianto di che trattasi è stato ritenuto dal nucleo VIA-VAS-IPPC tecnicamente idoneo al trattamento dei rifiuti di cui ai codici 200301 e 200399 solo fino al quantitativo massimo di 60.000 t/a;

VISTI i DDG n.ro n. 7673 del 16/06/2008 e n.ro 2173 del 04/03/2009 regolanti la VIA e l'AIA dell'impianto per il quale si chiedono le modifiche sostanziali;

ACQUISITA agli atti la seguente documentazione:

- Parere di conformità del Comando VVFF di Cosenza n. 2642/2011;
- Camerale con nulla osta antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti.

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

DATO ATTO che gli allegati 1 ("Condizioni dell'A.I.A.") e 2 ("Piano di Monitoraggio e controllo") costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

Per quanto in premessa

DECRETA


A. Di prendere atto del parere espresso dal nucleo VIA-VAS-IPPC, in qualità di organo tecnico, nelle sedute del 13/02/2013 e 29/04/2013 con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni circa la compatibilità ambientale ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica sostanziale dell'impianto in oggetto già autorizzata con i provvedimenti di cui in premessa;

B. Di rilasciare, ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e smi (ex 59/2005), Autorizzazione Integrata Ambientale alla Calabria Maceri e Servizi Spa, in premessa meglio emarginata, per il progetto di "Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n. 2173 del 04/03/2009 per l'impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (CS) nella zona industriale di C.da Lecco in via M.Polo", a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) Il Gestore deve presentare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n°427 del 23/06/2008 entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto, ovvero a conformare le garanzie già prestate mediante appendice integrativa;
- 2) Per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali previste dalle norme, nei Decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciati, nonché quelle contenute nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati:

- All. 1 - Condizioni dell'A.I.A.
- All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo.

- 3) In virtù dell'art. 2-bis della legge regionale n. 18/2013 per come introdotto dalla legge regionale n. 6/2014, la ditta potrà ricevere temporaneamente, fino al 31/12/2014, i rifiuti urbani individuati dal codice CER [200301] e i rifiuti urbani provenienti dal circuito pubblico regionale individuati dai codici CER [200108]; [200201]; [200302] (riportati nell'elenco di cui all'allegato 1); fermo restando che il flusso di conferimento di detti rifiuti dovrà essere disposto dalla competente autorità;
- 4) il Gestore, prima di dare attuazione a ciascuno degli interventi previsti nell'Allegato n. 1 della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà effettuare la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ed all'A.R.P.A. Cal – Dipartimento di Cosenza, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli;



- 5) A far data dalla comunicazione ed una volta avvenuto l'adeguamento, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente, all'A.R.P.A. Cal - Dipartimento di Cosenza - ed al Sindaco del Comune di Rende i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 6) Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto. Il gestore dovrà concordare con l'Ente di Controllo il cronoprogramma per l'adeguamento al quadro delle prescrizioni e completamento del sistema di monitoraggio prescritto che, comunque, non potrà superare i 6 mesi.
 - 7) L'avvenuto adeguamento alle prescrizioni indicate in ciascun comparto ambientale dell'Allegato n. 1 del presente provvedimento deve essere comunicato entro 1 mese dall'avvenuto adeguamento, e la comunicazione deve essere accompagnata da esaustiva relazione tecnica che illustri il dettaglio dell'intervento realizzato ed inviata alla Provincia di Cosenza, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. Cal di Cosenza ed al Comune di Rende;
 - 8) Ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Calabria, che è incaricata a esercitare i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
 - 9) Il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - 10) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente, con le modalità previste dall'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 11) Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 9, la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;
 - 12) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, deve comunicare tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
- C.** Di dare atto che la durata della presente Modifica Sostanziale è pari ad anni 6 (sei) a decorrere dalla sua data di emissione; per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il Gestore deve inviare a questo Dipartimento una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1) del D.Lgs. N. 152/06 e smi. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale; nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente anche nelle forme di autocertificazione;
- D.** Di dare atto che, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento di cui all'art. 29-decies, il presente decreto sostituisce il DDG n. 2173 del 04/03/2009;
- E.** Il presente provvedimento sarà comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs 152/2006 (ex articolo 9, comma 4 del D. Lgs. N. 59/2005), oltre alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e controllo;
- F.** In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/2006 (ex art. 11, comma 9 del D.Lgs. 59/2005), potrà procedere:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;
- G.** E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, s.m.i.);
- H.** I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente (sito in Catanzaro, Viale Isonzo n. 414) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;



- I. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla Calabria Maceri e Servizi Spa, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Rende, all'ARPACal - Direzione Generale, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Cosenza, all'ASP di Cosenza, nelle rispettive sedi;
- J. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- K. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente di Settore
Arch. **Orsola Reillo**



Il Dirigente Generale
Ing. **Bruno Gualtieri**



CONDIZIONI DELL'A.I.A.

Proponente: Calabria Maceri e Servizi Spa;

Impianto: Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n. 2173 del 04/03/2009 per l'Impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti

Ubicazione impianto: Comune di Rende (CS) zona industriale di C.da Lecco in via M.Polo;

Sede legale: via M. Polo – 87036 Rende (CS)

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi:

[5.1] *“Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”;*

1. DEFINIZIONI

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale; autorizzazione all'esercizio per la Modifica Sostanziale per l'Impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti sito nel Comune di Rende (CS) zona industriale di C.da Lecco in via M.Polo.

Autorità competente: ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell' AIA, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;

Organo di controllo: l'organo che esegue in via ordinaria il controllo dell'AIA, ovvero l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);

Gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Rende (CS) zona industriale di C.da Lecco in via M.Polo;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006.

2. QUANTITATIVI AUTORIZZATI

- "Impianto di selezione di rifiuti non pericolosi" denominato con la sigla (IC1): 6 t/ora per un massimo di 26.000 t/annue;
- "Impianto di selezione di rifiuti non pericolosi" denominato con la sigla (IC2): 6 t/ora per un massimo di 26.000 t/annue;
- "Impianto trattamento RSU" denominato con la sigla (IC3): 25 t/ora per un massimo di 60.000 t/annue ad esclusione dei rifiuti con codice CER 200301 e 200399 salvo modifiche alle previsioni di Pianificazione Regionale;
- "Impianto di recupero inerti" denominato con la sigla (IC4): 10 t/ora per un massimo di 24.000 t/annue;
- "Impianto di produzione di CDR" denominato con la sigla (IC5): 5 t/ora per un massimo di 12.000 t/annue;
- "Impianto di produzione compost" denominato con la sigla (IC6): 12 t/ora per un massimo di 50.400 t/annue;
- "Impianto di selezione ingombranti" denominato con la sigla (IC7): 8 t/ora per un massimo di 19.200 t/annue;
- "Impianto di trattamento RAEE" denominato con la sigla (IC8): 1,5 t/ora per un massimo di 3.600 t/annue;
- "Impianto di trattamento filtri olio" denominato con la sigla (IC9): 1 t/ora per un massimo di 2.400 t/annue;
- "Impianto di trattamento metalli" denominato con la sigla (IC10): 18 t/ora per un massimo di 43.200 t/annue;

3. CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Prescrizioni del nucleo VIA-VAS-IPPC

1. In tutte le aree esterne dello stabilimento interessate da attività industriali progressive, si dovranno verificare preliminarmente situazioni di eventuali contaminazioni di inquinanti sulle componenti ambientali direttamente interessate (es. suolo, sottosuolo ed acque di falda), caratterizzando ed eventualmente bonificando il sito ex D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., preventivamente alla realizzazione di edifici ed installazione di nuovi impianti;
2. La validità della destinazione urbanistica è legata a quanto riportato nell'art. 65, comma 2, L.U.R. 19/02, così come modificato dalla L.U.R. 55/2012. In assenza delle condizioni di cui al punto b), comma 2, decade la validità della destinazione stessa;
3. Sia effettuata la verifica della vulnerabilità alla liquefazione del terreno, impiegando i criteri relativi ai caratteri del terremoto ed alle caratteristiche dei terreni (AGI, 2005):
 - magnitudo di momento m_w inferiore a 5;
 - accelerazioni massime al piano campagna in condizioni free-field minori di 0,10g;
 - accelerazioni massime al piano campagna in condizioni free-field minori di 0,15g e terreni caratterizzati da:
 - frazione di fine f_c , superiore al 20% con indice di plasticità $p_i > 10\%$;
 - oppure:
 - $f_c \geq 35\%$ e resistenza $(n1)60 > 20$;
 - $f_c \leq 5\%$ e resistenza $(n1)60 > 25$,dove $(n1)60$ è il valore normalizzato della resistenza penetrometrica dello standard penetration test;
 - profondità media stagionale della falda superiore ai 15 m dal piano campagna.L'area presenta, oltre a delle scadenti caratteristiche geo-meccaniche dei litotipi, una falda superficiale posta a circa 1 mt dal piano campagna.
4. In relazione alla presenza della falda freatica superficiale posta a circa 1 mt dal piano di campagna, nonché delle sue fluttuazioni nel periodo di piena/magra, si dovrà porre dovuta attenzione al piano di posa delle fondazioni nonché nell'utilizzo dei materiali, mettendo in atto il cosiddetto metodo "osservazionale" fondato su un processo decisionale continuamente orientato, eventualmente, a mutare quelle variabili che sono significative per il rispetto del sistema ambientale-geotecnico;



5. L'impianto dovrà essere munito, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, di adeguata barriera di protezione ambientale, realizzata con siepi ed alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone e/o compatibili con l'habitat naturale;
6. L'intera superficie dell'impianto interna ed esterna e relative aree di pertinenza, quali ad es. piazzali di movimentazione degli automezzi, parcheggi ed aree di stoccaggio dei rifiuti e materie prime secondarie, dovrà essere provvista di idonea pavimentazione industriale impermeabile, al fine di garantire il suolo, sottosuolo ed acque sotterranee da eventuali infiltrazioni di inquinanti;
7. Venga prevista la realizzazione di idonei pozzetti di ispezione, posti prima dell'immissione in rete fognaria comunale, atti a garantire la campionatura di tutte le acque reflue provenienti dall'insediamento, comprese quelle provenienti dall'impianto di depurazione, i cui esiti analitici dovranno essere conformi ai limiti fissati dalla Tab. 3 dell'alleg. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
8. L'area dovrà essere completamente recintata onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
9. Tutte le operazioni di gestione e trasferimento dei rifiuti tra i vari mezzi e/o contenitori non devono comportare imbrattamento dei piazzali interni e delle aree adiacenti;
10. La struttura sia dotata di attrezzature di pronto intervento per la pulizia e l'igienizzazione dell'area;
11. La struttura sia dotata di adeguati mezzi di primo intervento e di rapido impiego in caso d'incendio;
12. Sia effettuata, ad attività in esercizio, la valutazione della rumorosità e degli altri parametri igienico ambientali, ai sensi del D.Lgs 195/2006 modificato dal TU n. 81/08 per individuare i luoghi dove il lavoratore può essere quotidianamente esposto ad un livello sonoro equivalente (Leq) superiore a 80 db(A);
13. Gli ambienti, dove vengono eseguite le lavorazioni di trattamento dei rifiuti che danno origine a emissioni diffuse siano posti sotto aspirazione, con adeguati ricambi d'aria e mantenendo la zona in depressione, inviate ad opportuno trattamento;
14. Siano monitorate le acque di falda dai piezometri realizzati (P1, P2 e P3), come da piano di monitoraggio allegato, al fine di eliminare la criticità di possibile inquinamento della falda;
15. Nelle zone dell'impianto dove è più probabile che si originino emissioni siano previste cappe o sistemi di aspirazione tali da garantire il trascinarsi ai sistemi di trattamento di eventuali emissioni;
16. I sistemi di depurazione dei flussi di aeriformi siano progettate per ottenere le concentrazioni massime di inquinanti al di sotto dei limiti imposti dalle norme vigenti, come da piano di monitoraggio allegato;
17. I sistemi di abbattimento delle emissioni siano dotati di idonei sistemi di continuità per mantenere sempre in esercizio i citati impianti;
18. Sia prevista l'interruzione del trattamento dei rifiuti qualora da misurazioni effettuate sia superato il limite di emissione previsto dalle norme vigenti;
19. Che la perfetta impermeabilità della pavimentazione del piazzale sia garantita e verificata nel tempo anche in relazione alla tipologia dei rifiuti liquidi stoccati;
20. Che l'impianto sia sempre adeguatamente chiuso, recintato e che siano predisposte tutte le opportune misure di sicurezza e sorveglianza del sito;
21. L'area di stoccaggio dei RAEE deve essere provvista di superficie impermeabile con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta;
22. I RAEE non dovranno essere sovrapposti gli uni sugli altri, in ogni caso non è consentita la loro movimentazione mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe rompere i circuiti elettrici;
23. La gestione dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs 151/05. In particolare la ditta è tenuta a:
 - a. assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
 - b. assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 151/05);
 - c. mantenere l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - d. rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato 3 al D.Lgs n. 151/05;
24. I rifiuti immessi in impianto siano quelli indicati nell'allegato 12 di cui alla documentazione presentata;
25. Per i rifiuti biodegradabili deve essere indicata l'area ed i sistemi di stoccaggio, nonché devono essere messe in atto tutte le precauzioni atte a minimizzare gli odori ed impedire possibili percolamenti, comunque lo stoccaggio non potrà superare le 48h;
26. I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare: i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione colica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
27. Devono essere prese particolari precauzioni per lo stoccaggio e la messa in riserva dei rifiuti pericolosi, attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti utilizzando appositi contenitori stagni;
28. Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti all'interno dell'impianto, sono quelle di cui al DM Ambiente 11 Ottobre 2001; il deposito di PCB e di apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non è consentito dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 22 maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all'art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
29. I contenitori fissi o mobili e i cumuli dei rifiuti da trattare dovranno essere distinti per tipo e idoneamente coperti;



30. I rifiuti non trattati o i residui della lavorazione dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati più vicini, a cura e spese della stessa Società;
31. Dovranno essere effettuati, sui rifiuti da sottoporre a trattamento, test di cessione, nei casi previsti dal DM 05/02/98 e nuovo DM 05/04/06 n. 186 e secondo le metodiche indicate nei citati decreti;
32. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
33. L'altezza dei cumuli non potrà in ogni caso superare i 3 metri di altezza;
34. E' vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.Lgs 152/2006;
35. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
36. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
37. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
38. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri;
39. In ogni caso i prodotti ottenuti potranno essere collocati sul mercato previo accertamento della loro idoneità sotto l'aspetto chimico ambientale e igienico sanitario;
40. Lo stoccaggio dei rifiuti avvenga separatamente per le diverse tipologie: i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori siano provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
41. I rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra di loro;
42. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersione nell'ambiente;
43. I rifiuti allo stato polverulento devono essere collocati in zone riparate e poco ventose, per evitare il sollevamento delle polveri ed eventualmente coperti e/o sottoposti ad annaffiature;
44. Per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute;
45. Lo stoccaggio degli olii usati deve essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95/1992 e s.m.i. e al DM n. 392/1996 e s.m.i.;
46. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere riutilizzati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifiche idonei a consentire nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
47. L'esercizio dell'impianto nel suo complesso dovrà avvenire in modo da evitare la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;
48. Il centro inoltre, dovrà essere munito di impianto antincendio ai sensi della normativa vigente, per il quale dovrà essere garantita la perfetta funzionalità;
49. Nello svolgimento delle attività devono essere rispettate le norme vigenti in materia della salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di igiene e sicurezza del lavoro sviluppare gli accorgimenti particolari atti a prevenire e mitigare scenari che possono avere un impatto dannoso sulla salute pubblica;
50. Ai sensi del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006, in caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, o di pericolosi con non pericolosi, dovrà procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 178, comma 2;

La gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. del 20 settembre 2002 pubblicato sulla G.U. n. 231 del 02.10.2002;

52. Per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute;

Dovrà tenere per lo stoccaggio dei rifiuti registro di carico e scarico per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

54. E' tenuta a provvedere al ripristino ambientale del sito alla cessazione delle attività degli impianti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
55. Per quanto concerne gli approvvigionamenti idrici gli stessi potranno avvenire una volta ottenute le necessarie autorizzazioni;
56. Per i valori di emissione in atmosfera della Torcia dovranno essere rispettati i limiti di cui all'All. X alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; per gli altri punti di emissione convogliati (E1, E2, E3, ed E4) siano rispettati i limiti di cui all'All. I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e per le polveri diffuse derivanti dalla lavorazione degli inerti e dei metalli, si prescrive il rispetto dei limiti di cui all'All. V, Parte V dello stesso decreto e come da piano di monitoraggio allegato da sottoporre ad approvazione di ARPACat;



56. Per i valori di emissione in atmosfera della Torcia dovranno essere rispettati i limiti di cui all'Al. X alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; per gli altri punti di emissione convogliati (E1, E2, E3, ed E4) siano rispettati i limiti di cui all'Al. I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e per le polveri diffuse derivanti dalla lavorazione degli inerti e dei metalli, si prescrive il rispetto dei limiti di cui all'Al. V, Parte V dello stesso decreto e come da piano di monitoraggio allegato da sottoporre ad approvazione di ARPACal;
57. Tutte le attività di trattamento dei rifiuti tali da causare effetti negativi e sensibili nell'ambiente circostante, in termini di rumorosità, inquinamento odorigeno, impatto visivo ed emissione di polveri in atmosfera, ivi compreso il relativo stoccaggio, devono essere confinate in ambiente chiuso, all'interno del quale realizzare condizioni di depressione onde prevenire, tra l'altro l'inquinamento odorigeno;
58. L'utilizzazione delle aree esterne potrà avvenire limitatamente a quelle tipologie di rifiuto incapaci di dare origine a qualsiasi problema olfattivo, a sollevamento e creazione di polveri ed all'emissione di rumori molesti superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente per le aree industriali;
59. Al fine di non determinare situazioni di crisi nell'attuale assetto viario, occorre utilizzare arterie stradali che tengano indenne la viabilità cittadina del traffico pesante diretto all'impianto, in particolare, l'accesso al centro dovrà avvenire per gli automezzi provenienti da NORD, attraverso la S.S. 19 e la strada comunale che da essa si dirama all'altezza del cancello Magdalone e per quelli che giungono da SUD, mediante la strada provinciale dx Crafi e la strada comunale "Lecce-Settimo" che si snoda sulla medesima strada provinciale in corrispondenza dell'incrocio "Torre Faro"; per i flussi di traffico provenienti da EST ed OVEST, parimenti, si dovranno individuare percorsi di accesso che non penalizzano la viabilità urbana;
60. Deve essere trasmesso uno studio previsionale di impatto acustico connesso alla realizzazione dell'impianto in oggetto, il piano di monitoraggio e controllo dovrà prevedere il monitoraggio dettagliato su tutte le componenti ambientali (es. aria, acqua superficiale, sotterranea, rifiuti, ecc.) con cadenza da concordare con gli enti di controllo preposti;
61. Le materie ottenute dalle operazioni di recupero potranno essere immesse sul mercato solo se avranno le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche delle materie normalmente commercializzate come previsto dalla normativa vigente;

Prescrizioni della Provincia di Cosenza

62. In merito i codici CER 200301 e 200399, le operazioni di trattamento dei rifiuti non pericolosi riferiti ai sopracitati codici CER non possono essere effettuate. Esse, infatti, non possono svolgersi in impianti privati, salvo modifiche alle previsioni di pianificazione dettate dal Piano Regionale sui Rifiuti ed alle eventuali limitazioni che lo stesso dovesse individuare;
63. con riferimento all'impianto denominato IC6, essendo il percolato un rifiuto liquido, sia stoccato in serbatoi rispondenti ai requisiti previsti al punto 5 dell'allegato 5 del DM 05/02/1998 modificato ed integrato dal DM 186/2006;
64. con riferimento all'impianto IC8, in fase di trattamento, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'allegato 2 e 3 del D.Lgs 151/2005 e allegato 1 del DM 185/2007;
65. con riferimento all'impianto IC9 e la raccolta degli olii provenienti dal trattamento dei filtri sia rispettato quanto previsto al punto 4 dell'allegato 1 del D.Lgs 209/2003 e smi;

Prescrizioni dell'ASP di Cosenza

66. sia rispettato il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
67. sia rispettata la Circolare Ministeriale del 13/07/2004 di cui al decreto legislativo 04/08/1999 con particolare riferimento all'allegato 1;
68. sia rispettato il D.M. 25/08/2000 sui metodi di aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazioni di inquinanti ai sensi del DPR 24/05/2008 n° 203;
69. sia rispettata tutta la normativa vigente sulle emissioni acustiche ed in particolare la L. 447/95, il d.p.c.m. 01/03/91 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno ed il d.p.c.m. 14/11/97 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
70. sia rispettata tutta la normativa vigente sulla detenzione ed utilizzo di sostanze pericolose ed in particolare il D.M. 03/12/85 ed il D.Lgs 14/03/03.

4. ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI


Di seguito si riportano i codici CER di rifiuti autorizzati con indicata l'operazione di smaltimento/recupero e l'impianto di trattamento.





REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE
Settore 3 - Servizio 7

Protocollo Generale - SIAR
N. 0406683 del 30/12/2014



Calabra Maceri e Servizi Spa
c. da Lecco via Marco Polo
87036 Rende (CS)

e.p.c.

ARPACal
Dipartimento Provinciale di Cosenza
Via Montesanto, 123
87100 Cosenza

OGGETTO: AIA DDG n. 5441 del 7/05/2014 "Modifica sostanziale Impianto per lo stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti" - C/da Lecco del Comune di Rende (CS) - Calabra Maceri e Servizi Spa.

Con riferimento all'autorizzazione in oggetto, si prende atto della nota prot. 2959 del 28.11.2014, assunta agli atti del Dipartimento con prot. n. 382103 del 3.12.2014, con la quale Codesta Ditta comunica l'avvio alla data del 1.12.2014 delle attività di cui alla modifica sostanziale autorizzata con il DDG n. 5441/2014.

Relativamente alla modifica non sostanziale, comunicata con la nota prot. 2913/2014 del 24.11.2014, acquisita dal Dipartimento con protocollo n. 369999 del 24.11.2014, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, va osservato che la comunicazione di modifica (non sostanziale) all'impianto - "da effettuarsi prima di realizzare gli interventi" (per come previsto dall'art. 29 quaterdecies, co. 3° del D. lgs 152/2006, così sostituito dal d.lgs. n. 46 del 2014, nonché dalla prescrizione n. 6 del DDG n. 5441/2014) - consente al gestore di procedere alla relativa realizzazione **decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione**, a meno che l'Autorità competente non si esprima prima.

Ciò precisato,

Tenuto conto che la nota prot. n. 2913/2014 Codesta società ha comunicato le seguenti modifiche:

- aumento superficie Biofiltro (per migliorare l'efficienza di abbattimento degli odori);
- nuova platea insufflazione aria nella sezione impianto IC6 (a supporto della fase di biostabilizzazione/compostaggio per riparare la zona di biossidazione accelerata per la produzione di compost di qualità dalla zona di biossidazione per la stabilizzazione di rifiuti solidi indifferenziati);
- variazione di layout con modifiche della zona di stoccaggio (vengono variate le zone di stoccaggio di alcuni rifiuti e la collocazione dell'impianto di trattamento ingombranti - IC7 - impianto RAEE - IC8 - e impianto trattamento filtri - IC9);
- potenziamento impianto di aspirazione area stoccaggio CDR;
- sostituzione del raffinatore per la produzione di CDR.

Vista la Circolare 2 AMB/2007 "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs 59/2005;

Vista la modifica al Regolamento Regionale n. 3 del 4 agosto 2008 apportata dal Regolamento Regionale n. 17 del 08/11/2010;

Vista la documentazione e la relazione tecnica presentate dalla ditta dalle quali si evince che la variazione descritta non costituisce variante sostanziale all'autorizzazione, in quanto - per come dichiarato - le modifiche indicate:

1. non danno luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze soglie di cui all'Allegato I del D. lgs n. 59/2005;
2. non comportano un aumento di potenzialità dell'impianto o modifica delle attività autorizzate;
3. non comportano l'avvio di nuove attività IPPC;
4. non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Al. 1 della Parte V del D.lgs 152/2006, Tabella 5 dell'Al.5 alla parte III del D. lgs 152/2006);
5. non comportano un aumento delle emissioni autorizzate superiori al 100%;
6. non comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente;


Considerato che gli interventi in parola permettono di migliorare la capacità di filtraggio e, conseguentemente, aumentano l'efficienza nell'abbattimento degli odori, nonché consentono una migliore gestione del processo di compostaggio.
si ritiene che la richiesta della ditta non costituisca modifica sostanziale all'AIA già rilasciata.

Ai fini dell'operatività di quanto richiesto è comunque necessario acquisire parere, da parte di ARPACal competente per territorio, in merito all'eventuale necessità di variazione del piano di monitoraggio approvato, che dovrà essere eventualmente parte integrante del succitato parere.

Si fa presente, altresì, alla ditta che la documentazione allegata alla modifica non sostanziale deve essere in duplice esemplare; si chiede pertanto di voler procedere alla produzione di ulteriore copia di quanto trasmesso con la nota prot. 2913/2014.
Ad Arpacal, in riscontro a quanto richiesto con la comunicazione prot. n. 45960 del 20.11.2014 (assunta agli atti del Dipartimento al prot. 371175 del 25.11.2014) si fa presente che la modifica non sostanziale di cui sopra è stata comunicata all'Autorità competente **in data 24.11.2014** (cioè ai fini delle valutazioni sull'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 29 quattordicesimo, c. 6, dal D. lgs n. 152/2006 - come modificato dal D. lgs n. 46/2014), nonché che i 6 mesi previsti in decreto per l'adeguamento al quadro delle prescrizioni (con cronoprogramma degli interventi da concordare con ARPACAL) devono intendersi decorrenti dall'inizio dei lavori.

Il Dirigente di Servizio
Ing. Gabriele Nitto

Il Dirigente di Settore
Arch. Oriola Reillo



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 10.
Ambiente e Territorio

Protocollo Generale - SIAR
 N. 0105249 del 02/04/2015



Spett.le **CALABRIA MACERI e SERVIZI Spa**
 Via Marco Polo Z.I. Contrada Lecco
 87036 Rende (CS)
info@calabriamaceri.it

Spett.le **ArpaCal DAP-CS**
cosenza@pec.arpacalabria.it

Oggetto: **AIA DDG n. 5441 del 07/05/2014 - Richiesta di modifica non sostanziale Art. 29-nonies comma 1 D.Lgs 03/04/2006 n.152 e s.m.i.**

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 06/03/2015 prot. n. 72989, la ditta Calabria Maceri e Servizi Spa ha comunicato l'intenzione di apportare alcune varianti non sostanziali all'AIA relativa all'impianto in oggetto. La richiesta formulata dalla ditta, per come evidenziato nella relazione tecnica fornita dalla stessa e dagli elaborati grafici ad essa allegata consiste nelle modifiche di seguito elencate:

- a) Rimodulazione degli impianti IC3 ed IC5 con inserimento di un nuovo trituratore nella sezione IC3 per la produzione di CSS Rifiuto e di una nuova linea di raffinazione nella sezione IC5 per la produzione di CSS combustibile ai sensi della nuova normativa D.M. n.22/2013.
- b) Sostituzione del digestore anaerobico utilizzando lo stesso tipo di tecnologia a secco ma a differenza dall'impianto approvato che proponeva un sistema discontinuo in biocelle, il digestore anaerobico proposto è un processo continuo: l'impianto è composto da un unico digestore all'interno del quale avviene il processo di digestione anaerobica-termofila a secco ad una temperatura di circa 55°C.
- c) Separazione dalle platee adibite al compostaggio di qualità (IC6) tramite la realizzazione di nuove platee insufflazione aria a supporto della fase di compostaggio e del digestato per meglio separare la zona di bioossidazione da utilizzare per la stabilizzazione di rifiuti solidi urbani indifferenziati, in modo tale da poter sfruttare le attuali platee di insufflazione aria esclusivamente per il trattamento di stabilizzazione dei RSU indifferenziati. Tale fase potrà avvenire attraverso un processo di stabilizzazione del sottovaglio proveniente dalla tritovagliatura oppure attraverso un processo di bioossidazione sull'intera massa finalizzato alla produzione di CSS.
- d) Aumento della superficie Biofiltro con l'inserimento di un ulteriore settore delle stesse dimensioni e capacità dei tre settori già realizzati in modo da garantire che in tutta la nuova sezione IC6 sia garantito il giusto ricambio di aria. Sarà quindi installato un quarto ventilatore e un quarto Scrubber (torre di lavaggio e umidificazione).
- e) Inserimento di un apposito modulo di osmosi inversa per il trattamento delle acque di preaceto dell'impianto di IC6 e delle acque esauste del biofiltro con recupero delle stesse e ricircolo in impianto e invio dell'eventuale surplus al depuratore esistente.
- f) Variazioni di alcune aree di stoccaggio rifiuti, al fine di migliorare la logistica interna con particolare riferimento al deposito del compost, delle ramaglie e di altri rifiuti non pericolosi.

Per quanto sopra evidenziato,

Vista la Circolare 2 AMB/2007 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs 59/2005";

Vista la modifica al Regolamento Regionale n.3 del 4 agosto 2008 approntata dal Regolamento Regionale n.17 dell' 8 novembre 2010;

Considerato che gli interventi richiesti rientrano tra le Modifiche Non Sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Con la presente si chiede ad ArpaCal di procedere con le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto di autorizzazione DDG n. 5441 del 07/05/2014.

Alla ditta si chiede di trasmettere al Dipartimento provinciale ArpaCal di Cosenza, se non ha già provveduto, la documentazione necessaria per effettuare tale modifica.

Distinti Saluti.

Il Dirigente di Servizio
 ing. *Gabriele...*

Il Dirigente di Settore
 arch. *Orlando...*



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 04 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE**

Assunto il 17/06/2021

Numero Registro Dipartimento: 851

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6374 del 18/06/2021

OGGETTO: D. LGS. 152 DEL 2006 E SS. MM. E II, ART. 208 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E DEMANIO IDRICO DELLA PROVINCIA DI COSENZA, PROT. N. 90606 DEL 10/11/2011, MODIFICATA CON DETERMINAZIONE PROT. N. 101211 DEL 27/11/2012, PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO, DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA, SCAMBIO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. PROPONENTE: DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSÈ S. R. L. TITOLARE: MARCHESE GIOSÈ. UBICAZIONE IMPIANTO, E SEDE LEGALE: CONTRADA CANICELLA, SNC DEL COMUNE DI TARSIA (CS)..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE**VISTI:**

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale"
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.";
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante "Deliberazione n. 271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- il D.P.G.R. n. 118 dell'1.10.2020, recante "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria", con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- la L.R. n. 14 del 22.06.2015 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56", con cui è stato istituito, fra l'altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle Province in applicazione della legge regionale n. 34 del 12/08/2002;
- la DGR n. 369 del 24.09.2015, che, in attuazione della L. R. 14/2015, stabilisce che la Regione riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss. mm. ii., ed ai relativi e conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;
- da ultimo, il D.D.G. n. 11484 del 10/11/2020, recante "Dipartimento Tutela dell'Ambiente: adempimenti di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 271 del 28 settembre 2020 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro-organizzazione", con il quale, tra le altre, le competenze in materia di procedimenti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. sono state incardinate al Settore 4– "Economia Circolare - Valutazioni ed autorizzazioni ambientali – Sviluppo Sostenibile" del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante "Norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 209 24.6.2003;
- il D.M. Ambiente 05/02/98 e ss. mm. ii. sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;
- il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss. mm. ii. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- il D.M. Ambiente 5 maggio 2010;
- il D.M. Ambiente 24 giugno 2012;
- il D. M. Ambiente 20 gennaio 2017 Veicoli fuori uso - Attuazione della direttiva 2016/774/Ue - Modifica al D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 "Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati".

PRESO ATTO:

- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, n. 10418 del 25/07/2003 è stato acquisito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale a seguito di procedura di V.I.A. per l'impianto in argomento;
- che con Determina del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, n. 90606 del 10/11/2011 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, alla Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese, con sede legale e sede operativa in c.da Canicella del Comune di Tarsia (CS);

- che con Determina del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, n. 102911 del 27/11/2012 è stata concessa variante non sostanziale all'impianto in argomento;

PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- la ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese, con nota acquisita al prot. SIAR n° 386816 del 08/11/2019, ha inoltrato istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per l'esercizio dell'impianto di cui sopra;
- con nota prot. SIAR n. 6874 del 11/01/2021, veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli art. 6, 7, 8 e ss. della L. 241/90 e dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06;
- con la medesima nota veniva comunicato alla ditta che l'impianto dovrà essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA per l'aggiunta di codici EER pericolosi con operazione D15 rispetto a quelle già autorizzate;
- la Ditta con pec del 26/01/2021 acquisita al prot. SIAR n. 33122 del 27/01/2021 riscontrava la comunicazione segnalando che i nuovi codici e le nuove operazioni riscontrate nell'istanza erano oggetto di mero errore materiale e che la richiesta riguardava il rinnovo senza modifiche della precedente autorizzazione;
- con nota prot. SIAR n. 109052 del 08/03/2021, è stata indetta apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 241/90 e dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06, individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;
- nel corso della CDS, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte alla ditta sono pervenuti i seguenti pareri:
 - parere favorevole prot. n. 3072 del 28/04/2021 acquisito al prot. n. 196962/SIAR del 30/04/2021 rilasciato dal Comune di Tarsia;
 - parere favorevole con prescrizioni prot. n. 15372 del 10/05/2021 acquisito al prot. n. 216086/SIAR del 12/05/2021 rilasciato da ARPACal DAPCS e correlato dai pareri relativi alle singole matrici ambientali interessate;

CONSIDERATO CHE, non è richiesta alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato e valutato in sede di VIA.

DATO ATTO della richiesta alla Prefettura di Cosenza prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0059218_20210526 del 26/05/2021, della comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011 n. 159 e s.m.i. e la risposta con esito favorevole pervenuta in data 15/06/2021 della Prefettura di Cosenza;

TENUTO CONTO CHE la ditta ha adempiuto a quanto previsto dalla L.R. 25/2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo, sulla scorta dell'istruttoria del competente Ufficio Operativo preposto,

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

Di RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese, (Partita IVA 01254010786 - iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di CS il 17/08/1984 al R.E.A. n. CS – 92610), con sede legale in c.da Canicella, del Comune di Tarsia (CS), l'Autorizzazione Unica di cui al Determina del Dirigenziale n. 90606 del 10/11/2011 e ss.mm.ii. sopra richiamate, per l'esercizio di un impianto gestione rifiuti, descritto nell'**Allegato A** (descrizione impianto) e

le operazioni sui rifiuti con i codici EER individuati nell'**Allegato B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di SUBORDINARE la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'**Allegato C** (condizioni e prescrizioni), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno essere tutte completamente attuate entro mesi 6 dal presente atto, pena la decadenza dell'autorizzazione;

DI DARE ATTO CHE:

- ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del D. Lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'Autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comma 12-bis punti a, b e c;
- l'Amministrazione Regionale e tutti gli altri organi di controllo preposti, secondo le vigenti normative, sono autorizzati ad effettuare presso l'impianto in oggetto tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accertare il rispetto della presente autorizzazione e della normativa vigente;
- l'attività di controllo è, altresì, espressamente esercitata dalla Provincia, competente per territorio, in riferimento alla parte III del D. lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la mancata osservanza delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Allegato C può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte V del D.lgs. 152/06 ed ss.mm.ii.;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista, nonché gli eventuali ulteriori obblighi a carico del Gestore per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività di che trattasi;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate nel caso di condizioni di criticità ambientale e/o tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili come stabilito dall'art. 208, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla L. 241/1990;
- il presente provvedimento ha validità pari a 10 anni dalla emanazione del medesimo provvedimento. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà essere presentata alla Regione Calabria almeno centottanta giorni prima della sua scadenza ed, in tal caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- ogni modifica all'impianto, dovrà essere preventivamente comunicato dalla Ditta all'Autorità competente e preventivamente autorizzata;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite, inficiano la validità del presente atto.

DI DISPORRE CHE:

- la Ditta stipuli apposita garanzia fideiussoria, al fine di assicurare la copertura di eventuali danni alla salute dei cittadini e/o dell'ambiente derivante dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino del sito oggetto della presente autorizzazione;
- la garanzia di cui al precedente punto dovrà essere prestata a favore della Regione Calabria, ai sensi e con le modalità previste dall'allegato A alla Delibera di G. R. n° 427/08 (l'importo della polizza è pari a € 916.622,00 eventualmente ridotto se in possesso dei requisiti previsti dalla DGR);
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda al contenuto del D. Lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto contemplato nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa antincendio DPR 151/2011;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a:

- Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese;
- A.R.P.A. Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- A.S.P. di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione;
- Comune di Tarsia;
- Amministrazione Provinciale di Cosenza;
- I.S.P.R.A. - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (tramite il catasto telematico).

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DEMASI ANTONINO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)

**ALLEGATO A)****DESCRIZIONE IMPIANTO**

D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo dell'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, prot. n. 90606 del 10/11/2011, modificata con Determinazione prot. n. 101211 del 27/11/2012, per l'esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, messa in riserva, scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Proponente: Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Marchese Giosè s. r. l. – Titolare – Marchese Giosè.

Ubicazione impianto, e Sede Legale: Contrada Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).

Caratteristiche dell'impianto oggetto dell'autorizzazione:

- Inquadramento catastale: foglio di mappa n. 43 particella 63 del Comune di Tarsia (CS);
- La particella è Industriale – in agro del Comune di Tarsia;
- Coordinate Geografiche: Latitudine 39°36'14.9"N – Longitudine 16°15'08.9"E;
- Superficie totale area dell'impianto: 7.650 mq;

L'impianto è così strutturato:

L'area dell'impianto è recintata, la piattaforma è composta essenzialmente da 3 corpi di fabbrica atti ad ospitare gli uffici, servizi e macchinari per la lavorazione dei rifiuti e da un piazzale adibito a stoccaggio e quota parte a lavorazione di rifiuti.

L'intera area dell'impianto è pavimentata con soletta di calcestruzzo, di spessore pari a 20 cm armata con rete elettrosaldata e con finitura superficiale ottenuta mediante l'utilizzo di apposite resine termoindurenti.

Nell'impianto sono distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Il settore per il conferimento, distinto da quello di messa in riserva, ha superficie pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o serbatoi. La superficie dedicata ha dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva è organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto opportunamente separate con cumuli non superiori a 2 mt e coperti da teli ignifughi per garantire eventuali dispersioni delle polveri.

L'impianto di recupero rifiuti è organizzato in differenti settori funzionali, come di seguito dettagliati:

- Settore accettazione rifiuti in ingresso;
- Settore di messa in riserva/deposito preliminare rifiuti in ingresso;
- Settore lavorazione rifiuti;
- Settore deposito materiale processato.

Un'altra area in posizione adiacente all'impianto di trattamento rifiuti, di proprietà della ditta, è adibita al deposito di MPS (Materia Prima Seconda che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dall'attività di trattamento R3 svolta sui rifiuti a matrice cellulosica).

L'impianto è dotato di un ingresso unico presidiato e videosorvegliato, attraverso il quale avvengono tutte le entrate e le uscite dei carichi.

In prossimità dell'ingresso si trovano la pesa a ponte, l'ufficio pesa dove sono espletate le funzioni amministrative, la contabilità rifiuti e i servizi.

Il trattamento meccanico dei rifiuti avviene attraverso 6 linee denominate SR1, SR2, SR3, SR4, SR5 e SR6.

Linea di trattamento meccanico SR1

La Linea SR1 è una linea di trattamento meccanico capace di suddividere un flusso di rifiuti in diverse frazioni omogenee.

La linea sarà composta da:

1. Tramoggia di carico rifiuti;

2. Vaglio Rotante;
3. Vaglio Balistico;
4. Nastri trasportatori;
5. Overband a magneti permanenti;
6. Linea di selezione manuale;
7. Linea di pressatura.
8. Linea di pulizia vetro

Linea di trattamento meccanico SR2

La linea SR2 è composta da un trituratore mobile MARIVAN DRAGON 7500.

Il trituratore è del tipo bi albero cingolato avente matricola N°75/02/18 avente una potenza di 368 kW.

Tale linea permette di effettuare la riduzione volumetrica di molteplici rifiuti e il recupero dei metalli ferrosi essendo lo stesso munito di un Overband a correnti magnetiche permanenti.

Linea di trattamento meccanico SR3

La linea di trattamento meccanico SR3 è costituita da un Frantumatore Girevole Fr15Nd della Trevi Benne, collegato ad un mezzo d'opera.

È un frantumatore che consente la demolizione primaria e secondaria. La valvola moltiplicatrice di velocità lo rende estremamente rapido e altamente produttivo.

Linea di trattamento meccanico SR4

La linea di trattamento meccanico SR4 è costituita da un granulatore per il recupero dei metalli non ferrosi all'interno di piccole apparecchiature elettroniche (RAEE) e da cavi elettrici.

Il mulino è di fabbricazione Guidetti modello Sincro Eko 250 ed opera attraverso un granulatore con mulino a lame, un separatore zig-zag, una turbina e la tavola di separazione a secco. I metalli di grosso spessore come spine, connettori, filo rigido di rame, ecc. sono separati direttamente dallo zig-zag, le plastiche ed i fili più sottili vengono ulteriormente ridotti dimensionalmente nel turbo allo scopo di ottimizzare la qualità della separazione riducendone la perdita ad un valore molto prossimo allo zero.

Linea di trattamento meccanico SR5

La linea di trattamento meccanico SR5 è costituita da una pressa stazionaria con caricatore a ragno a ciclo automatico.

Tale linea è predisposta per l'operazione di recupero R12 ed effettua la compattazione dei rifiuti metallici provenienti dal trattamento meccanico delle linee SR1 – SR2 – SR3 e dai rifiuti metallici in ingresso all'impianto.

Linea di trattamento meccanico SR6

La linea di trattamento meccanico SR6 è costituita da un vaglio rotante del tipo mobile di fabbricazione DOPPSTADT SM 518 Plus.

Tale linea effettua la raffinazione di alcuni tipi di rifiuti dividendo ulteriormente il rifiuto trattato in varie pezzature a seconda delle esigenze.

Scarichi:

Le acque reflue industriali provenienti dall'impianto dovranno essere convogliate ad una vasca di prima pioggia a doppia camera. Nel primo comparto (sedimentatore) avviene il processo di sedimentazione preposto alla separazione e all'accumulo dei solidi sedimentabili (fango, sabbia ecc.), mentre nel secondo comparto (separatore) avviene la separazione e l'accumulo di sospensioni oleose (benzina, olio ecc.). Il separatore è dotato di filtro a coalescenza innestato sulla tubazione in uscita che provvede a rimuovere le microparticelle oleose che sfuggono alla separazione per galleggiamento.

Lo scarico finale dovrà avvenire secondo i dettami del D.Lgs 152/2006 e smi.

Lo scarico dei servizi igienici avviene in vasca a tenuta.



ALLEGATO B)

QUANTITATIVI, OPERAZIONI DI RECUPERO E CODICI DEI RIFIUTI

D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo dell'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, prot. n. 90606 del 10/11/2011, modificata con Determinazione prot. n. 101211 del 27/11/2012, per l'esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, messa in riserva, scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Proponente: Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Marchese Giosè s. r. l. – Titolare – Marchese Giosè.

Ubicazione impianto, e Sede Legale: Contrada Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).

Operazioni di recupero e quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all'impianto:

<p>R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)</p> <p style="text-align: right;">t./a. 12.500</p>
<p>R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici</p> <p style="text-align: right;">t./a. 7.900</p>
<p>R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche</p> <p style="text-align: right;">t./a. 23.155</p>
<p>R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11</p> <p style="text-align: right;">t./a. 49.055</p>
<p style="text-align: center;">Non pericolosi</p> <p>R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</p> <p style="text-align: right;">t./a. 96.740</p>
<p style="text-align: center;">Pericolosi</p> <p>R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</p> <p style="text-align: right;">t./a. 2.707</p>
<p style="text-align: center;">Non pericolosi</p> <p>D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</p> <p style="text-align: right;">t./a. 11.260</p>
<p style="text-align: center;">Pericolosi</p> <p>D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</p> <p style="text-align: right;">t./a. 1.107</p>

Q./ta massima giorno di rifiuti <u>pericolosi</u> (R13) (D15) – 12,30 t./g.
Q./ta massima giorno di rifiuti <u>non pericolosi</u> - (R3) (R4) (R5) – 140,43 t./g.
Q./ta massima di rifiuti <u>pericolosi</u> (R13) – (D15) - 3.814 t.
Q./ta massima di rifiuti <u>non pericolosi</u> (R13) – (D15) 108.000 t.
Capacità istantanea massima rifiuti <u>non pericolosi</u> – (R13) - (D15) – 1.826 t.
Capacità istantanea massima rifiuti <u>pericolosi</u> – (R13) - (D15) – 38,7 t.

Elenco dei rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare suddivisi per operazioni di trattamento e quantità:

EER	Descrizione rifiuto	Tipo di operazione richiesta t./a.						Q./tà max stocc. t.
		R3	R4	R5	R12	R13	D15	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)				500	500		30
020110	rifiuti metallici		500			500		30
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia					100	100	30
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104				200	200		30
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate					50		30
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611					50	50	30
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					10	10	0,2
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111					10	10	10
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					10	10	0,2
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119					10	10	10
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317					200		30
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa					10	10	0,2
090104*	soluzioni fissative					10	10	0,2
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento				10	10	10	10
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento							
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					7	7	0,5

EER	Descrizione rifiuto	Tipo di operazione richiesta t./a.						Q./tà max stocc. t.
		R3	R4	R5	R12	R13	D15	
150101	imballaggi in carta e cartone							300
150102	imballaggi in plastica							
150103	imballaggi in legno							
150104	imballaggi metallici	5.000	5.000	10.000	25.000	25.000		
150106	imballaggi in materiali misti							
150107	imballaggi in vetro							
150109	imballaggi in materia tessile							
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze							3
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti					20	20	0,2
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose					20	20	1
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202				20	20	20	20
160103	pneumatici fuori uso							30
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111							30
160117	metalli ferrosi		200	200	1.000	1.000	10	30
160118	metalli non ferrosi							30
160119	plastica							30
160120	vetro							30
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213				50	50		20
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215							
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303				250	250		30
160601*	batterie al piombo					10		2
160604	batterie alcaline (tranne 160603)							1
160605	altre batterie ed accumulatori					2		
160708*	rifiuti contenenti olio					10	10	0,2

170101	cemento							
170102	mattoni							
170103	mattonelle e ceramiche			4.000		4.000		200
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106							
170201	legno							
170202	vetro			300	300	300		100
170203	plastica							
170401	rame, bronzo, ottone							
170402	alluminio							
170403	piombo							
170404	zinco		200			1.000		100
170405	ferro e acciaio							
170407	metalli misti							
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410							
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			4.000		4.000		60
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507							
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			5		5		5
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto						1.000	20
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			50		50		30
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			4.000		4.000		50
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106							
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108						10	10
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose							
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici						10	1
190801	vaglio							
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia				800	800	800	30
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane							

EER	Descrizione rifiuto	Tipo di operazione richiesta t./a.						Q./tà max stocc. t.
		R3	R4	R5	R12	R13	D15	
190904	carbone attivo esaurito					50	50	30
191201	carta e cartone	500		100	100	30.000	10.000	100
191204	plastica e gomma							
191205	vetro							
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206							
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)							
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211							
200101	carta e cartone	7.000	2.000		10.000	13.758	10	200
200102	vetro							
200110	abbigliamento							
200111	prodotti tessili							
200125	oli e grassi commestibili							
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131							
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133							
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135							
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137							
200139	plastica							
200140	metallo							
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio							
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					2.600		10
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi							
200203	altri rifiuti non biodegradabili			500	500	500	180	20
200303	residui della pulizia stradale							
200306	rifiuti della pulizia delle fognature				10.325	10.325		100
200307	rifiuti ingombranti							

Elenco dei rifiuti prodotti nell'attività di trattamento da tenere in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb.

EER	Descrizione rifiuto
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191208	prodotti tessili
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)



ALLEGATO C)

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo dell'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, prot. n. 90606 del 10/11/2011, modificata con Determinazione prot. n. 101211 del 27/11/2012, per l'esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, messa in riserva, scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Proponente: Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Marchese Giosè s. r. l. – Titolare – Marchese Giosè.

Ubicazione impianto, e Sede Legale: Contrada Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).

1. L'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato, a tal proposito dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza, salute ed antincendio nei luoghi di lavoro, attualmente vigenti;
2. Deve essere garantito il rispetto dei quantitativi annui indicati, della capacità di stoccaggio, del tempo di permanenza nelle aree di stoccaggio e deposito temporaneo;
3. La Ditta è tenuta agli adempimenti di cui agli artt. 188 (oneri dei produttori e detentori), 189 (Catasto dei rifiuti);
4. Tutte le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti e dei materiali prodotti devono essere dotate di pavimentazione industriale impermeabile. La viabilità esterna dovrà essere delimitata da cordoli atti a limitare la dispersione delle acque di dilavamento nelle zone non pavimentate;
5. Sul rifiuto in ingresso, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
 - a) verifica visiva e documentale dei rifiuti in ingresso;
 - b) per i CER individuati mediante riferimento generico o specifico a sostanze pericolose (cosiddette "voci a specchio"), "la pericolosità" o la "non pericolosità" dovrà essere accertata previa verifica analitica (fornita dal produttore o effettuata da parte del gestore dell'impianto) ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D. L.vo 152/06 s.m.i.;
 - c) Le operazioni di cui al punto b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
6. Nel caso di non conformità del rifiuto, accertata sulla base delle suddette verifiche, tali rifiuti dovranno essere accettati presso l'impianto. I carichi respinti di rifiuti dovranno essere comunicati all'Autorità Competente;
7. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei piazzali, e tutti i presidi ambientali posti in opera effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato al fine di assicurare la protezione delle matrici ambientali; dovranno inoltre essere tenute pulite e funzionali le griglie di raccolta e convogliamento delle acque di piazzale (l pioggia) al disoleatore;
8. Le acque di prima pioggia, provenienti dal sistema di trattamento, dovranno essere oggetto, al pozzetto di controllo ed ispezione, di analisi semestrali nonché nel periodo più piovoso dell'anno per la misurazione dei parametri previsti nella Parte Terza All.5 tab.3 colonna B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Lo scarico delle acque di seconda pioggia sarà disciplinato secondo quanto previsto nella Parte Terza Titolo III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi allegati in relazione al corpo recettore;
10. I contenitori, i container scarrabili ed i serbatoi con bacino di contenimento, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante. Gli stessi devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I serbatoi devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere agevoli e sicure di movimentazione;
11. La movimentazione dei rifiuti ammassati deve essere realizzata in condizione di sicurezza per gli addetti, per la protezione dell'ambiente ed in condizioni igienico-sanitarie tali da consentire il rispetto delle normative vigenti;
12. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire, in contenitori o su superficie adeguatamente pavimentata, separatamente per classi omogenee separate tra loro;
13. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la caratteristica dei rifiuti, i vari settori e i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, che devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
14. Per quanto concerne le attività di recupero, in generale, tali attività devono garantire l'ottenimento di prodotti che soddisfano i criteri specifici previsti dall'art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
In particolare per i rottami metallici, si evidenzia che, dal 09/10/2011, si applica il regolamento 333/2011/UE per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;

Il regolamento comunitario che stabilisce le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuti (c.d. "end of waste") è stato recepito nel nostro ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 184 ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" nel D.lgs. 152/2006 (ex art 12 Dlgs 205/10); pertanto:

- per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti l'impianto, operante con autorizzazione ordinaria, deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento UE;
- il regolamento 333/2011/UE stabilisce, a condizione che sia assicurato il pieno rispetto di tutti i criteri e di tutte le prescrizioni in esso contenute, che:
 - i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti al momento della cessione ad un nuovo detentore;
 - i criteri di analisi e di classificazione dei rottami metallici (caratteristiche di qualità dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero) sono definiti e devono essere applicati coerentemente agli allegati I e II del Regolamento UE;
 - il detentore deve redigere una dichiarazione di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato III del Regolamento Ue e deve, coerentemente al ruolo, fornirla alle parti interessate;
 - il produttore deve adottare una "procedura di qualità accertata da Ente qualificato" (ex art. 5 del Reg. 333/2011/UE);

Per quanto sopra, la Ditta dovrà effettuare valutazioni sui materiali prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/UE. Se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree dedicate, a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;

15. Per tutti gli altri rifiuti speciali contenuti nell'istanza, nelle operazioni di recupero, continua ad applicarsi la "vecchia" disciplina sulle materie prime secondarie (ex art. 184-ter, comma 2 e 3 del DLgs 152/06 e s.m.i.). In considerazione di ciò, a valle di un'operazione di recupero i prodotti dovranno garantire la conformità alle caratteristiche stabilite dal DM 5/2/98 e s.m.i. per il recupero di rifiuti non pericolosi e dal DM 12/06/2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi;

16. In merito all'attività di recupero dei RAEE la ditta non potrà trattare RAEE contenenti CFC, HCFC, HCF né monitor e che su questi RAEE verrà effettuata la sola messa in riserva e/o deposito preliminare. Pertanto viste le caratteristiche dell'impianto su questi rifiuti è possibile solo effettuare operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare (solo stoccaggio) considerata la presenza di componenti pericolose;

17. L'attività di recupero RAEE dovrà essere, in ogni caso, essere effettuata nel pieno rispetto del D.lgs. 151/2005 con particolare riguardo all'All. 2 "Requisiti tecnici dell'Impianto" ed all'All. 3 "Modalità di Gestione dei RAEE nell'impianto di trattamento";

18. In merito all'operazione richiesta [R12] si evidenzia che, come chiarito dalla nota 7 dell'allegato C del DLgs 205 del 3 dicembre 2010, l'operazione **R12** "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" *in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11*";

Pertanto, l'operazione R12, in linea generale, è associata all'operazione di messa in riserva R13, quando, per quest'ultima, la norma di settore, preveda solo stoccaggio e non includa anche operazioni come triturazione, cernita, separazione, compattazione, ecc;

In ogni caso dalla sola operazione R12 non può scaturire un "**rifiuto cessato**" (ex MPS), tale operazione deve sempre essere seguita da altra operazione di recupero completo (es. R3, R4, R5, ecc.);

L'operazione R12 può anche essere ricondotta alle operazioni di miscelezioni di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;

Le miscelezioni dei rifiuti non vietate dall'articolo 187 del DLgs 152/2006 e s.m.i., sono le miscelezioni di rifiuti pericolosi aventi la stessa caratteristica di pericolosità, nonché la miscelazione di rifiuti non pericolosi. Questo tipo di miscelezioni costituisce comunque attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. [Sono tali le operazioni di miscelazione che modificano le caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto e attribuiscono un diverso CER (in ogni caso è vietata, o da autorizzare in deroga, la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G)];

Dalle operazioni R12 restano escluse la formazione di carichi omogenei purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico - fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice CER (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare come R12). Pertanto per tutte le operazioni R12, effettuate nell'impianto, vanno indicate, per ogni CER, le lavorazioni effettuate, le attrezzature utilizzate e le eventuali miscelezioni con altri CER.

Dovrà inoltre essere indicato il CER attribuito ai rifiuti alla fine dell'operazione R12 ed i CER di scarto generati;

19. L'impresa è tenuta a contenere le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti adottando misure per il loro abbattimento:

- x La conduzione dell'impianto dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento;

- x La Ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica trasmessa a questo settore;
 - x L'impresa è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti polverulenti, ai sensi dell'Al. V alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
 - x I nastri trasportatori dovranno essere muniti di copertura per il contenimento delle polveri diffuse;
 - x Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere coperti e chiusi su almeno tre lati;
 - x Lo scarico degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse;
 - x I materiali sfusi polverulenti devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse;
 - x Il carico, lo scarico e tutte le lavorazioni dei materiali polverulenti devono essere effettuati con gli impianti di nebulizzazione in funzione;
 - x Gli impianti di abbattimento (nebulizzatori ad acqua) devono essere mantenuti costantemente efficienti;
 - x Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto e delle attrezzature, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri e provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico;
 - x I cumuli di materiale inerte in attesa del trattamento, lavorati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, dovranno essere dotati di idoneo impianto di irrigazione idrico che provvederà a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
 - x La copertura delle strade percorse da mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere pertanto mantenuta in buono stato di pulizia e manutenzione;
 - x Eventuali cassoni e i relativi sistemi di copertura in cui nell'eventualità saranno stoccati i vari materiali dovranno essere mantenuti in ottimo stato al fine di evitare la dispersione di polveri;
 - x Lungo il perimetro dell'impianto dovrà essere realizzata una barriera arborea di specie sempre verde o, in alternativa, una rete frangivento a condizione che le maglie della rete in questione garantiscano il trattenimento delle polveri e l'altezza dei cumuli dei materiali depositati venga mantenuta al disotto dell'altezza della rete medesima;
 - x Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - x Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - a. la data di effettuazione;
 - b. il tipo di intervento (ordinario e/o straordinario);
 - c. la descrizione sintetica dell'intervento.
 - x Le eventuali polveri diffuse prodotte durante il ciclo produttivo dovranno essere contenute secondo quanto previsto dall'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
20. Quanto previsto nella relazione procedure operativa per la sorveglianza radiometrica (documento n. 24 redatto il 03.06.2019 e con data di plottaggio del 29.04.2021) presentato dalla stessa ditta per le verifiche radiometriche, ai fini della tutela dei lavoratori, della popolazione, della natura e dell'impianto, nonché al fine di ottemperare alle normative di riferimento per alcune tipologie di rifiuti (rottami metallici e RAEE) trattati, dovrà essere integrata nella procedura radiometrica firmata dall'esperto qualificato, ovvero:
- il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso e di quelli in uscita, dei mezzi in ingresso e dei mezzi in uscita dall'impianto, prima della pesa o sulla pesa. Il controllo radiometrico potrà essere effettuato con modalità manuale, impiegando strumentazione idonea, regolarmente manutentata e periodicamente tarata, oppure con portali automatici che dovranno comunque seguire un programma di manutenzione e di buon funzionamento. Considerata la tipologia di rifiuti trattati e le quantità annue previste evidentemente, la soluzione manuale del controllo si può intendere, complementare a quella automatica. Il controllo automatico non esclude evidentemente l'obbligo di dotarsi di uno strumento idoneo ed ausiliario all'attività di controllo automatico, anzi obbligatorio ai fini del giusto funzionamento dell'impianto in caso di mal funzionamento del portale. A tal proposito è fatto obbligo al gestore dell'impianto di comunicare all'Autorità Competente, in caso di mal funzionamento o sostituzione delle modalità di controllo della radioattività in ingresso e/o uscita dall'impianto.
 - Il personale che effettua il controllo deve essere opportunamente formato e la formazione periodica prevista deve essere accolta in una procedura interna trasmessa agli enti di controllo che preveda inoltre:
 - a) la nomina di un esperto qualificato, che addestri e formi periodicamente il personale addetto all'accettazione dei rifiuti in ingresso;

- b) una procedura di gestione del rischio radiologico, in caso di ritrovamento di sorgenti orfane o materiale radioattivo (più generale) opportunamente redatta da un Esperto Qualificato, il quale ai sensi della normativa di settore è l'unico professionista responsabile per la valutazione del rischio radiologico;
 - c) un'area fisica e stabile oltre che unica dell'impianto dedicata esclusivamente e opportunamente attrezzata per la gestione del rischio radiologico.
- In particolare si precisa che alla relazione viene a giusta motivazione allegata la procedura del rischio radiologico, con riferimento alla norma UNI 10897, tuttavia:
 - ✓ la procedura deve risultare comunque un documento dedicato da inviare agli enti;
 - ✓ si deve intendere rischio radiologico più generale, non soltanto sorgenti orfane sigillate, ma materiale radioattivo, materiali contenenti NORM e TENORM;
 - ✓ è necessario specificare in ogni caso quando è presente il *deposito temporaneo* se si tratti di *custodia momentanea* dei materiali rinvenuti, in un luogo idoneo e opportunamente controllato in cui siano, in caso di presenza di materiale radioattivo, garantiti i livelli di sicurezza per la popolazione e i lavoratori e dove i materiali radioattivi rinvenuti sostano per un tempo limitato e breve utile al disbrigo della istruttoria per l'affidamento a ditte autorizzate per la gestione di materiali radioattivi; oppure, di deposito temporaneo per materiali radioattivi, soluzione quest'ultima molto gradita e ben accetta, ma si rammenta che in questa seconda ipotesi è necessario istruire preventivamente una richiesta autorizzativa per la Prefettura di riferimento e per i Vigili del Fuoco di Cosenza, senza la quale evidentemente non vi è regolarità sul deposito e pertanto la procedura di gestione del rischio radiologico di tutto l'impianto viene fortemente compromessa.
 - È necessario prevedere un'analisi di spettrometria gamma con relativo rapporto di prova su campione rappresentativo del materiale liquido o percolato prodotto dall'impianto finalizzato alla ricerca di eventuali radionuclidi artificiali.

21. La campagna di misura fonometrica dovrà ossequiare le prescrizioni indicate in tabella:

Punto di Misura (Leq (A))	Valutazione Impatto Acustico dell'Impianto	Frequenza di controllo	Unità di Misura	Metodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione
(1)	(2)	(3)	dB (A)	Legislazione in materia	(4)

- (1) I punti di misura sono indicati in perizia d'impatto acustico ambientale di parte caratterizzando l'intera area peritale nonché eventuali ricettori sensibili che lambiscono il sito peritale o ubicati in classificazione acustica differente dalla classe di appartenenza;
- (2) Limiti di immissione, assoluti, compreso di analisi spettrali, generato dalle emissioni sonore del ciclo di lavorazione dell'impianto nelle condizioni massime di esercizio.
- (3) Ad inizio attività e successivamente a cadenza triennale in contraddittorio con Arpacal e ad ogni modifica significativa di assetto impiantistico.
- (4) Perizia fonometrica firmata dal tecnico in acustica ambientale (ENTECA) con trasmissione informatizzata.

A titolo esplicativo l'analisi acustica ambientale dovrà includere le seguenti prescrizioni:

I punti di misura presso cui eseguire i rilievi fonometrici sono indicati nella perizia fonometrica di impatto acustico ambientale di parte che costituisce parte integrante e sostanziale del piano di monitoraggio e su eventuali ricettori sensibili soggetti alle emissioni acustiche generate dall'impianto peritale che confinano con l'attività produttiva ed ubicati in classificazione acustica differente dalla classe di appartenenza. In presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite come indicato nello stato di progetto della perizia fonometrica di parte.

Modalità di scarico delle acque reflue:

22. le acque reflue provenienti dai settori di lavorazione dovranno essere trattate nel rispetto della normativa vigente; a tal proposito siano rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione allo scarico n. 29318 del 22/03/2010 rilasciata dalla Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio Idrico;

23. E' necessario indicare il posizionamento del misuratore di portata;

24. Vanno realizzate, se mancanti, apposite griglie di raccolta del percolato e/o reflui prodotti dal lavaggio della pavimentazione industriale delle aree coperte, da convogliare in vasca a tenuta da smaltire successivamente con ditta specializzata quali rifiuti liquidi;

25. Le soluzioni acquose di lavaggio dei pezzi meccanici nonché gli oli esausti prodotti nel ciclo manutentivo dei mezzi aziendali devono essere raccolte in contenitori a tenuta e periodicamente smaltiti con ditta specializzata.

26. E' fatto obbligo di provvedere alla manutenzione periodica da espletarsi a mezzo di ditta specializzata con cadenza quadrimestrale per la costante pulizia delle caditoie e pozzetti, della vasca di accumulo e sedimentazione

delle acque di prima pioggia, asportando il materiale ivi depositato e raccolto che deve essere smaltito secondo le indicazioni del D.Lgs 152/06 in materia di rifiuti;

27. Devono essere trasmessi semestralmente all'Ufficio Ambiente del Comune e all'Arpacal gli esiti analitici chimici e batteriologici relativi ai reflui provenienti dal processo depurativo e la lettura del misuratore di portata;
28. E' prescritta a cura del titolare, la conservazione per un periodo di cinque anni dei relativi formulari di identificazione relativi al trasporto e smaltimento dei reflui/fanghi, tramite ditta specializzata giusto art. 193 del D.Lgs 152/06 da esibire agli organi di controllo.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

29. Il Datore di lavoro, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, procedere alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore e alle vibrazioni meccaniche durante il lavoro, con presenza di macchine, attrezzature ed impianti ai sensi dell'art. 190 e art. 202, del precitato Decreto, in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
30. dovranno essere messi a disposizione per ogni lavoratore apposito armadietto a doppio scomparto;
31. le pareti perimetrali dei servizi igienici (antibagno, WC e docce) devono essere piastrellate sino ad una altezza di almeno 180 cm.;
32. il Datore di lavoro deve adottare adeguate procedure aziendali sulla movimentazione e stoccaggio dei prodotti, procedure di controllo sull'adeguatezza dei serbatoi agli standard aziendali e procedure di immagazzinamento e manutenzione;
33. il Datore di lavoro, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225 del D.Lgs. 81/08. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche;
34. il Datore di lavoro deve adottare un preciso regolamento per il transito e la manovra in sicurezza dei mezzi di carico e scarico, ed inoltre la circolazione degli automezzi nel cortile deve essere idoneamente individuata e segnalata;
35. le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in luoghi appropriati. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità del Datore di Lavoro nel dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
36. Si prescrive inoltre: venga installata, fin dalle fasi di cantiere, una barriera perimetrale arborea costituita da specie vegetali non invasive in modo da fungere da efficace misura di mitigazione degli impatti ambientali negativi sulle componenti Atmosfera, Rumore e Vibrazioni, Paesaggio;
37. Si chiede di valutare la necessità di posizionare dei piezometri al fine di consentire gli eventuali controlli su falda da parte degli organi di controllo o in autotutela il cui posizionamento sia indicato da ARPACal.;
38. L'intera area deve essere completamente inibita a persone non autorizzate;
39. L'intera superficie dell'impianto, interna ed esterna con relative aree di pertinenza, quali piazzali di movimentazione degli automezzi, parcheggi ed aree di stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere provvista di idonea pavimentazione industriale impermeabile, al fine di garantire il suolo, sottosuolo ed acque sotterranee da eventuali infiltrazioni di inquinanti;
40. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione deve essere preventivamente comunicata agli organi competenti, per i successivi provvedimenti;
41. Il gestore dell'insediamento deve evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte producano danni ai corpi idrici;
42. I rifiuti devono essere stoccati in maniera da evitare la percolazione di liquidi all'esterno. Eventuali liquidi che dovessero accidentalmente fuoriuscire durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti, nell'area di piazzale, saranno raccolti e assorbiti con sostanze neutralizzanti (segatura o materiale assorbente affine). Il materiale che si ottiene dalla citata operazione, dovrà essere stoccato in apposito contenitore, contrassegnato da etichetta e infine smaltito come rifiuto;
43. Lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, che possono dar luogo a formazioni di polveri, deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura. Durante la fase del conferimento dei rifiuti, la stessa deve essere condotta secondo procedura al fine di contenere la diffusione di polveri ed odori e rispettare le norme igienico sanitarie;
44. La ditta, nella gestione dei rifiuti, deve attenersi a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla trasmissione del piano di emergenza interna e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza;
45. Per tutti i rifiuti prodotti, il deposito temporaneo deve rispettare quanto previsto dall'art. 183 let. bb) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dal D.Lgs. 116 del 03/09/2020;
46. Ai sensi del D.lgs. 152/2006, in caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento, la Provincia di Cosenza procederà secondo la gravità dell'infrazione;
47. La ditta dovrà comunicare preventivamente le variazioni che intende apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Regione, l'A.R.P.A.Cal. e la Provincia di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività;

48. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio;
49. Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota si rimanda a quanto contenuto nel D.lgs. 152/2006 ed alle altre norme in materia ambientale, della salute pubblica e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
50. La ditta è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.
51. Si fa altresì presente che al fine di prevenire il rischio di reato ambientale e la responsabilità diretta del Gestore dell'impianto, è necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio ambientale e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l'attribuzione di compiti e responsabilità;
52. La ditta è comunque tenuta a rispettare tutte le condizioni ambientali contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale D. D. G. n. 10418 del 25/07/2003.